



**ASSESSORATO TUTELA FAUNA**

# **PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE**

**QUINQUENNIO 2003 – 2007**

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 10-32 del 30/06/2003

Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 102-10160 del 28/7/2003



**ASSESSORATO TUTELA FAUNA**

# **PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE**

QUINQUENNIO 2003 – 2007

LA RELAZIONE TECNICA:

- I FONDAMENTI GIURIDICI
- LA DESTINAZIONE DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO AGRO – SILVO – PASTORALE

LA APPENDICE TECNICO - APPLICATIVA:

- LE LINEE GUIDA
- I REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO – AMBIENTALE

## **INTRODUZIONE GENERALE**

### **A. FONDAMENTI GIURIDICI**

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata al conseguimento della densità ottimale delle popolazioni selvatiche e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le Regioni e le Province realizzano detta pianificazione mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le Province predispongono, articolandoli per comprensori faunistici omogenei, piani faunistico-venatori.

Questi tre principi rappresentano sinteticamente il manifesto programmatico della gestione faunistico-venatoria nazionale previsto dall'articolo 10 della legge 157/92, nota comunemente come "legge quadro sulla caccia". Tale dichiarazione d'intenti nazionale viene recepita nelle norme regionali e, per quanto concerne il Piemonte, la L.r.70/96 ne precisa il quadro di attuazione all'art.4 ma, soprattutto, all'art.6: "*1. Le Province (..omissis..) predispongono (..omissis..) piani faunistico-venatori di durata quinquennale articolati per comprensori faunistici omogenei (..omissis..) "*

La normativa in vigore pertanto demanda alle Province il compito della programmazione faunistico-venatoria, da realizzarsi in base a progetti quinquennali.

Le norme citate definiscono peraltro anche i contenuti dei piani faunistico - venatori provinciali (PFVP), prevedendo che essi possano trattare e regolamentare i seguenti aspetti:

- la definizione di comprensorio faunistico omogeneo (art.6 c.2, L.r.70/96 - DGR 179-45728 dell'8 maggio 1995),
- la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale (art.10, c.2 L.157/92),
- il piano di miglioramento ambientale (art.10, c.7, L.157/92 e art.6, c.4, L.r.70/96) e criteri per incentivazione alla tutela e ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica (art.10, c.8/g, L.157/92),
- il piano di immissione/cattura della fauna selvatica sul territorio provinciale (art.10, c.7, L.157/92 e art.6, comma 4, L.r.70/96),
- la regolamentazione dell'attività di addestramento dei cani (art.10, c.8/e, L.157/92 e art.13, c. 5 – 11, art.14, c.4, L.r.70/96),
- i criteri per la determinazione del risarcimento danni arrecati da fauna selvatica alle produzioni agricole all'interno degli istituti di protezione (art.10, c.8/f, L. 157/92),
- il regolamento per la gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica (art.14, c.3, L.r.70/96),
- i criteri relativi al controllo delle specie selvatiche (art.29, c.1 e seg., l.r.70/96).

### **B. CRITERI GENERALI SEGUITI NELLA STESURA DEL PRESENTE PIANO**

I criteri utilizzati hanno, ovviamente, preso spunto dalle normative vigenti e si sono ispirati alle seguenti valutazioni:

I. Coscienza del ruolo di garanzia della Provincia nei confronti dell'interesse collettivo. Esso, nel campo della gestione faunistica, è rappresentato da tre principi fondamentali:

conservazione e miglioramento degli ecosistemi vegetali ed animali (tutela della biodiversità e dell'equilibrio ambientale);

salvaguardia del tessuto produttivo agricolo e incentivazione allo sviluppo, per quanto attinente alla programmazione faunistica, di un tessuto socio - economico locale a lunga sostenibilità;

soddisfazione delle istanze di altre componenti sociali che intendono "usufruire" della fauna, nel rispetto dei diritti costituzionali di tutti, compresi i cacciatori.

II. Esame della situazione delle zone già protette per effetto di altre leggi o disposizioni (Parchi, zone militari, fondi chiusi esistenti, aree demaniali) con acquisizione delle relative superfici e dislocazioni geografiche.

III. Calcolo della superficie ricadente in Zona Alpi e Zona di pianura e analisi dei rapporti territoriali con i Comprensori alpini (CA) e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC);

IV. Esame delle vocazionalità faunistiche preminenti. A tal fine si sono utilizzati dati già disponibili (carte vocazionalità faunistiche, atlante uccelli nidificanti, precedenti piani faunistici, progetto ungulati della Regione Piemonte, carte dei suoli IPLA, Piani Programmatici per la Gestione degli Ungulati di CA e ATC - PPGU);

V. Considerazioni di ordine socioeconomico, derivanti dalla consultazione delle parti sociali interessate (organi direttivi di CA e ATC, associazioni agricole, venatorie, ambientaliste e cinofile) e dall'esame delle loro proposte;

VI. Previsione di una gestione attiva degli istituti di protezione (ZRC) derivanti dalla presente pianificazione per raggiungere gli scopi previsti dalla legge. In particolare si tenta di predisporre una serie di Linee Guida, di facile applicazione, al fine di incentivare il coinvolgimento delle parti sociali interessate, a seconda della tipologia d'istituto considerata;

VII. Richiesta agli Enti territorialmente competenti (CA e ATC) di presentazione di proposte fattive e motivate circa la destinazione differenziata del territorio di propria competenza. Anche in questo caso si è fornito preliminarmente uno strumento di lavoro comune mediante l'approvazione del "Regolamento per la formulazione di proposte da parte degli Enti di gestione del territorio sottoposto a caccia programmata" (Del. Cons. Prov. n. 32-8 del 24 giugno 2002). Tale documento è stato inviato ai comitati di gestione dei Ca e degli ATC, e loro illustrato in apposita riunione in data 12/07/2002. E' opportuno precisare che i comitati di gestione sono l'interlocutore principale nella fase di consultazione, poiché vedono rappresentate tutte le componenti sociali interessate. Inoltre, detto compito, è "istituzionale" per gli ATC e CA (DGR 10-26362 del 28/12/98. Allegato art. 7 c.1 p.to h).

### **C. ARTICOLATO DEL DOCUMENTO**

Il presente Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) intende dar corpo ai citati aspetti normativi in forma pragmatica, aspirando alla veste di succinto manuale tecnico. Molti temi saranno pertanto affrontati in modo schematico e di pratica consultazione, privilegiando l'aspetto applicativo a quello descrittivo. Si divide in due corpi principali: 1. una relazione tecnica contenente: (a) i riferimenti normativi, (b) i principi che sovrintendono alla destinazione differenziale del territorio e la descrizione dei metodi utilizzati nelle elaborazioni territoriali; 2. una appendice, riguardante la regolamentazione tecnico – applicativa della pianificazione faunistico –venatoria per il prossimo quinquennio.

#### **1. Relazione tecnica**

In questa sezione vengono affrontati:

1. Quadro normativo di riferimento
  - internazionale;
  - nazionale;
2. Destinazione differenziata del territorio (principi e metodi di calcolo)

- principi della suddivisione territoriale per indirizzi gestionali
- criteri per l'individuazione degli istituti di protezione nel presente piano faunistico
- calcolo delle superfici territoriali
- elenco degli istituti a destinazione gestionale differenziata individuati dal PFVP
- quadro d'insieme della ripartizione territoriale in provincia di Cuneo
- cartografia;

## **2. Appendice**

In questa sezione si riporta il testo integrale degli indirizzi tecnici per la pianificazione faunistico – venatoria provinciale del prossimo quinquennio. Qualche aspetto viene affrontato direttamente mediante lo strumento del “regolamento”, qualche altro, maggiormente complesso e articolato, viene approfondito con un testo più ampio presentato come “Linee Guida” (L.G.). In un solo caso, l'affidamento in gestione degli istituti di protezione, per la novità e la portata della proposta gestionale, si è ritenuto opportuno accompagnare le specifiche linee guida ad un regolamento allegato.

I regolamenti contenuti in questo PFVP sono vincolanti. Le L.G. indicano protocolli operativi per l'amministrazione pubblica e per i Comitati di Gestione degli ATC e CA, ognuno nell'ambito della propria sfera di competenze; atti e provvedimenti di tali Enti non potranno essere contrari ai principi ivi esposti.

Il corpo delle appendici si compone dei seguenti elaborati:

- la “sintesi delle linee guida approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 32-8 del 24 giugno 2002 e relativa attività”;
- le “linee guida per il miglioramento ambientale e criteri per incentivazione alla tutela e ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica”;
- le "linee guida per l'immissione/cattura della fauna selvatica sul territorio provinciale";
- il "regolamento per l'istituzione delle zone di addestramento e gara dei cani da caccia";
- il "regolamento per la determinazione del risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole all'interno degli istituti di protezione”;
- le “linee guida per la gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica” e relativo “regolamento”;
- le “linee guida per il controllo di alcune specie selvatiche sul territorio della Provincia di Cuneo”;

## **3. Sommario e Legenda**

Alla fine del documento, fuori testo, si propongono un indice generale degli argomenti trattati ed una raccolta delle sigle adottate nel testo per facilitare la consultazione dell'elaborato.

# **RELAZIONE TECNICA**

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

LA DESTINAZIONE DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO

## **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO per la pianificazione faunistico - venatoria**

Nell'introduzione si è citata la fonte normativa da cui deriva direttamente la competenza provinciale sulla programmazione faunistico-venatoria. Si deve tuttavia doverosamente segnalare l'esistenza di un *corpus* giuridico internazionale e nazionale, riguardante l'ambiente in senso lato, ben più complesso e articolato a cui adeguare le regole gestionali.

Per proporre ai destinatari della presente programmazione (enti territoriali di gestione faunistico-venatoria), così come al lettore "non addetto ai lavori", una chiave di lettura maggiormente consapevole delle complesse valutazioni da ottemperare nella pianificazione faunistico-venatoria a lungo termine, risulta opportuno un rapido *excursus* sul quadro normativo di riferimento.

### **1. Quadro internazionale**

A livello internazionale sono molti gli organismi a pronunciarsi sugli indirizzi e i protocolli di gestione ambientale, fornendo pareri e direttive agli stati nazionali. Si riporta schematicamente l'elenco dei principali protocolli di protezione territoriale riconosciuti attualmente, proposti da:

#### **A. Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN):**

- Ia. Riserva Naturale Integrale
- Ib. Area Wilderness
- II. Parco Nazionale
- III. Monumento Naturale
- IV. Area per la gestione delle specie e degli habitat
- V. Paesaggio protetto
- VI. Area protetta per la gestione sostenibile delle risorse

A ciascun livello corrisponde un particolare status giuridico ed un insieme decrescente di vincoli ambientali. Essi sono recepiti anche in Italia e adattati alle specificità nazionale e regionali. In Provincia di Cuneo si hanno aree afferenti alle categorie Ia, Ib, IV, V, VI, denominate diversamente in base alla legislazione nazionale.

#### **B. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO):**

- I Riserva della Biosfera

Alle precedenti categorie si deve aggiungere questa possibilità, che consiste nella certificazione del valore ambientale di un sito su scala mondiale ("patrimonio dell'umanità"). Tale appartenenza non comporta automaticamente particolari vincoli di protezione ambientale, ma viene accordata preferenzialmente a zone con presenza di aree protette. Risulta attualmente inoltrata la domanda per un'area alpina della Provincia.

#### **C. Unione Europea (UE):**

Tale organismo sovranazionale impartisce direttive in materia di gestione ambientale, vincolanti per gli stati membri. Se ne citano due già recepite ed attuate in Italia:

- I. **Direttiva 92/44/CEE "Habitat" ("Siti di Interesse Comunitario" – SIC):** recepita in Italia con D.P.R. 8/09/97, n. 357, che istituisce la "Rete Natura 2000" = rete ecologica europea di zone speciali a fini di conservazione dei biotopi tipici. L'elenco dei siti è stato pubblicato con D.M. 3/04/2000. In Piemonte tali zone sono previste dalla L.r. 3/04/1995, n. 47 - "Norme per la tutela dei biotopi", e sono state individuate con D.G.R. 419-14905

del 29/11/1996. In Provincia di Cuneo sono 21 i biotopi di interesse comunitario (“bioitaly”), mentre altri 15 siti sono dichiarati di interesse regionale. Non vi è coincidenza automatica tra SIC e zona sottoposta a particolare protezione, ma l’Assessorato Ambiente della Regione Piemonte raccomanda una attenta “valutazione d’incidenza” in rapporto alla pianificazione faunistico-venatoria programmata in tali aree (D.P.G.R. n.16/R del 16 novembre 2001).

- II. **Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”**e successive modifiche ed integrazioni (“Important Birds Areas” – IBA): recepita in Italia con la L. 157/92. Si delega alle Regioni la costituzione di zone di protezione finalizzate al ripristino e mantenimento degli habitat lungo le rotte migratorie degli uccelli; la Regione Piemonte ha recepito la delega con L.r. 70/96 (art. 8, comma unico), e con D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/1999 propone al Ministero dell’Ambiente l’elenco delle aree finalizzate per la costituzione di tali zone di protezione speciale. Si attende il Decreto Ministeriale istitutivo per l’intero territorio nazionale. In provincia di Cuneo alcuni siti potrebbero rientrare in un prossimo futuro in questa categoria.

## 2. Quadro nazionale

A livello italiano la normativa inerente la gestione ambientale, sotto il profilo faunistico, si può afferire a due principali norme “quadro”:

### **A. Legge quadro sulle Aree protette**

(L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette”)

Dal punto di vista territoriale individua alcune forme “amministrative” di gestione, ciascuna con proprie finalità e corredo normativo, da inserire nel contesto internazionale prima citato:

Parco Nazionale,

Parco Naturale (regionale e provinciale),

Riserva Naturale speciale,

Bandita Demaniale,

Riserve Integrali,

Riserve Orientate.

Tale norma è stata recepita in Piemonte con la L.r. 12 del 22/03/1990 e s.m.i.; l’organo amministrativo competente per tali tipologie gestionali è la Regione.

### **B. Legge quadro sulla gestione faunistico-venatoria**

(L. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

Dal punto di vista territoriale individua altre forme “amministrative” di gestione, ciascuna con proprie finalità e corredo normativo, anch’esse da inserire nel contesto internazionale prima citato:

I Zone di protezione speciale ai fini della citata normativa “uccelli”,

II Territorio sottoposto a caccia programmata, suddiviso a sua volta in:

- II.a istituti di protezione sottoposti a controllo pubblico (Oasi, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica);
- II.b territorio sottoposto ad attività venatoria pubblica (Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini),
- II.c istituti di protezione sottoposti a gestione privata (Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica),
- II.d territorio sottoposto ad attività venatoria privata (Aziende Faunistico-Venatorie ed Agrituristico-Venatorie).



Tale norma è stata corredata di un approfondito corpo di istruzioni tecniche, diramato congiuntamente dai Ministeri Ambiente e Agricoltura alle Regioni ed alle Provincie, noto come: “Documento Orientativo sui Criteri di Congruenza e Omogeneità per la Pianificazione Faunistico - Venatoria – Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, 1992”, previsto dalla L. 157/92, art.10, comma 11.

La legge 157/92 e le indicazioni tecniche sono state recepite a livello piemontese con la L.r. 70/96, cui hanno fatto seguito una serie di importanti Delibere della Giunta Regionale (DGR). In fase applicativa, per quanto all’argomento del piano faunistico, molto importante risulta la D.G.R. n.179/45728 del 8/05/1995 “Criteri e priorità per la gestione programmata della caccia” e s.m.i. Le zone di protezione speciale “uccelli” vengono mantenute di competenza regionale (vd § prec.), così come la competenza autorizzativa sulle forme private di gestione del territorio di caccia programmata (precedenti punti II.c e II.d). Unicamente la destinazione differenziata del territorio a caccia programmata a gestione pubblica è delegata alle Provincie (precedenti punti II.a e II.b).

### **C. Altre norme di interesse ambientale**

Esistono alcune altre disposizioni che vanno considerate per le implicazioni dirette o indirette che possono presentare sulla gestione del territorio a fini faunistici. Si citano le principali:

- R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", recepito in Piemonte con la L.r.9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27" e s.m.i.
- L. 29/6/1939 n. 1497, "Protezione delle bellezze naturali" poi estesa dalla L.431/85 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/6/85 n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale” (Galasso), normata in Piemonte dalla Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" e s.m.i.
- L. 22/5/1973 n. 269, "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento" (Boschi da seme), con dettaglio applicativo in Piemonte costituito dalla D.G.R. 119-705 del 31/07/2000 "Istruzioni per l'applicazione della L. 22.05.1973, n. 269. Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento".
- L.r.16/08/1989, n.47, "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi".
- L.r.27/01/2000 n.9, "Misura straordinarie ad integrazione della L.r.4/09/1996 n.70 – norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio -, della L.r.16/08/1989, n.47 – norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi – e della L.r.8/06/1989 n.36 – interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate –".

Tali norme localmente impongono l’adozione di particolari provvedimenti di natura gestionale nei confronti della fauna, presi in considerazione nella stesura del PFVP.

## **DESTINAZIONE DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO**

### **1. PRINCIPI DELLA SUDDIVISIONE TERRITORIALE PER INDIRIZZI GESTIONALI**

La ripartizione territoriale per indirizzi gestionali, in campo ambientale, deve puntare ad un equilibrio tra le possibili opzioni. I criteri di scelta si possono raggruppare su vari livelli, posti in schematica successione dall'ordine più generale a quello più particolare. Essi vengono presentati suddivisi per paragrafi, con l'indicazione della relativa competenza decisionale.

#### **1.1 Primo livello di scelta (Governi nazionale e regionale) - Conservazione o gestione?**

Il territorio italiano, dal punto di vista della gestione dell'ambiente e, di conseguenza, anche sotto l'aspetto faunistico e venatorio, viene sottoposto ad un complesso intreccio di competenze e indirizzi normativi e regolamentari. Queste molteplici forme di "governo del territorio", ciascuna dotata di un proprio corredo di finalità, sono ispirate alla ricerca di un equilibrio tra le principali istanze sociali nei confronti dell'ambiente: da un lato l'esigenza di sviluppo socioeconomico, dall'altro quella di conservazione degli ecosistemi. Questi due principali aspetti vanno inoltre coniugati con altre istanze di "usufrutto" della natura, di tipo ludico, culturale o scientifico. In altre parole si cerca di bilanciare efficacemente il perenne confronto tra le esigenze della gestione (utilizzo intelligente e redditizio, nel più ampio significato del termine, delle risorse ambientali) e quello della conservazione (preservare un indispensabile spazio "naturale" e tramandarlo alle future generazioni). Il necessario soddisfacimento della duplice programmazione trova fondamento e impulso nel diritto internazionale e nazionale, di cui la stesura del PFVP costituisce uno dei principali aspetti applicativi sul territorio.

#### **1.2 Secondo livello di scelta (Governi nazionale e regionale) - Aree protette o territorio sottoposto a gestione programmata della caccia?**

Venendo al punto centrale della gestione faunistico-venatoria, la scelta di indirizzare un territorio verso una determinata forma gestionale (vincoli di protezione duraturi / esercizio venatorio) deve basarsi su una strategia a lunga scadenza. In primo luogo vanno praticati con equilibrio i due approcci culturali emersi negli ultimi decenni rispetto alla questione, che, estremizzando i concetti, potremmo definire di tipo "utilitaristico" e "conservazionistico". Nel primo caso si considera la fauna come "risorsa rinnovabile", dunque utilizzabile in via diretta e/o indiretta; nel secondo caso la si reputa invece una "risorsa indisponibile", con la quale interagire direttamente il meno possibile. Entrambe le istanze, salvo indebiti estremismi, contengono elementi di utilità collettiva. Pertanto l'esigenza di salvaguardarle entrambe ha portato a differenziare primariamente il territorio secondo due categorie: "regime programmato della caccia" e "regime delle aree protette" (cfr. cap. prec.). La situazione italiana vede il 23% del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) italiano sottoposto a forme di protezione, afferenti al complesso normativo delle aree protette; il rimanente territorio (77%) è sottoposto a regime programmato della caccia (I.N.F.S., 1999). In provincia di Cuneo, parlando di superficie territoriale (= topografica, cfr. succ. par. 1.4.3), la situazione si presenta attualmente così:

6% area protetta in base alla L. 394/91,

94% (vd. par. 1.4) territorio sottoposto a caccia programmata secondo L.157/92 (elaborazione Settore tutela fauna). Di quest'ultima porzione, il 7,5% risulta destinato a forme private di caccia (idem).

### **1.3 Terzo livello di scelta (Governo regionale) - Il territorio sottoposto a gestione programmata della caccia: ripartizione per zone ambientali omogenee**

#### ***A. Zona Faunistica di Pianura e Zona Faunistica delle Alpi***

La legge 157/92, all'art.11, tratta della zona faunistica della Alpi (caratterizzata da consistente presenza della tipica flora e fauna alpina), da sottoporre a particolare attenzione in fase di programmazione faunistico-venatoria. Viene sottinteso che il restante territorio non sia da assoggettare ad analoga "protezione" regolamentare, distinguendo pertanto a chiare lettere due modelli gestionali, rappresentati rispettivamente dalla cd. Zona Alpi e dalla cd. Zona faunistica di Pianura. L'individuazione dei confini della zona Alpi viene demandata alle Regioni, che adotteranno specifiche disposizioni. In Piemonte la L.r.70/96, all'art.15, fa riferimento ad apposita D.G.R. che, tuttora, risale al maggio dell'anno 1995 (D.G.R. n.178-45727 e s.m.i. ).

Nel testo di tale DGR il confine è così descritto: *""Provincia di Cuneo: dal Monte Granero lungo il confine francese sino al Monte Saccarello. Dal Monte Saccarello lungo il confine della provincia di Imperia per ponte di Nava lungo il passo di Prale, Casale Caprauna, Caprauna, Rocca di Bozzano Vignale, lungo il confine della Provincia di Savona fino a comprendere il Comune di Perlo, parte del Comune di Priero, Comune di Castelnuovo di Ceva, parte del Comune di Montezemolo, a partire dal confine di provincia e seguendo verso Ovest la statale 28 bis fino a Ceva. Da Ceva corso del Fiume Tanaro fino a Bastia Mondovì, corso del Torrente Ellero verso Villanova Mondovì, Pianfei, Chiusa Pesio, Peveragno, Rivoira, Boves, Stazione di Boves, Fontanelle, Borgo San Dalmazzo, strada per Narbona, Vignolo, Cervasca, Santo Stefano, Caraglio, Dronero. Da Dronero lungo la strada per Morra, Busca, Costigliole, Saluzzo, strada Saluzzo Revello. Da Revello a Martiniana, Borgo Po, San Lazzaro, Bagnolo Piemonte fino a quota 372 del confine della Provincia di Torino; confine con la Provincia di Torino fino al monte Granero sul confine francese"".*

#### ***B. Comprensori Faunistici Omogenei (CFO)***

La pianificazione faunistico-venatoria sul territorio nazionale si articola per comprensori faunistici omogenei (L.157/92, art.10, c.7 e L.r.70/96, art.6, c.1). Con tale termine si intende "...una zona territoriale caratterizzata sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche..." (L.r.70/96, art.6, c.2). Gli articoli citati sembrano demandare alle Provincie la determinazione dei confini territoriali dei C.F.O., dopo aver acquisito la preliminare ripartizione Alpi / Pianura da parte della Regione. Viceversa la D.G.R. n.179-45728 e s.m.i. individua altresì i comprensori faunistici – omogenei su tutta la Regione Piemonte. Pertanto nella presente pianificazione si farà riferimento al citato atto normativo, che suddivide il territorio provinciale in 10 Comprensori faunistici omogenei, di cui sette in zona Alpi e tre in zona Pianura.

#### ***C. Ambiti territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA)***

Il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, già distinto in zona Alpi / Pianura e in Comprensori Faunistici Omogenei, nell'ambito di questi ultimi viene ulteriormente suddiviso in Ambiti Territoriali di Caccia di dimensioni sub provinciali, possibilmente delimitati da confini naturali (L.157/92, art.14, c.1 e L.r.70/96, art.4, c.2 e art.17, c.1). Tale definizione spetta alle Regioni. In Piemonte la citata D.G.R. 1995/n.179-45728 si occupa anche di questa suddivisione, definendo Ambiti territoriali di Caccia (ATC) le unità gestionali nella zona di Pianura e Comprensori Alpini (CA) quelle in zona Alpi. Si noti che i confini degli ATC e dei CA in Piemonte vengono descritti secondo un mosaico esaustivo del territorio, escludendo da questa ripartizione unicamente gli istituti previsti dalla normativa sulle aree protette.

In Provincia di Cuneo gli ATC sono cinque e i CA sette.

#### **1.4 Quarto livello di scelta (Governo regionale e Provincia) – Il territorio sottoposto a gestione programmata della caccia: la destinazione differenziata in base all’indirizzo gestionale**

Il livello di “scelta” descritto ai paragrafi precedenti viene gestito prevalentemente dallo Stato e dalle Regioni, sulla base anche delle direttive internazionali. Il presente livello di indirizzo gestionale affronta la ripartizione all’interno del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata. Con questo passaggio si entra nell’argomento specifico del PFVP. Infatti le norme nazionali e piemontesi individuano in questo ambito, secondo una logica “a cascata”, le categorie di gestione che riguardano nello specifico la presente pianificazione:

- A. Quota territoriale destinata a protezione della fauna selvatica;
- B. Quota territoriale destinata a forme di gestione o caccia privata;
- C. Quota territoriale, residua, su cui attuare la gestione pubblica della caccia programmata.

La categoria A viene assegnata alla competenza provinciale, mentre la B e la C rientrano prevalentemente nella sfera di competenza regionale.

##### ***A. Quota territoriale destinata a protezione della fauna selvatica (dal 20 al 30% in zona di faunistica di Pianura e dal 10 al 20% in zona faunistica delle Alpi);***

La L.157/92, art.10, comma 8/a-b-c e la L.r.70/96, artt.9-10-11-12, prevedono specifici istituti faunistici rientranti nella categoria di protezione sopra esposta. Essi sono: OAP, ZRC, CP; hanno durata temporanea (periodo di validità del PFVP = 5 anni), e sono istituiti dalle Provincie nell’ambito del territorio sottoposto a gestione pubblica della caccia programmata. Si noti che nelle percentuali sopra esposte sono però compresi tutti i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria, “..(om.)..anche per effetto di altre leggi e disposizioni..(om.)..”(L.157/92, art.10, c.3 e DGR. n. 179-45728 del 8/05/1995 e s.m.i.), quali i parchi, le riserve naturali speciali, le aree attrezzate, etc.

Si noti inoltre, per non equivocare sul termine “istituti di protezione” utilizzato per le tipologie gestionali previste dalla L.157/92, come la finalità di tali istituti faunistici sia dichiarata dal legislatore stesso: “.. (om.) .. sono istituiti ai sensi della specifica normativa di gestione del patrimonio faunistico e di regolamentazione dell’esercizio venatorio e, pur essendo previsto in essi il divieto di caccia, sono intesi funzionali alla gestione faunistico-venatoria .. (om.) ..” (INFS, 1992. Doc. Or., pag. 11, secondo capoverso). A differenza dunque delle aree protette istituite ai sensi di altre normative, pur prevalendo anche in queste aree gli scopi della conservazione naturale, onde privilegiare gli aspetti culturali, scientifici ed estetici legati all’utilizzo indiretto della fauna, viene prevista la possibilità di interventi diretti sugli elementi faunistico-ambientali.

Nel precedente PFVP la quota di territorio provinciale destinata a tale gestione risultava pari al 14,8% (elaborazione Settore Tutela Fauna della Provincia di Cuneo).

##### ***B. Quota destinata a forme di gestione o caccia privata (limite massimo del 15%)***

Si ribadisce che la competenza amministrativa nei confronti di questa categoria di Istituti faunistici (AFV, ATV, CPR) resta in carico alla Regione (L.r.70/96, art.20, c.1), rendendo di fatto poco interattiva tale gestione con quella attuata dalle Provincie. La durata della concessione regionale per tali tipologie di istituti venatori è di 9 anni, rinnovabile.

Attualmente la quota di superficie territoriale (topografica) provinciale destinata a tale gestione risulta pari al 7% (elaborazione Settore Tutela Fauna della Provincia di Cuneo).

***C. Quota residua, su cui attuare la gestione pubblica della caccia programmata***

Su tali territori la gestione della fauna viene attuata da Enti Privati di Diritto Pubblico, denominati, come già visto, Ambiti Territoriali di Caccia - ATC e Comprensori Alpini – CA. Essi sono previsti dall'art.14, comma 1, L.157/92 e dagli artt.4, comma 2 e 16, comma 1-2, L.r.70/96, e istituiti dalla Regione con la DGR. n. 179-45728 del 8/05/1995 e s.m.i..

L'estensione di tale categoria di territorio, essendo determinata su base residuale, varia in dipendenza della programmazione effettuata "a monte". Tuttavia è importante sottolineare che i confini degli ATC e dei CA in Piemonte vengono descritti secondo un mosaico esaustivo del territorio, in combinazione con gli istituti previsti dalla normativa sulle aree protette (cfr. prec.). Ne consegue che gli altri istituti gestionali individuati dalla L.157/92 (afferenti alle categorie A e B precedenti) vengono, di fatto, individuati all'interno del perimetro di ATC e CA. Per questo motivo, ai fini della programmazione faunistico-venatoria, il legislatore regionale considera " ...le A.F.V. e le A.T.V. come distretti all'interno di un CA/ATC destinati all'esercizio venatorio privato e Oasi e ZRC quali distretti, all'interno di un CA/ATC, in cui non è consentita l'attività venatoria..."(D.G.R. n. 9-27137 del 26/04/1999 e s.m.i.).

Approfondendo ulteriormente l'esame delle possibilità di indirizzo gestionale nell'ambito della quota residuale riservata alla gestione pubblica della caccia programmata, di cui si tratta in questo paragrafo, si può notare che esiste ancora un'altra suddivisione differenziale: 1. Territorio sottoposto a particolare regolamentazione / programmazione della caccia, che potremo definire "aree di caccia specifica- ACS" (L.r.70/96, art.16, c.5); 2. Territorio a caccia non particolarmente regolamentata, che potremo definire "aree di caccia ordinaria" (definizione non prevista dalla legge, ma sottintesa). Nel primo caso si tratta di veri e propri istituti a caccia regolamentata (limitazione delle forme di caccia e/o delle specie prelevabili e/o dei periodi consentiti), approvati, annualmente, dalla Regione su proposta dei comitati di gestione di ATC e CA, mentre nel secondo l'esercizio della caccia viene realizzato in base alle prescrizioni ordinarie del calendario venatorio regionale.

### **1.5 Considerazione riepilogativa**

In conclusione di questo capitolo si impone una considerazione finale, che riepiloghi, mediante l'esempio della Provincia di Cuneo, il complesso intreccio di competenze a cui è soggetta la gestione faunistico – venatoria in Italia (vd tabella n.1).

Livello di competenza	Scelta “a cascata” della tipologia di indirizzo	Situazione a Cuneo
	Totale territorio	100%
Stato / Regione	-	-
	Aree Protette	6%
	=	=
	Territorio a regime programmato di caccia	94%
Regione (su domanda privata)	-	-
	Territorio riservato a forme di gestione / caccia privata	7%
	=	=
	Territorio riservato a forme di gestione / caccia pubblica	87%
Provincia	-	-
	istituti di protezione	14,8%
	=	=
	Territorio soggetto a forme di caccia pubblica	72,2%
Regione (su domanda ATC e CA)	-	-
	aree di caccia specifica	1,5%
	=	=
	Territorio residuo a caccia “ordinaria”	70.7%

Tabella n.1 - destinazione differenziata del territorio in provincia di Cuneo alla fine dell'anno 2002 (elaborazione Settore Tutela Fauna della Provincia di Cuneo).

Si può dunque notare che, in rapporto alle scelte di indirizzo sulla gestione faunistica prima descritte, la Provincia di Cuneo attualmente può esercitare la propria competenza “esclusiva” nella destinazione differenziale del territorio (individuazione degli istituti di protezione) solo nell'ambito del territorio sottoposto a caccia programmata pubblica (totale meno parte destinata ai privati). Questa porzione equivale all'87% dell'intera superficie territoriale provinciale, ma se gli ATC e i CA della Provincia aumentano le richieste per l'istituzione di aree di caccia specifica (ACS), sottoposte ad approvazione regionale, un'ulteriore porzione territoriale viene, di fatto, esautorata da una piena competenza provinciale.

Se si aggiungono alle tipologie gestionali citate in tabella anche quelle previste dalle norme internazionali recepite in Italia (cfr. prec.), si può immaginare come, su un territorio sottoposto a così complesso mosaico gestionale (con istituti territoriali di durata temporale diversa, con finalità diverse, talvolta addirittura sovrapposti) purtroppo risulti piuttosto complicata l'interazione tra le competenze dei vari Enti e Organismi. Questo aspetto evidenzia la difficoltà di un'azione programmatica organica, che presupporrebbe, al contrario, l'unificazione delle competenze presso un unico livello decisionale. Infatti un coordinamento unitario della pianificazione faunistico-venatoria, a lungo termine, cui deve sottostare tutto il territorio (quello soggetto a forme di protezione come quello sottoposto a regime di

caccia programmata, pubblico o privato) appare esigenza irrinunciabile nella presente situazione ambientale ed ecologica. Alcuni fenomeni attuali come:

- a) degrado e riconversione di ecosistemi agricoli e forestali centenari,
  - b) ritorno dei grandi predatori,
  - c) problemi connessi all'incremento delle popolazioni di ungulati (soprattutto cinghiali e cervidi),
- impongono l'adozione di strategie unitarie ed a lungo respiro.

## **2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE NEL PRESENTE PIANO FAUNISTICO**

Oltre a quanto già riferito nel capitolo introduttivo, al paragrafo B., occorre precisare che nella primavera dell'anno 2002, in vista della stesura del presente piano faunistico venatorio, la Provincia di Cuneo ha adottato un apposito testo regolamentare per raccogliere le proposte di destinazione differenziata del territorio formulate dagli Enti periferici di gestione faunistico - venatoria (ATC e CA). Una sintesi di tale provvedimento, a cui si rimanda, viene presentato in appendice, al numero 1, sotto il titolo: "Sintesi del Regolamento per la formulazione di proposte da parte degli enti di gestione del territorio sottoposto a caccia programmata" (Del. Cons. Prov. n. 32-8 del 24 giugno 2002). E' chiaro che in fase di stesura del PFVP l'interlocutore privilegiato della Provincia sia stato individuato in codesti Enti, che vedono rappresentata nel "Comitato di gestione" la totalità delle parti sociali interessate alla pianificazione faunistico - venatoria. Altrettanto implicito il fatto che le proposte così formulate siano indicative delle volontà dei comitati di gestione, ma non vincolanti per la Provincia, che deve garantire l'equilibrio generale della pianificazione, superiore e divergente, talvolta, rispetto alle singole proposte.

Si noti che in tale regolamento sono previste le proposte d'istituzione delle cosiddette aree di caccia specifica - ACS (cfr. prec.), elementi gestionali innovativi e di crescente importanza, soprattutto nella gestione delle popolazioni di ungulati a forte impatto sugli ecosistemi. E' opportuno ribadire che l'istituzione di tali distretti è sottoposta ad autorizzazione regionale, senza la quale le numerose proposte giunte in tal senso alla Provincia, mediante i moduli predisposti in fase di consultazione, non possono divenire operative. Si invitano quindi i comitati di gestione di ATC e CA a promuovere l'iter autorizzativo nei termini previsti dal competente Settore regionale ed a comunicarne tempestivamente alla Provincia la relativa istituzione. Nel frattempo le ACS proposte sono state registrate e delimitate cartograficamente (vedere quadro d'insieme degli istituti provinciali), auspicando che divengano funzionalmente integrate alla pianificazione provinciale quinquennale

## **3. CALCOLO DELLE SUPERFICI TERRITORIALI**

### **3.1 Introduzione**

Nella presentazione di questo piano faunistico – venatorio si è esordito con la citazione del primo comma dell'art.10 della L.157/92, ripreso dalla L.r.70/96 all'art.6. Esso recita che la pianificazione in oggetto deve riguardare tutto il "Territorio Agro – Silvo – Pastorale" (T.A.S.P.), termine altisonante ma soggetto ad innumerevoli interpretazioni nonché a molteplici procedure di calcolo nell'arco dell'ultimo decennio. Il problema della definizione del T.A.S.P. è di fondamentale importanza poiché, sulla base del suo valore superficiale, si realizzano alcuni momenti sostanziali della pianificazione faunistico – venatoria, quali: a) il numero di cacciatori ammissibili negli ATC e nei CA (applicazione del coefficiente di densità venatoria); b) numero ed estensione delle aree a gestione privata (applicazione

del coefficiente massimo del 14,5% per le AFV e ATV e 0,5% per i CPR, DGR n. 50-2242 del 12/2/2001); c) computo della estensione del territorio da assoggettare a protezione provinciale (20-30% in zona Pianura e 10-20% in zona Alpi), di cui fanno parte sia aree “comunque” precluse alla caccia (comma 3, art.10, L.157/92) sia gli istituti di protezione (comma 8, art.10, L.157/92).

### **3.2 Obiettivi**

In base alla valutazione introduttiva, è chiaro che per pianificare la gestione faunistica su vasta scala si debba “parlare tutti la stessa lingua”, ossia attribuire un significato preciso e univoco alla valutazione della superficie territoriale, altrimenti non si garantiscono i basilari criteri oggettivi (Doc. Or. INFS, 1992). In sostanza è necessario definire: a) quali elementi del soprassuolo facciano parte del “T.A.S.P.”; b) un criterio di calcolo di questi elementi, oggettivo e ripetibile; c) quali superfici territoriali vadano considerate come aree “comunque” vietate all’attività venatoria.

### **3.3 Definizione del T.A.S.P.**

Dato che la superficie territoriale reale è difficilmente misurabile, una possibilità di calcolo per approssimazione è rappresentata dalla proiezione del territorio su un piano (rappresentazione cartografica), che fornisce il dato cd. “topografico” (Superficie topografica = S.T), comprendente la totalità degli elementi territoriali di soprassuolo. Lo scorporo dalla S.T. delle superfici relative ad elementi fisionomici superficiali non interessanti a fini faunistici, potrebbe portare al calcolo del territorio “utile” a fini faunistici, ossia del T.A.S.P.. La Regione Piemonte (DGR. n. 179-45728 del 8/05/1995 e s.m.i., allegato 1, punto A: “*definizione della superficie agro – silvo – pastorale*”) ha infatti fornito alcuni precisi ragguagli sugli elementi di soprassuolo da non includere nel T.A.S.P., che si sono fatti propri nelle elaborazioni del presente piano.

In base alla suddetta norma il T.A.S.P. viene determinato a partire dalla S.T., mediante sottrazione della superficie occupata da: fabbricati, infrastrutture di urbanizzazione (strade, ferrovie, ecc.), terreni sterili per natura (nude rocce, ghiacciai, nevai, ghiaietti). Fanno invece parte del T.A.S.P. le acque, i terreni improduttivi dal punto di vista agrario (saline, torbiere, cave, ecc), i terreni agrari e forestali non costituenti aziende (terreni abbandonati, orti, parchi).

Il problema centrale per tale determinazione è la disponibilità di database contenenti tali informazioni sul soprassuolo e, in aggiunta, che il dato sia sufficientemente aggiornato. Accertato questo requisito preliminare, con l’avvento dei sistemi informativi territoriali (*GIS*) l’elaborazione rappresenta un passaggio, pur complesso, ma oggettivo e ripetibile.

### **3.4 Calcolo delle superfici di interesse faunistico – venatorio in Provincia di Cuneo**

In generale il calcolo delle superfici delle aree interessate da un piano faunistico venatorio deve rispondere alle seguenti domande:

Quanto ? (per ogni zona in considerazione fornire un numero ed un’unità di misura di superficie);

Dove ? (poter georeferenziare il quanto, dare una posizione precisa all’area di cui si è calcolata la superficie nello spazio geografico);

Come ? (il metodo di calcolo deve essere chiaro e ripetibile).

Nello specifico il calcolo di tutte le superfici nel presente PFVP ha tenuto conto dei seguenti obiettivi:

Ottenere i valori di superficie di tutte le aree in gioco nel PFVP (es. superfici di ATC e CA, zone protette, fasce di rispetto, ecc.);

Ottenere valori omogenei, che possano cioè essere sommati e sottratti tra loro (es. poter correttamente sottrarre dalla superficie topografica di un ATC le tare improduttive);



Ottenere valori georeferenziati (es. poter rappresentare in una mappa tutte le aree occupate da strade e da case all'interno di una zona vietata alla caccia);

Uniformare le diverse fonti cartografiche, correggendo le incongruenze (es. zone classificate a Parco leggermente sovrapposte a zone istituite ad Azienda Faunistico Venatoria, a causa della diversa provenienza dei dati.

Nel seguito viene descritta, in linguaggio non tecnico, la procedura impiegata per il calcolo delle superfici, rinviando i dettagli più tecnici e specialistici (procedure, software, ecc.) a specifiche richieste che gli addetti ai lavori interessati potranno formulare alla Provincia.

### **3.4.1 Fonti cartografiche usate**

Il primo problema affrontato è stata la scelta di una base cartografica sulla quale rappresentare tutte le zone del PFVP (ATC, CA, istituti di protezione, ecc.).

La Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) della Regione Piemonte risponde bene alle seguenti esigenze:

tutto il territorio della Provincia di Cuneo è rappresentato;

deriva da una restituzione di un rilievo aereo effettuato alla fine degli anni 80 inizio 90, quindi, rispetto alle carte militari (IGM), relativamente recente;

la scala di acquisizione, 1:10000, consente un ottimo dettaglio per le elaborazioni necessarie al PFVP;

è geograficamente corretta, con errori di rilevamento e restituzione ininfluenti per i fini del PFVP;

l'informazione geografica è organizzata a livelli o strati (livello delle strade, livello degli edifici, livello delle acque, ecc.) estraibili e trattabili separatamente;

è facilmente reperibile sia su supporto cartaceo, che in formati elaborabili dai PC (Gis); è di uso immediato (una foto satellitare deve prima essere interpretata).

Per contro si deve tenere conto di alcuni difetti:

la toponomastica non è ovunque corretta;

esistono alcuni localizzati errori nell'attribuzione delle entità geografiche ai diversi livelli informativi;

esistono alcuni errori nelle quote;

alcune strade secondarie non sono state riportate (es. strade all'interno di boschi, non visibili nelle fotografie aeree).

Il bilancio tra pregi e difetti risulta comunque ampiamente a favore dei primi e l'uso della CTRN come base per il PFVP ha consentito di avere elaborazioni su dati omogenei, non possibili con coperture cartografiche parziali del territorio provinciale (es. carte forestali).

Le altre fonti cartografiche usate per la stesura del PFVP sono state le seguenti:

Aree protette (PN, AA, RNS, ZS), fornite dall'Assessorato Regionale ai Parchi;

Aziende Faunistiche Venatorie e Agri-Turistico Venatorie, fornite dall'Assessorato Regionale Caccia e Pesca.

### **3.4.2 Superficie Territoriale (ST) di ATC, CA e istituti di protezione**

È la superficie topografica dell'elemento considerato, che rappresentando l'area proiettata su un piano, non tiene conto della forma e pendenza del terreno (avvallamenti, cime, creste, ecc.). Ai fini del PFVP è al lordo di aree occupate da fabbricati, strade, corsi d'acqua, ecc. (cfr.par.1.4.3). Non è quindi tutta la superficie che un cacciatore può calpestare né, tanto meno, la superficie che un animale selvatico ha potenzialmente a disposizione.

a) Contorno della Provincia di Cuneo. Fonte dato: CTRN.

b) Zona Alpi/Pianura. Suddivisione dei poligoni rappresentante la provincia con digitazione a video, in scala 1:5000 o maggiore, della linea di divisione descritta nella DGR n. 179-45728 del dell'8 maggio 1995.

c) ATC/CA. La costruzione dei confini si è basata sulle entità poligonali dei comuni della Provincia di Cuneo generati dai dati CTRN. Si sono controllati i contorni degli ATC e CA sulla base della cartografia approvata con DGR n. 179-45728 del dell'8 maggio 1995. Per le zone dubbie si è fatto ricorso a informazioni fornite dal Servizio di Vigilanza Provinciale.

d) Istituti di divieto (AA, OAP, PN, ZRC, RNS, ecc.). Le zone previste dalla L. 157/92 sono state digitalizzate a video (scala 1:5000 o maggiore), usando come base cartografica i raster CTRN. Alcuni istituti di divieto sono stati forniti dai proponenti (ATC/CA) già su supporto informatico e opportunamente convertiti. Per quanto riguarda la zonazione dei parchi (PN, RNS, ZS, AA) e delle AFV/ATV, si è proceduto come segue:

- 1) controllo della congruità topologica fra i diversi tematismi (es. un'area istituita a PN può essere adiacente ma non sovrapposta a un'area istituita a AFV, una ZRC può essere adiacente ma non sovrapposta (neppure di pochi metri) a una zona di addestramento cani; fanno eccezione le zone ZS del Parco del Po, che possono essere sovrapposte da aree ZRC, OAP, AFV, ecc.);
- 2) le aree AA, ZS, RNS, PN, AFV, ATV non completamente contenute in un unico ATC o CA, sono state divise in modo da avere due o più aree adiacenti del medesimo tipo ma comprese in ATC/CA diversi. A causa delle operazioni effettuate la superficie territoriale di PN, AA, ZS, RNS, AFV e ATV ha subito leggere modifiche.

### **3.4.3 Superficie occupata dai fabbricati (SE), da strade (SS), da fiumi e Laghi (SA), da rocce nude, morene, ghiacciai, nevai, zone sabbiose o pietrose (SR)**

E', nell'insieme, la superficie improduttiva (Imp); per definizione è esclusa dalla superficie "agro" (cioè superficie agraria, coltivazioni erbacee ed arboree) "silvo" (superficie dei boschi, superficie occupata dalla selvicoltura), "pastorale" (superficie dei pascoli o comunque aree destinate alla pastorizia, anche in alta quota). In parte rappresenta anche la superficie non calpestabile dal cacciatore (SE, SS). La somma di tutte queste aree costituisce "l'improduttivo"; si noti che questa grandezza è "improduttiva" ai fini della densità venatoria e ai fini del computo della percentuale di territorio Agro-Silvo-Pastorale da proteggere, ma non ai fini degli animali (il Camoscio vive anche sulle rocce, gli anatidi hanno bisogno di specchi d'acqua!).

L'improduttivo è stato quindi ripartito tra gli ATC e i CA della Provincia; la ripartizione effettuata non è stata aritmetica, ma spaziale.

Analogamente si è calcolato quanta superficie è occupata dall'improduttivo all'interno delle zone a divieto di caccia. (AA\_imp, OAP\_imp, PN\_imp\_ZRC\_imp, ecc.)

### **3.4.4 Territorio Agro-Silvo Pastorale (TASP) e superfici nette delle aree istituite a divieto di caccia**

Il TASP è dato per differenza tra la ST e l'Imp, per ogni tipologia di area.

Così, con tutta analogia, per ogni zona di divieto di caccia, è stata sottratta dalla superficie topografica (AA, BM, RNS, OAP, ZRC, ecc.) ai rispettivi valori (AA\_imp, BM\_imp, RNS\_imp, OAP\_imp, ZRC\_imp, ecc.) di superficie improduttiva come sopra definita, ottenendo l'area Agro Silvo Pastorale "netta" (AA\_netta, BM\_netta, RNS\_netta, OAP\_netta, ZRC\_netta, ecc.).

### **3.4.5 Definizione e calcolo della superficie oggettivamente già preclusa all'esercizio venatorio in Provincia di Cuneo**

Come previsto dal comma 3, art.10, L.157/92, esistono aree, per legge, precluse alla caccia, il cui computo rientra nella percentuale di territorio da adibire a protezione provinciale (cfr. prec.). Esse vengono definite Fasce di rispetto (FR)<sup>1</sup>. Sono state considerate come tali le seguenti aree:

- a) una fascia di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro;
- b) una fascia di 50 metri da strade carrozzabili;
- c) una fascia di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria;

Con l'elaborazione informatica è stato possibile il calcolo dei valori di cui sopra, al netto della superficie delle strade, case, fabbricati, ecc., già calcolati per ottenere il TASP. Per questo motivo, la superficie indicata con FR è superficie Agro-Silvo -Pastorale vietata alla caccia e, ai sensi dell'art. 10 commi 3 e 4 della L. 157/92, va computato nelle percentuali di protezione del territorio.

## **4. ELENCO DEGLI ISTITUTI TERRITORIALI PREVISTI NEL PRESENTE PIANO**

L'elenco degli Istituti proposti nel seguente piano (con indicazione della tipologia d'indirizzo, dell'ambito territoriale di pertinenza e della superficie agro-silvo-pastorale) viene presentato nell'allegato 1 fuori testo.

## **5. QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLA RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Il quadro d'insieme relativo alla destinazione differenziata del territorio provinciale prevista dal presente PFVP, viene proposto nella tabella costituente l'Allegato 2 alla relazione tecnica.

In questo capitolo si riferiscono i risultati delle elaborazioni territoriali precedentemente descritte, che uniti a quelli già presentati per ogni istituto, potranno costituire un *data base* comune a livello provinciale ai fini di future pianificazioni faunistico – venatorie. Si pensi, per esempio, alla scala di programmazione sub provinciale rappresentata dai “Piani Programmatici per la Gestione degli Ungulati – P.P.G.U”, che CA e ATC dovranno riproporre nel corso del prossimo anno.

Nella tabella proposta in allegato 2 alla relazione tecnica si esibiscono pertanto i risultati di tutte le elaborazioni mirate, condotte mediante i metodi precedentemente descritti, certi di offrire agli ATC e CA della Provincia di Cuneo un valido strumento da utilizzare nelle prossime pianificazioni faunistico – venatorie sul territorio di competenza.

---

<sup>1</sup> N.B.: nelle FR è vietato non solo "ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica" ma anche il solo "vagare o soffermarsi" con i mezzi destinati alla caccia o in attitudine di ricerca della fauna selvatica.

## **6. CARTOGRAFIA**

La cartografia del PFVP è costituita da:

- un quadro d'insieme generale, ad ampia scala e su supporto cartaceo, rappresentante tutta la Provincia di Cuneo;
- la cartografia di dettaglio, a scala di dettaglio e su supporto informatico, rappresentante ogni singola zona prevista dall'art. 10 L. 157/92 (OAP, CP, ZRC, ZAA, ZAB, ZAC, ZAD).

**SI PRECISA CHE MALGRADO LE ZONE ISTITUITE A PN, RNS, AA, ZS, ATC, AFV SIANO INSERITE NELLA CARTOGRAFIA DEL PFVP PER UNIFORMITÀ E COMPLETEZZA, QUESTE RAPPRESENTAZIONI NON COSTITUISCONO PER ALCUN MOTIVO DELLE CARTE UFFICIALI PER LE CITATE ZONE, ESSENDO QUESTE ISTITUITE E/O RINNOVATE DALLA REGIONE PIEMONTE.**

**PER QUANTO RIGUARDA INVECE LE ZONE CLASSIFICATE COME OAP, ZRC, CP, ZAA, ZAB, ZAC, ZAD, LA CARTOGRAFIA DEL PFVP COSTITUISCE CARTOGRAFIA "UFFICIALE", APPROVATA DAI COMPETENTI ORGANI. PERTANTO L'EFFETTIVA DELIMITAZIONE SUL TERRITORIO DELLE ZONE CLASSIFICATE OAP, ZRC, CP, ZAA, ZAB, ZAC, ZAD, DOVRÀ SEMPRE UNIFORMARSI ALLA PRESENTE CARTOGRAFIA.**

# **CORPO DELLE APPENDICI**

## **TECNICO – REGOLAMENTARI**

Esso è costituito da:

### **Introduzione generale**

### **Appendici tecniche**

1. Sintesi delle linee guida approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 32-8 del 24 giugno 2002 e relativa attività
2. Linee guida per il miglioramento ambientale e criteri per incentivazione alla tutela e ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica
3. Linee guida per l'immissione/cattura della fauna selvatica sul territorio provinciale
4. Regolamento per l'istituzione delle zone di addestramento e gara dei cani da caccia
5. Regolamento per la determinazione del risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole all'interno degli istituti di protezione
6. Linee guida e regolamento per la gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica
7. Linee guida per il controllo di alcune specie selvatiche sul territorio della Provincia di Cuneo

## **INTRODUZIONE GENERALE ALLE APPENDICI TECNICO REGOLAMENTARI**

La gestione della fauna selvatica implica, preliminarmente, quella dell'ambiente: la scomparsa delle caratteristiche di un ambiente favorevole ad una determinata specie ne determina la diminuzione e l'eventuale assestamento su livelli inferiori o addirittura l'estinzione locale. La conservazione dell'ambiente o il suo recupero e miglioramento a fini faunistici è quindi lo strumento principe di una saggia politica di conservazione della fauna.

Su questi principi tutti concordano da decenni, ed in effetti le attuali leggi in materia faunistico - venatoria ne fanno una delle principali bandiere, tanto che il recupero dell'equilibrio ambientale - faunistico in Piemonte risulta il primo scopo enunciato dalla Legge Regionale (art.1, c.2 – punto a - L.r. 70/96). Peccato che, in realtà, siano pochissime le esperienze efficaci fino ad ora condotte in porto e che i fondi previsti dalle leggi a sostegno, per esempio, dei miglioramenti ambientali, in realtà non siano ancora stati attivati (eppure si parla di finalizzare le risorse economiche a questi scopi, art.1, c.2 – punto e - L.r.70/96). In altri passi di legge si parla di necessità di consentire il prelievo compatibilmente con l'effettiva consistenza e capacità di riproduzione della fauna selvatica (art.1, c.2 – punto f - L.r.70/96), mentre poi si assiste al continuo rilascio di animali, decine di migliaia ogni anno nella sola provincia di Cuneo (soprattutto lepri, fagiani e starne), senza che ci si preoccupi di capire “quale fine facciano” in realtà sul territorio e quali effetti possano indurre sull'ecosistema.

Questi esempi servono a denunciare un aspetto inquietante della normativa faunistico – venatoria: un profondo divario tra l'enunciato, formalmente ineccepibile, e l'attuazione, che pare legata mani e piedi ad una sorta di *status* non rinnovabile. Ogni confronto tecnico viene risolto, o evitato, con i soliti luoghi comuni: «si è sempre fatto così», «non c'è più l'habitat», «nelle ZRC non si è mai catturato nulla, dunque non servono».

Per questi motivi, nello stilare la parte tecnico – regolamentare del piano faunistico ci siamo chiesti se non fosse fondamentalmente inutile scrivere altri documenti sui miglioramenti ambientali, o sulla gestione degli Istituti di protezione, o sull'istituzione di zone di addestramento cani, oppure, ancora, parlare di corrette pratiche di immissione faunistica ... se si sa a priori che le proposte verranno in gran parte ignorate, o, ancor peggio, che si devono lasciare aperte le solite scorciatoie per i “furbi”.

La risposta a suddetto quesito è arrivata decisa. La Provincia di Cuneo intende cambiare la logica di alcune prassi gestionali, che paiono in aperto contrasto con le finalità e gli articoli di legge. Negli ultimi anni ha realizzato autonomamente specifiche verifiche gestionali che hanno convinto della necessità di cambiare alcune abitudini, consistenti in pratiche di facile attuazione ma con nessun riscontro biologico e/o venatorio positivo, anzi a forte rischio faunistico – ambientale. E' una scelta coraggiosa, che si illustrerà a fondo nelle seguenti appendici regolamentari, e che chiama a raccolta non solo il mondo venatorio, ma anche le associazioni agricole, le Amministrazioni pubbliche territorialmente competenti, gli ambientalisti e quant'altri interessato ad un ambiente “saggiamente governato”. La scommessa, in estrema sintesi, è quella di gestire il territorio al fine di ricavarne la massima produttività faunistica, a beneficio di tutte le componenti sociali e con ampie ricadute economiche locali.

Pertanto le seguenti linee guida e regolamenti aspirano non solo ad aggiungere altra carta alla enorme mole di documenti del settore, alcuni ben più ampi ed approfonditi (basterebbe rimandare a questi

senza bisogno di aggiungere nulla), ma si pongono come una proposta operativa per i comitati di gestione che vogliano sperimentare nuove e più consapevoli possibilità gestionali, prendendo spunto anche da esperienze positive nella stessa provincia di Cuneo.

Da dove si è partiti per una tale, decisa, risoluzione? Qualche tempo fa una semplice analisi dei costi / benefici delle pratiche comunemente adottate dagli ambiti territoriali di gestione (ATC e CA) ha incuriosito il Settore Tutela Fauna. Infatti quote variabili tra il 40 e il 60 % dei bilanci annuali viene attualmente destinato ad acquisto di selvaggina per il cd. ripopolamento. Su base provinciale si tratta almeno di 500.000 € / anno. Dall'anno istitutivo ad ora gli enti di gestione venatoria della provincia di Cuneo hanno speso almeno 3.500.000 €. Gran parte di queste somme hanno raggiunto destinazioni extra provinciali e ciò costituisce motivo di ulteriore rammarico, per l'occasione perduta di investimento locale.

A fronte di queste cifre l'unico beneficio osservabile è costituito da un presunto mantenimento dei carnieri a livelli accettabili, aspetto che risulta veramente non commisurato al costo, perché:

- è accertato che la “ripresa venatoria”, ossia il numero di capi che viene prelevato nella stagione venatoria successiva al rilascio, è significativamente minima (medie accertate pari al 5 – 8% sulle lepri di rilascio invernale, e al 20 – 25% sui fagiani di rilascio estivo, ma il rilascio estivo potrebbe solo avvenire nell'ambito degli istituti di protezione!);
- è accertato che la circolazione indiscriminata di fauna per ripopolamento porta con sé rischi sanitari epidemici sia per le popolazioni animali, selvatiche e domestiche, che per l'uomo (recente l'isolamento di *brucella suis*, biotipo 2, da lepri apparentemente d'importazione, e di *brucella suis*, biotipo 1, in cinghiali – quest'ultima patogena anche per l'uomo).
- è accertato che la disponibilità di prede “facili”, rappresentate da soggetti disambientati e gettati in massa sul territorio, costituisce uno dei fondamentali motivi di accrescimento delle popolazioni di predatori negli ultimi decenni, con aumentato pericolo anche per i soggetti “stanziali”;
- è infine accertato che, con tale pratica, casuale e non soggetta a programmazione, dettata spesso dalla pura convenienza economica del momento, non si va da nessuna parte. Infatti con tale genere di immissioni non si costituiscono, né si potenziano, le popolazioni naturali. Il vero fattore limitante di queste resta, e resterà sempre, l'idoneità ambientale.

In ultimo ancora una considerazione: se parte dei fondi attualmente utilizzati per l'acquisto di selvaggina venissero investiti costantemente sul territorio provinciale, in monitoraggio e miglioramenti ambientali, ma anche nell'allevamento locale di soggetti da immissione di potenziamento (cfr. succ.), a fronte di un finanziamento stabile al comparto agricolo di entità annuale non trascurabile, si potrebbe realizzare quell'alleanza strategica tra utilizzatore primario del territorio (conduttori dei fondi) e utilizzatore secondario (cacciatore) che porterebbe al settore faunistico – venatorio un equilibrio duraturo.

## **SINTESI DELLA PROPOSTA GESTIONALE**

### **emergente dall'attuazione degli indirizzi tecnici del PFVP**

I documenti presentati nel corpo delle Appendici sono i seguenti:

- la "sintesi delle linee guida approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 32-8 del 24 giugno 2002 e relativa attività";
- le "linee guida per il miglioramento ambientale e criteri per incentivazione alla tutela e ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica" e relativo "regolamento";
- le "linee guida per l'immissione/cattura della fauna selvatica sul territorio provinciale" e relativo "regolamento";
- il "regolamento per l'istituzione delle zone di addestramento e gara dei cani da caccia";
- il "regolamento per la determinazione del risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole all'interno degli istituti di protezione";
- le "linee guida per la gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica" e relativo "regolamento";
- le "linee guida per il controllo di alcune specie selvatiche sul territorio della Provincia di Cuneo" e relativo "regolamento";

Un filo logico collega tutti i suddetti elaborati, il cui manifesto programmatico è stato già reso pubblico all'atto della pubblicazione del n.1, lo scorso anno, sotto forma di istruzioni per la presentazione di proposte nella destinazione differenziata del territorio.

La logica è molto semplice, e riguarda tutto il territorio sottoposto alla competenza provinciale (non si affronta il discorso delle Aree di caccia specifiche, di competenza regionale):

- la legge conferisce ad ogni istituto una propria funzione, molto chiara: dunque ogni istituto va trattato secondo il modello gestionale previsto per legge. La protezione nelle Oasi e nei centri pubblici di riproduzione della fauna, il ripopolamento e la cattura nelle omonime zone, l'addestramento e le gare dei cani nelle apposite zone. Sembra di dire delle ovvie banalità, ma decenni di esperienza pregressa insegnano che non sempre sono stati rispettati questi principi basilari;
- la legge prevede la necessità di aumentare le capacità produttive del territorio a fini faunistici: così chi intende gestire gli istituti di competenza provinciale deve progettare interventi in tal senso;
- la legge prevede la necessità di catturare animali localmente per potenziare le popolazioni in territorio venabile: anche in questo caso chi intende gestire le ZRC deve impegnarsi in un protocollo progettuale;
- immettendo fauna proveniente da zone non sottoponibili a controlli sanitari/genetici diretti si corrono rischi incontrollabili: tale prassi si proibisce;
- immettendo soggetti allevati localmente, controllati in modo diretto, ambientati secondo un modulo preciso si possono ottenere discreti risultati: tale prassi si favorisce;
- la legge prevede l'istituzione di Zone di addestramento cani con facoltà di ritorno economico per i gestori: favoriamo tali forme di reddito integrativo;
- la legge lascia la facoltà di decidere se le Zone di addestramento cani siano interdette alla caccia o meno: il proponente gestore decida secondo le necessità locali e le tipologie proposte;



- le gare cinofile vanno svolte in luoghi dove ci sia buona presenza di animali: nelle Zone di addestramento cani, rispettando un protocollo prefissato, sarà possibile immettere fauna autoctona nei periodi concessi alla attività agonistica;
- la legge consente un controllo pianificato di alcune specie di predatori: si realizzino piani efficaci in tutti gli istituti dati in gestione, comprese le zone di addestramento cani;
- i danni agricoli negli istituti di protezione vanno pagati dalla Provincia o dagli enti convenzionati: in presenza di piani di gestione organici, dotati di monitoraggio continuo con azione preventiva, si garantiscono maggiormente i conduttori dei fondi. Inoltre si instaura un rapporto diverso con gli agricoltori che permette una diversa considerazione del concetto di “incentivo”: la produzione faunistica può costituire una voce interessante della redditività agricola;
- il cinghiale non può stazionare all’interno di istituti di protezione: i comitati di gestione che avranno territori in affidamento possono adottare e gestire adeguati sistemi di controllo, in autonomia decisionale (nel rispetto delle produzioni agricole).

Non ci si aspetta una strada in discesa ma si lancia una proposta: sperimentare a livello provinciale una “nuova via”, che consiste nel tentativo di rendere operativi i dettami legislativi pur già esistenti e degni di massimo rispetto. La strategia di indirizzare le risorse verso una crescita dei quadri tecnici collettivi e degli investimenti locali sicuramente premierà sul lungo periodo, soprattutto nella misura in cui sarà condivisa e migliorata da tutta la comunità cuneese interessata (strada facendo si potranno adottare dei correttivi in base alle segnalazioni degli Enti coinvolti).

***APPENDICE n.1***

**SINTESI DELLE LINEE GUIDA PER LA  
FORMULAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE  
DEGLI ATC / CA E RELATIVO ITER**

Riferimento ed interconnessione con altri documenti del PFVP:

linee guida immissioni e catture di fauna selvatica (appendice n.3);

regolamento zone di addestramento e gare per cani da caccia (appendice n.4);

linee guida gestione istituti di protezione (appendice n.6);

linee guida controllo di alcune specie selvatiche (appendice n.7);

## **APPENDICE n.1**

### **SINTESI DELLE LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DEGLI ATC / CA E RELATIVO ITER SEGUITO**

(approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 32-8 del 24 giugno 2002)

#### **Presupposto normativo e iter seguito**

Considerato che l'articolo 10 della L.157/92, c. 7, 8, 9, 10 e l'articolo 6 della legge regionale 70/96, come già indicato precedentemente, dispongono che le Province attuino una pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale mediante i Piani Faunistico-Venatori, considerato che l'articolo 17 della L.r.70/96, c.2,3,4,5 attribuisce agli ATC / CA la funzione di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di competenza, considerato che nei Comitati di gestione di ATC e CA è rappresentata la totalità delle parti sociali interessate alla pianificazione faunistico – venatoria,

l'Assessorato Tutela Fauna ha ritenuto di indirizzare ai Comitati di gestione degli ATC / CA della provincia di Cuneo un documento preliminare ufficiale, sotto forma di "istruzioni regolamentari" con annesse linee guida tecniche. Si trattava del "Regolamento per la formulazione di proposte da parte degli Enti di gestione del territorio sottoposto a caccia programmata". Esso si proponeva di semplificare e rendere omogenea la raccolta delle proposizioni di destinazione differenziata del territorio formulate dagli enti suddetti, prima di passare alla successiva valutazione ed elaborazione a livello provinciale, in vista della stesura del presente PFVP.

Dopo essere stato formalmente presentato al "Comitato Consultivo Provinciale per la tutela e la gestione della fauna selvatica", nella seduta del 26 marzo 2002, tale documento è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32-8 del 24 giugno 2002, e notificato ai Comitati di gestione di ATC e CA, con nota prot. 35096 del 16 luglio 2002. Il giorno 25 luglio 2002 i rappresentanti degli Enti suddetti sono stati riuniti presso la Provincia per una illustrazione esplicativa delle istruzioni diramate e per formulare eventuali osservazioni di merito, che sono state successivamente tenute in debita considerazione. Infine entro la fine dell'anno 2002, salvo rare eccezioni, le proposte di tutti gli ATC / CA sono giunte effettivamente alla Provincia e sono state sottoposte ad attento esame per l'allestimento della definitiva proposta di destinazione territoriale contenuta nel presente PFVP.

#### **Sintesi del contenuto**

Il documento elenca in primo luogo le possibilità d'indirizzo gestionale del territorio soggetto a gestione programmata della caccia (tipologia di istituti previsti dalle attuali norme), secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 della L. 157/92, e definito al comma 8 della stessa norma, nonché ripreso dagli articoli 9, 10, 11, 13 e 16, comma 5 (aree di caccia specifica) della L.R. 70/96.

L'elenco di tali istituti viene illustrato nelle note 1 e 2 a piè di pagina 27.

Venendo ai criteri da seguire nella individuazione degli istituti, il documento prevede che gli ATC e i CA operino preliminarmente le seguenti valutazioni:

### **Priorità di valutazione**

L'individuazione dei territori da destinarsi agli istituti di protezione<sup>2</sup> o a zone a particolare regolamentazione<sup>3</sup> deve attenersi alle seguenti *priorità*, di seguito elencate in ordine di importanza:

1. *escludere* aree a spiccata vocazionalità per la specie Cinghiale (vale per tutti gli istituti compresi in nota 1 ma anche per le ACS),
2. *individuare* aree a spiccata vocazionalità per specie in situazione critica di conservazione: Lepre, Fagiano, Starna e Pernice rossa nelle fasce di pianura e collina e Lepre variabile, Pernice bianca, Fagiano di monte e Coturnice nella fascia di montagna (vale per tutti gli istituti compresi in nota 1 ma anche ai fini della creazione di ACS ungulati),
3. *individuare* aree in grado di garantire la produzione e la cattura di Lepre comune e Fagiano (vale per le ZRC),
4. *individuare* aree che consentano di ottimizzare la gestione degli ungulati e al contempo proteggere specie maggiormente sensibili (vale per le ACS),
5. *individuare* aree particolarmente frequentate a fini turistici e ricreativi nel periodo in cui si esercita l'attività venatoria (OAP anche di limitate estensioni e circoscritte al territorio interessato).

### **Analisi dei criteri di vocazionalità**

In considerazione di quanto espresso al punto precedente, si precisano i termini di riferimento per effettuare le valutazioni di vocazionalità in fase di elaborazione delle proposte.

Per le seguenti specie: lepre comune, fagiano, pernice rossa, lepre bianca, gallo forcello, pernice bianca, coturnice, nonché bovidi e cervidi, ci si riferisce al Piano Faunistico Venatorio in vigore nel quinquennio 1998/2002, che suddivide il territorio vocato, per ciascuna specie, su tre livelli decrescenti di idoneità (3, 2, 1).

Riguardo al cinghiale è doveroso un aggiornamento dei criteri di vocazionalità in seguito alle recenti rilevazioni di distribuzione e status della specie (con conseguenti danni) ed alla promulgazione di nuove norme specifiche (L.r.9/2000 e regolamento attuativo). L'impatto socio – economico di cui il cinghiale è responsabile impone di maturare un salto culturale: la presenza della specie è accettabile nella misura in cui si fonda sull'utilizzo di risorse naturali non altrimenti utilizzabili. Pertanto, in base a questo principio, ai fini dell'elaborazione di proposte sostenibili, il cinghiale non può attualmente distribuirsi in pianura così come nei fondovalle più intensamente coltivati. Per evitare che questo accada non si devono creare divieti di caccia finalizzati alla specie neppure nel restante territorio (evitare il rischio di aree "serbatoio"), soprattutto in territorio particolarmente vocato, che corrisponde alle seguenti caratteristiche:

prevalenza di boschi (siano essi di latifoglie, misti o di conifere),  
 abbondanza di frutti eduli (ghiande, castagne, faggiole, pinoli),  
 ricchezza dello strato cespugliare,  
 zone a buona copertura vegetazionale e con innevamento scarso (sulle Alpi versanti esposti a sud e a est, anche nel piano montano),  
 abbondanza di acqua,  
 suoli profondi e scavabili,

<sup>2</sup> Oasi di Protezione (OAP), Zona di ripopolamento e cattura (ZRC), Centro pubblico di produzione della fauna selvatica allo stato naturale (CP),

<sup>3</sup> Area di Caccia Specifica (ACS), Zona di addestramento cani di tipo A, B, C, D (ZAA, ZAB, ZAC, ZAD),

scarso disturbo antropico e di animali sinantropi.

Infine si illustrano alcune:

### **Note pratiche per l'allestimento delle proposte**

#### Rispetto delle priorità di cui in precedenza:

- In relazione alle priorità 1., 2., 4.: considerato lo status attuale delle popolazioni di ungulati sull'arco alpino e collinare, nonché le modalità di gestione indicate dalla Regione Piemonte (PPGU), non si ritiene necessario prevedere oasi per gli ungulati, men che mai per il cinghiale. E' più opportuno istituire aree di caccia specifica agli ungulati che aree a divieto venatorio assoluto. Questa soluzione consente, al contempo, la protezione dell'avifauna e della piccola mammalofauna tipica senza interferire sulla realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati,
- in relazione alla priorità 2.: oltreché in ordine alla vocazionalità del territorio, l'avifauna alpina e quella di ambiente collinare vanno protette in modo intelligente (non sono sempre necessarie grandi superfici, su cui ricadono inevitabilmente problemi nella gestione degli ungulati). Ad esempio, in zona alpina, si suggerisce il vincolo di zone dove esistano strade in quota, che rendono più facile il prelievo e ne esasperano gli effetti,
- in relazione al punto 3. - gestione della lepre comune e del fagiano: ZRC attive e redditizie come in altre realtà nazionali, vanno individuate in zone ottimali e non nell'improduttivo sterile o in aree comunque non vocate per tali specie (scegliere zone a vocazionalità 3).

Dimensioni degli istituti: non si può indicare un riferimento univoco, in quanto, sia in pianura che in montagna, si dovrà tenere conto della/e "specie bersaglio" da proteggere, degli obiettivi gestionali, nonché dei caratteri orografico – ambientali locali.

Come riferimento generale si tengano presenti i seguenti valori minimi consigliati:

- OAP per piccola fauna tipica: superficie non inferiore a 150 ha in pianura e a 250 ha in collina e montagna;
- ZRC (aree gestite per produzione e cattura di lepre comune e fagiano): non inferiore a 200 ha per tutte le tipologie territoriali;
- ACS ungulati: non inferiori a 500 ha.

Confini: la scelta dovrà cadere su aree che per orografia, confini naturali e confini artificiali risultino facilmente delimitabili.

## ***APPENDICE n. 2***

# **LINEE GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CRITERI PER INCENTIVAZIONE ALLA TUTELA E RIPRISTINO DEGLI HABITAT NATURALI E ALL'INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA**

Riferimento ed interconnessione con altri documenti del PFVP:

linee guida immissioni e catture di fauna selvatica (appendice n.3);

linee guida gestione istituti di protezione (appendice n.6);

linee guida controllo di alcune specie selvatiche (appendice n.7);

**APPENDICE n. 2**  
**LINEE GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E**  
**CRITERI PER INCENTIVAZIONE ALLA TUTELA E**  
**RIPRISTINO DEGLI HABITAT NATURALI E**  
**ALL'INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA**

(art.10, commi 7 e 8/g, L. 157/92 e art.6, comma 4, L.r.70/96)

**PREMESSA**

La legge nazionale 157/92 all'articolo 10 (Piani faunistico-venatori) tra gli altri compiti assegna alle province la predisposizione di "piani di miglioramento ambientale".

La legge regionale 70/96 agli art. 5 e 6 richiamando la norma prevista nella LN 157/92 e confermando alle province le prescrizioni previste da questa, al 1° comma dell'art. 7 prevede che ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel Piano Faunistico possa essere riconosciuto un contributo economico con le modalità e per i fini di cui agli art. 56 e 57 della legge medesima.

L'argomento in oggetto è stato sviluppato nei suoi termini generali dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con il documento di M. Genghini, 1994. "I miglioramenti ambientali a fini faunistici", Documenti tecnici, 16.

Tale documento chiarisce perfettamente il significato dei termini utilizzati, intendendosi per miglioramenti ambientali quelle misure che hanno lo scopo di ricreare condizioni ambientali distrutte o degradate dall'azione o dall'incuria dell'uomo. Essi fanno parte di una strategia più complessiva di conservazione, mirata a migliorare o ripristinare condizioni ambientali favorevoli e a ridurre o eliminare gli impatti maggiormente significativi causati dalle attività produttive sulla dinamica delle popolazioni selvatiche.

I miglioramenti ambientali a fini faunistici hanno quindi lo scopo di modificare i fattori antropici negativi, nell'intento anche di ridurre gli interventi artificiali di ripopolamento ed aumentando nel contempo le possibilità pabulari e di rifugio per la fauna selvatica presente.

Le leggi comunitarie, nazionali e regionali offrono opportunità di interventi e conseguentemente, di lavoro per gli addetti, con l'applicazione delle misure di miglioramento ambientale creando occasione all'originarsi di nuove imprese e/o di professionalità specifiche.

Nella prima parte di questo lavoro sono indicati i riferimenti legislativi utili per potersi addentrare anche operativamente nella problematica e citati i criteri e le misure degli incentivi previsti dalle normative. Nella seconda sono indicati gli aspetti tecnici essenziali che possono essere realizzati sul territorio provinciale, in senso generale e secondo le varie tipologie ambientali, di miglioramenti ambientali a fini faunistici. In ultimo si descrive un modello "tipo" di progetto nel miglioramento ambientale, che la Provincia intende lanciare come proposta di gestione sul territorio di propria competenza (istituti di protezione), ma, per estensione, anche laddove esistano zone comprese nella rete "natura 2000", non precluse all'attività venatoria ma sottoposte alla direttiva europea "Habitat"(cfr. oltre).

**PARTE PRIMA**

**INQUADRAMENTO LEGISLATIVO**

Il crescente interesse per i problemi ambientali, per la difesa della natura e della qualità della vita ha stimolato negli ultimi anni la definizione e approvazione di numerosi provvedimenti a favore dell'ambiente e delle risorse naturali. Tali provvedimenti derivano soprattutto dalla legislazione

comunitaria e secondariamente da quella nazionale, applicate poi a livello regionale. L'origine di queste normative è spesso diversa. Possiamo distinguere:

misure che derivano dalla legislazione venatoria

- legge nazionale 11 febbraio 1992, n° 157,
- legge regionale 04-09-96 n° 70;

misure ambientali per la protezione degli habitat e delle specie selvatiche

- legge 6 dicembre 1991, n° 394, "Legge quadro sulle aree protette";
- direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
- direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatica;

misure provenienti dal settore agricolo (regolamenti CEE). Riguardo a questo punto non ci si addentra in descrizioni di dettaglio perché si tratta di misure per "addetti ai lavori", in continua evoluzione. E' opportuna la loro citazione ma si invitano gli eventuali interessati a rivolgersi alle associazioni agricole o direttamente ai competenti uffici provinciali e regionali.

### **A) MISURE PREVISTE DALLA LEGGE 157/1992**

Rispetto alla precedente legislazione venatoria, la legge 157/1992 offre maggiori possibilità di intervento per la diffusione dei provvedimenti di miglioramento ambientale a fini faunistici. In particolare è stato dato maggiore spazio ed importanza agli interventi per l'incremento della produttività naturale del territorio attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali dello stesso, favorendo, in questo modo, l'aumento della riproduzione naturale delle specie selvatiche. A tale scopo la legge individua nei proprietari o conduttori dei fondi agricoli i principali destinatari delle sovvenzioni economiche a favore della fauna selvatica. L'applicazione di queste ed altre misure fornisce un notevole stimolo all'integrazione tra attività agricola e gestione faunistica del territorio, condizionando favorevolmente il futuro rapporto tra agricoltori e cacciatori sul territorio. La legge prevede un inquadramento degli interventi di miglioramento ambientale nell'ambito della programmazione faunistico-venatoria del territorio nazionale. In particolare l'art. 10 stabilisce che *"Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata .... al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio"*.

Gli obiettivi della pianificazione consistono perciò nella tutela delle specie selvatiche e nel miglioramento dei loro habitat, evitando sia un prelievo venatorio irrazionale, sia eccessive densità di selvatici.

Per quanto riguarda la salvaguardia ed il miglioramento degli ambienti naturali, in cui vivono e dipendono le diverse specie selvatiche, la legge prevede norme specifiche in cui vengono definiti, seppur spesso in modo abbastanza approssimativo, gli interventi da realizzare.

Il primo riferimento indiretto ai provvedimenti di miglioramento ambientale è individuabile nell'art. 1, c.5. Questo prevede l'istituzione da parte delle regioni e delle province di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna "...finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad essi limitrofi...". In queste aree dovranno realizzarsi misure di miglioramento ambientale prevedendo al "...ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi" favorevoli alla fauna selvatica.

Negli art. 10 e 14 si ha un riferimento preciso e significativo alle misure di miglioramento ambientale l'art 10 c.7, prevede infatti che "Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica.." e prosegue al c.8, lettera c, indicando come i piani faunistico-venatori debbano prevedere "... i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della



fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b)”, cioè le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

L’art. 14, C.11, relativamente agli ambiti territoriali di caccia, stabilisce che l’organismo di gestione “...programma interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

*la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per il territorio; le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;*

*la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;*

*la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni possibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.”*

Negli art. 15 e 23 infine si fa riferimento alle possibili fonti di finanziamento delle misure di miglioramento ambientale, affermando che “Per l’utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fine della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura delle amministrazioni regionali in relazione all’estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente”. (art. 15, c. 1), e che “I proventi della tassa di cui al comma 1 (tassa di concessione regionale) sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell’ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l’altro, la creazione di strutture per l’allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l’adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l’ambiente; la valorizzazione agri-turistica dei percorsi per l’accesso alla natura ed alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi”. (art. 23, c. 4).

In sintesi, la legge 157/1992 prevede che la gestione e la programmazione delle misure di miglioramento ambientale debba essere approntata in funzione della zonizzazione, o specializzazione territoriale, prevista dalla legge stessa.

Ogni istituto territoriale ha delle finalità specifiche e le fonti di finanziamento risultano altrettanto individuabili. A tale proposito si distinguono:

1. le aree protette definite dalla legge, cioè le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione della fauna;
2. gli istituti faunistico-venatori a gestione privata ma di interesse pubblico, vale a dire gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini (CA);
3. gli istituti a gestione privata, essenzialmente le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie ed i centri privati di riproduzione di fauna selvatica.

1 ) Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione - le province definiscono i piani di miglioramento ambientale, che vengono coordinati a livello regionale nell’ambito del piano faunistico-venatorio regionale.

I finanziamenti previsti a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici potranno derivare:

- dal fondo per le tasse di concessione regionale all’esercizio dell’attività venatoria (art. 23);
- dai provvedimenti agro-ambientali di origine comunitaria previsti nell’ambito dei piani zonali pluriennali delle singole regioni.

- 2) Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini - la programmazione degli interventi di miglioramento degli habitat e l'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici è di competenza dell'organismo di gestione dell'A.T.C. o C.A.. I finanziamenti per questi interventi potranno derivare:
- dal fondo per le tasse di concessione regionale all'esercizio dell'attività venatoria
  - (artt. 15 e 23);
  - dai proventi dei contributi economici richiesti ai cacciatori aderenti all'A.T.C. e/o C.A. (art. 14);
  - dai provvedimenti agro-ambientali di origine comunitaria previsti nell'ambito dei piani zionali pluriennali delle singole regioni.

I contributi ai proprietari o conduttori dei fondi agricoli, previsti dall'art. 15, c. 1, e derivanti dalle tasse di concessione regionale (art. 23), devono essere corrisposti “... *in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e valorizzazione dell'ambiente*”.

Appare evidente che un'utilizzazione efficace dal punto di vista faunistico ed ambientale di questi fondi dovrebbe premiare gli agricoltori che realizzano efficaci misure di tutela e valorizzazione dell'ambiente e non indistintamente tutti i produttori agricoli. Sovvenzioni generiche e diffuse, considerando i limitati fondi a disposizione, finirebbero per risultare economicamente insignificanti per i produttori agricoli, e inutili o insufficienti per gli scopi previsti.

- 3) Istituti privati di caccia - la legge stabilisce che istituzionalmente le aziende faunistico-venatorie debbano realizzare programmi per la conservazione ed il ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. A tal fine tuttavia, non sono previste sovvenzioni specifiche se non indirettamente, attraverso le misure agro-ambientali comunitarie. La distinzione, prevista dalla legge, tra aziende faunistico-venatorie, destinate alla gestione qualitativa, e aziende agri-turistico-venatorie, destinate più a fini produttivistici, dovrebbe essere favorita, nel primo caso, da sovvenzioni specifiche, o meglio, da facilitazioni fiscali che consentano di rendere economicamente conveniente anche la gestione naturalistica di questi comprensori.

## **B) MISURE AMBIENTALI RELATIVE ALLE AREE PROTETTE ED AGLI HABITAT**

1) Le zone vincolate previste dalla legge 394/1991 sulle aree protette, vale a dire i parchi e le riserve nazionali e regionali, svolgono un ruolo importante nella programmazione faunistica ed ambientale del territorio. Anche per queste aree infatti potranno essere previsti interventi di miglioramento ambientale: In particolare la legge prevede un coinvolgimento dei produttori agricoli attraverso contributi per la realizzazione di “.. attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale, ...” (art. 4, c. 1). Vengono previste anche misure di incentivazione per “.. opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio ...” (art. 7, c. 1) ed ancora, indennizzi per “.. vincoli... alle attività agro-silvo-pastorali” (art. 15, c. 2).

Tali interventi possono essere sovvenzionati attraverso:

- i fondi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali per le aree protette (legge 394/1991 e reg. CEE n. 1973/92), gestiti dalle amministrazioni pubbliche e dagli organi direttivi delle stesse aree (enti parco);
- i provvedimenti agro-ambientali di origine comunitaria previsti nell'ambito dei piani zionali pluriennali delle singole regioni.

2) Anche la Comunità Economica Europea ha predisposto una serie di provvedimenti per la protezione ed il ripristino degli habitat nell'ambito di aree protette esistenti o da realizzare. Dopo la direttiva 79/409/CEE, in cui vengono fatti precisi riferimenti a questo tipo di provvedimenti rispettivamente all'art. 4 e all'art. 3, la Comunità ha predisposto la direttiva 92/43/CEE che si pone

l'obiettivo di “.. contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato”. (art. 2).

A tale scopo “E’ costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale” (art. 3).

In particolare per garantire il mantenimento ed il ripristino degli habitat naturali e seminaturali la Comunità ha istituito uno strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) con il reg. CEE n. 1973/92. Tale strumento prevede che “.. per la protezione dell’habitat e della natura, il sostegno (finanziario) deve in particolare contribuire al cofinanziamento delle misure necessarie per mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione favorevole i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie nei siti interessati figuranti rispettivamente negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE...”.

La legislazione comunitaria e nazionale relativa alle aree protette ed agli habitat, evidenzia la necessità di un coordinamento per la definizione degli ambiti protetti lungo le rotte di migrazione (art. 1, legge 157/1992) e la rete ecologica Natura 2000 nella direttiva 92/43/CEE.

## **CONCLUSIONI PRIMA PARTE**

Poiché i fondi previsti dalle normative citate non risultano al momento attivati in maniera stabile, fatto che ha limitato l’iniziativa individuale e/o di organismi in questo campo, si ritiene di dovere dare un impulso fattivo mediante una decisa scelta gestionale. Pertanto, per quanto riguarda il territorio ricompreso negli istituti di competenza provinciale, la Provincia, ai fini del conferimento in gestione convenzionata agli ambiti territoriali di gestione, intende rendere obbligatoria l’adozione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale, ispirati ai criteri di queste linee guida. Tali criteri sono illustrati nella seconda e terza parte: indirizzi tecnici per l’esecuzione dei miglioramenti ambientali e modello di gestione “tipo”.

Questi criteri potranno assumere valore di riferimento anche per interventi eventualmente predisposti nel territorio ad attività venatoria consentita, sia negli ATC / CA che nelle AFV. Inoltre, per similitudine di finalità con gli istituti di protezione, sarebbe opportuna una analoga tipologia gestionale nelle zone “speciali” individuate dalla rete natura 2000 (di cui si allega un elenco in fondo al presente documento).

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI TECNICI GESTIONALI DEI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI**

#### **Introduzione al contesto ecologico: concetto di interconnessione degli habitat o “connettività ecologica”**

Lo studio della fauna presente nelle isole, in senso letterale, o nei cosiddetti “isolati ecologici” (es.: un bosco in mezzo ai coltivi), ha messo in luce la riduzione del numero di specie presenti negli ambienti isolati e di piccole dimensioni rispetto a superfici identiche di ambienti molto più estesi. Più precisamente, quanto più la superficie dell’isolato va riducendosi, e quanto più aumenta la distanza da ampie zone dello stesso ambiente - le quali costituiscono la fonte di possibili colonizzatori - tanto minore sarà il numero di specie presenti nell’isolato. Ciò è dovuto presumibilmente al seguente flusso di avvenimenti:

dimensioni necessariamente ridotte delle popolazioni di ogni specie presenti nell'isolato per l'ovvia riduzione dell'habitat a disposizione;  
fluttuazioni casuali delle popolazioni dovute a fattori naturali e/o antropici;  
estinzione locale di alcune di queste piccole popolazioni;  
mancata ricolonizzazione per impossibilità o bassa probabilità di arrivo di colonizzatori.

Naturalmente l'abilità di ricolonizzare un ambiente idoneo da parte di una specie è molto variabile nei diversi gruppi animali ed anche da specie a specie, ed a seconda della tipologia ambientale rimasta isolata.

In particolare, per la fauna dipendente da ambienti forestali, in pianura la frammentazione del bosco porta alla formazione di un mosaico ecologico con ridotte macchie di habitat idoneo circondate da estensioni di terreni inospitali. Alcune gruppi, come gli uccelli, almeno in teoria, possono facilmente attraversare le lacune fra residui di ambiente idoneo, ma per molte specie della fauna o della flora, anche piccole discontinuità possono risultare in barriere ecologiche invalicabili od almeno in severe limitazioni alla libertà di movimento. Va anzi ribadito che, anche per molte specie estremamente fragili, come appunto alcuni uccelli, lo stabilire una nuova popolazione riproduttrice in un'isolato è cosa molto diversa dalle possibilità di raggiungerlo, come dimostrato dall'assenza di popolazioni nidificanti di molti migratori sulle isole mediterranee - che pure vi troverebbero ambienti idonei - nonostante queste vengano sorvolate o visitate regolarmente nei periodi migratori. In pratica le specie con scarse capacità di dispersione e colonizzazione di nuove aree non sono in grado di sopravvivere a lungo col procedere della frammentazione. Il caso più emblematico nel cuneese è rappresentato dalla starna: con la situazione ecologica venutasi a creare sul finire degli anni sessanta si è praticamente estinta nel giro di un decennio. Così pure risulta molto remota l'ipotesi di una sua reintroduzione (salvo attivazione di un vasto progetto sperimentale), poiché non esiste una situazione di estesa idoneità ambientale ma di isolati puntiformi.

La connessione di ambienti isolati tramite corridoi ecologici, ovvero strette fasce di ambiente favorevole, per consentire o facilitare il passaggio di fauna (e flora), è, da più parti, ritenuto un mezzo efficiente per convertire sub-popolazioni isolate (e quindi a forte rischio di estinzione locale) in una singola unità demografica, ovvero una metapopolazione, migliorandone le possibilità di sopravvivenza. Un esempio concreto in questo senso è il risultato ottenuto per lo stambecco in provincia di Cuneo, grazie all'attività di reintroduzione mirata a creare corridoi di connettività ecologica tra piccoli ambienti a forte idoneità ambientale.

Una possibilità concreta in tal senso viene naturalmente offerta dai fiumi e le adiacenti fasce di vegetazione arbustiva ed arborea che sono considerati corridoi ecologici ottimali per una ampia gamma di organismi acquatici e terrestri.

Per assolvere al meglio queste funzioni la vegetazione riparia deve essere continua lungo le loro sponde e di ampiezza non eccessivamente ridotta. L'ampiezza di queste fasce naturalmente varia in funzione delle specie, ma si può ritenere che 25-50 m di vegetazione naturale o para-naturale ai margini di un corso d'acqua possano essere sufficienti.

Chiarito questo concetto si può affermare che con le attuali conoscenze è possibile indicare una serie di interventi agro - forestali di indubbio beneficio per le comunità faunistiche e l'aumento delle popolazioni locali di varie specie. Di seguito vengono indicati i principali interventi applicabili alle diverse tipologie ambientali. In ultimo si dedica un accenno ai problemi legati alla rete stradale, intesa come "elemento territoriale" suscettibile di miglioramenti a fini faunistici.

## **A) INTERVENTI APPLICABILI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI**

### **1) Zone di pianura intensamente coltivate**

In tale tipologia rientrano le zone destinate alle monocolture cerealicole (mais soprattutto) i fattori negativi, per la fauna selvatica, indotti dall'agricoltura intensiva sono rappresentati soprattutto da:

carezza di fonti trofiche naturali per lunghi periodi dell'anno;  
 utilizzo di sostanze chimiche dannose e di mezzi meccanici per gli interventi su tutta la superficie;  
 carezza di siti idonei alla riproduzione ed al rifugio.

In linea generale occorrerà incentivare le pratiche agricole a basso impatto ecologico.

Gli interventi ipotizzabili in tali contesti dovrebbero essere finalizzati a rimuovere tali fattori, compatibilmente con il normale espletamento delle attività agricole.

In sintesi essi possono essere così delineati:

#### ***1.1) Realizzazione e/o conservazione di siepi o di liste di suolo cespugliato ed erboso.***

La moderna gestione agricola ha infatti accorpato progressivamente piccoli appezzamenti in unità di maggiori dimensioni, eliminando le siepi perimetrali. In tali modo sono stati eliminati spazi preziosi per la nidificazione, il rifugio e l'alimentazione di molti selvatici. Le siepi, oltre che alla fauna, sono utili all'agricoltura, in quanto svolgono un'azione frangivento, impediscono l'erosione del suolo da parte di aria ed acqua, esercitano una azione regolatrice sulle falde acquifere, favoriscono un microclima più dolce che attenua gli effetti avversi del gelo della siccità e dell'umidità del suolo.

Altri elementi di questo reticolo favorevoli alla fauna sono:

- l'orientamento perpendicolare ai venti dominati,
- la presenza di un terrapieno che rialzi la siepe rispetto alla campagna circostante,
- la presenza di zone soleggiate,
- un'ampiezza di 2-2,5 m,
- presenza di vegetazione erbacea diversificata,
- presenza di arbusti che producono bacche,
- buon drenaggio del substrato su cui cresce la siepe,
- sfalcio dell'erba ai margini della siepe solamente al di fuori del periodo della nidificazione, manutenzione e contenimento ogni 2-3 anni e potatura di rinnovo ogni 10-15 anni.

Sarà inoltre utile la conservazione dei vecchi filari di alberi (gelsi e salici capitozzati in particolare), e ove scarsi o mancanti incrementarli lungo fossi e margini di campi.

#### ***1.2) Semina di colture a perdere o rinuncia alla raccolta di alcune coltivazioni su appezzamenti di piccola estensione.***

In questo modo si possono creare dei micro-habitat non interessati dalle lavorazioni agricole in cui gli animali possano trovare risorse trofiche (soprattutto in periodo invernale quando mancano completamente le fonti alimentari delle colture agricole), zone di rifugio e di nidificazione.

#### ***1.3) Incremento delle superfici ad incolto e gestione della vegetazione dei terreni messi a riposo.***

Con le politiche agricole comunitarie si sono diffusi i terreni agricoli ritirati dalla produzione. La vegetazione di questi terreni può essere spontanea oppure gestita con la semina di essenze utili ai fini faunistici. Nel primo caso avremo per i primi due anni lo sviluppo di un ambiente molto favorevole soprattutto per i fasianidi da un punto di vista trofico, col passare degli anni però a causa dell'infittirsi della vegetazione queste zone perdono la loro valenza alimentare pur mantenendosi ottime zone di rifugio. Nel secondo caso avremo numerosi vantaggi sia da un punto di vista faunistico (aumento zone di rifugio,

riproduzione, alimentazione) che agronomico (controllo delle infestanti, arricchimento della fertilità naturale del suolo con la semina di essenze azoto-fissatrici e con la erpicatura). La soluzione migliore sembra essere una alternanza tra questi due tipi di zone in modo da mantenere una copertura vegetale il più possibile omogenea.

**1.4) Modificazione dei sistemi di coltivazione con:**

- aumento della frammentazione delle colture (aumento della biodiversità)
- ripristino delle rotazioni colturali con cereali autunno-vernini e foraggiere (miglioramento dell'agro-ecosistema)
- minima lavorazione del terreno
- utilizzo dell'agricoltura biologica (non utilizzo di sostanze chimiche dannose)

**1.5) Controllo del tipo e modalità d'uso degli insetticidi utilizzati.**

Attento uso dei fitofarmaci, che, come noto, influiscono negativamente sulla fauna selvatica sia attraverso un'azione tossica diretta sia attraverso la distruzione di risorse trofiche importanti (ad esempio insetti ed erbe infestanti a loro gradite).

Gli effetti negativi possono essere di molto mitigati con alcuni accorgimenti:

- impiego di prodotti poco tossici per i selvatici;
- rispetto dei dosaggi e delle modalità d'uso prescritti.

**1.6) Precauzioni nell'espletamento di alcune pratiche agricole**

Le più rischiose per i selvatici sono la mietitura delle messi e la falciatura dei foraggi. Le perdite conseguenti a tali attività possono essere imponenti e sono certamente causa di grave diminuzione per molte specie di uccelli nidificanti al suolo nei coltivi (tra cui molte specie appartenenti alle famiglie dei Fasianidi, Alaudidi, Motacillidi, Emberizidi), nonché per le popolazioni di lepre.

Una prima misura di protezione, di facile applicazione, consiste nell'iniziare i lavori di sfalcio / mietitura dal centro del campo anziché dai bordi; gli animali vengono così progressivamente sospinti verso gli appezzamenti adiacenti. Nel caso contrario essi si ammassano verso il centro del campo, cercando riparo tra l'erba o le messi non ancora tagliate; le ultime passate della macchina risultano perciò esiziali.

Inoltre pratiche quali lo sfalcio delle cosiddette tare aziendali (bordi di strade, canali, fossi) che rappresentano zone importanti di rifugio ed alimentazione dovrebbero essere evitate, compatibilmente con le esigenze aziendali, nel periodo primavera-estate. Anche la pratica dell'aratura ed interramento delle stoppie (preziose fonti di cibo) dovrebbe essere posticipate.

Altra misura conosciuta riguarda il ricorso all'applicazione sulle macchine agricole delle cosiddette barre di snidamento, che inducono alla fuga l'animale prima del sopraggiungere del mezzo tagliente. Per alcune specie si può ipotizzare la tutela dei siti di nidificazione attraverso la salvaguardia di piccole porzioni di terreno; per altre, in casi estremi, si può procedere alla raccolta delle uova, abbandonate in seguito ai lavori, ed alla loro successiva incubazione con gallinelle-balia o con apposite macchine incubatrici.

**1.7) Incremento delle risorse trofiche ed idriche**

Tale intervento spesso risulta la carta vincente nei programmi di miglioramento ambientale. Può essere realizzato attraverso diverse vie, di seguito brevemente delineate.

- Raccolta parziale del prodotto con conservazione di piccole porzioni marginali di campo o delle parti meno produttive.
- Conservazione delle stoppie per un certo periodo tempo.
- Impianto di "unità biotiche", ovvero piccole isole di circa ¼ di ettaro di superficie, da sistemare là dove esistono vaste estensioni a monocultura. Esse hanno la finalità di fornire cibo e rifugio ai selvatici attraverso l'impianto di foraggi a perdere e di arbusti.

Infine è particolarmente in queste tipologie ambientali che può essere utile un controllo numerico con metodi appropriati dei corvidi, dei ratti (gen. *Rattus*), delle volpi, nonché dei gatti e dei cani randagi.

## 2) Zone coltivate a pioppeto

Si tratta di una coltivazione arborea molto diffusa nelle zone golenali, che potrebbe essere molto più idonea ad ospitare fauna se fossero presi alcuni accorgimenti di questo tipo:

- Incentivi ai coltivatori che lascino crescere uno strato arbustivo lungo i filari o, ancor meglio, fra i filari dei pioppi (anche su una piccola porzione del pioppeto). Ideale in questo senso un'alternanza di un filare decespugliato con le normali pratiche agronomiche ed uno dove i cespugli (ad es. sambuco, sanguinello, biancospino, cappello da prete ecc.) sono lasciati crescere liberamente.
- Controllo degli insetticidi utilizzati e dei metodi di applicazione.
- Controllo numerico dei corvidi.

## 3) Zone marginali

Molte zone collinari e pedemontane, caratterizzate da scarsa redditività agricola in special modo quelle di bassa quota nelle valli alpine, vengono progressivamente abbandonate e degradano rapidamente, soprattutto a causa dell'espansione di specie arbustive, che precedono la stadio di forestazione. In questo stato le aree marginali forniscono ben poche risorse trofiche a molte specie animali pregiate; vengono inoltre a mancare le carrarecce e gli spiazzati aperti sui quali parecchi selvatici sono soliti spollinarsi o asciugarsi al sole.

La bonifica ambientale di questa aree dovrebbe mirare a:

- impiantare specie foraggiere ed arbustive gradite ai selvatici;
- creare zone scoperte (sentieri, piste, spianate);
- ripristinare o costituire punti di abbeverata;

L'impianto di colture specifiche per i selvatici è uno dei cardini del successo dei programmi di miglioramento ambientale; esso deve tuttavia essere gestito con criteri adeguati. In sintesi le operazioni da effettuare saranno le seguenti:

- individuare sul territorio i punti in cui collocare tali appezzamenti: la loro distribuzione dovrà essere omogenea e dovrà tenere conto delle abitudini dei selvatici e del loro uso dello spazio. La condizione ideale è rappresentata dalla presenza di piccoli appezzamenti (minimo 500 mq, massimo 2000 mq) posti in posizione strategica;
- selezionare le colture in base caratteristiche del terreno, alla presenza di altre colture limitrofe, alle esigenze dei selvatici, al periodo dell'anno in cui si prevedono maggiori carenze trofiche;
- mettere in atto accorgimenti agronomici tali da consentire l'attecchimento ed una sufficiente produzione delle essenze seminate;
- migliorare la qualità foraggera degli appezzamenti già in uso, mediante la semina di appositi miscugli.

## 4) Zone umide

In provincia di Cuneo possiamo riconoscere le seguenti tipologie di zone umide di evidente interesse per la gestione dell'avifauna acquatica:

zone umide naturali: risorgive, acque correnti, lanche, laghi morenici, stagni, paludi associate ai laghi morenici, acquitrini e pozze periodiche, boschi umidi, boscaglie alveali;

zone umide artificiali: fontanili, canali e fossi, risaie, marcite, invasi di ritenuta, casse di espansione, laghi derivanti da scavi sotto falda di profondità superiore a 3-5 m, stagni derivanti da scavi artificiali di profondità massima inferiore a 3-5 metri.

L'importanza di tutte queste zone umide per l'avifauna, ne rende essenziale una loro attenta conservazione o, ove siano in atto fenomeni di degrado, il loro ripristino o riqualificazione naturalistica.

a) Nelle zone umide naturali lo sforzo prioritario è quello della conservazione e del rispetto, nei limiti del possibile, della naturale evoluzione che questi ambienti subiscono. Lungo il corso dei fiumi, ai fini faunistici, è rilevante la conservazione delle boscaglie ripariali, riparo ideale per la nidificazione di un rilevante numero di specie palustri, nidificanti nel sottobosco (esempio: Germano reale) o sugli alberi (Ardeidi). Aspetto critico può essere il fatto di costituire spesso ricetto per nuclei di cinghiale. Altro elemento utile è costituito dalle spiagge degli isoloni di ghiaia, per la nidificazione (per i generi *Sterna* e *Charadrius*) e per la sosta di Falacrocoracidi, Ardeidi, Anatidi e Caradriformi.

Stante il degrado di molte zone umide si renderanno spesso necessari i seguenti interventi:

- Conservazione delle caratteristiche ecologiche delle zone umide. In particolare si dovranno tutelare le lanche (bracci morti) associate ai principali corsi fluviali in particolare Tanaro, Stura di Demonte, Maira, Varaita, Po.
- Rigorosa conservazione di tutti i canneti superiori ad un ettaro e limitazione del disturbo nei pressi di queste zone umide. Tale divieto appare importante specialmente nelle lanche, la cui forma stretta ed allungata le rende particolarmente sfavorevoli alla sosta di fauna selvatica se il disturbo dovuto alla presenza di pescatori coinvolge l'intero perimetro. A seconda delle zone e del pregio della zona umida si potrebbe optare per un divieto totale di pesca oppure ad una sua limitazione per periodi o solamente su un tratto della zona umida da proteggere.
- Vincoli di protezione e forte limitazione del disturbo (dovuto soprattutto a mezzi fuori strada) per le spiagge ed i isoloni frequentati dai Caradriformi nidificanti.

b) Per le zone umide artificiali le linee di gestione sono diverse e dunque diversi gli interventi. Molti degli stagni e dei laghi artificiali creati per scopi diversi, si sono rivelati di grande importanza per la conservazione di molte specie di uccelli acquatici.

Gli elementi negativi di tali ambienti sono spesso rappresentati dal disturbo antropico o dalla conformazione delle sponde, spesso usate come discarica di materiali di ogni sorta. Poco costosi interventi di manutenzione potrebbero accrescere notevolmente il valore biologico di tali ambienti, salvandoli dal degrado.

Molte cave collocate lungo il decorso dei fiumi presentano il problema dell'eccessiva profondità e pendenza delle sponde. Modesti interventi di sistemazione delle sponde, che possano consentire l'inerbimento, incrementerebbero sensibilmente il valore biologico di tali cave, rispondendo ai dettami della legge regionale n. 69 del 1979.

Le indicazioni generali per il miglioramento di zone umide preesistenti sono simili a quelle previste per lo scavo di nuovi stagni. Gli elementi importanti sono:

- la profondità delle rive (massimo 15-25 cm, per 5-10 metri di estensione) e la loro pendenza, affinché si possa sviluppare la presenza di piante acquatiche emergenti, utili per la nidificazione;
- una zona più profonda, per la sosta e la ricerca del nutrimento per le anatre tuffatrici;
- la presenza di isolotti, utili ripari per la nidificazione al sicuro da predatori;



- la creazione di insenature che accrescano il perimetro dello stagno ed aumentino i ripari naturali.

Nell'esecuzione di progetti specifici di recupero ambientale per bacini artificiali si deve tenere conto della situazione ambientale e geografica, così, per linee generali, si dovranno prevedere:

- interventi di recupero di cave di argilla dimesse o in attività si dovranno generalmente favorire un maggiore sviluppo della vegetazione autoctona riparia, un netto aumento della lunghezza e complessità morfologica del perimetro, una sensibile riduzione dell'inclinazione delle rive, una riduzione della profondità al fine di consentire uno sviluppo della vegetazione acquatica, un aumento della produttività biologica e la possibilità di raggiungere il fondale da parte delle specie tuffatrici. A tale scopo si ricorda che per molte specie, e per ottenere un netto aumento della produttività, la profondità massima di 1,5 metri risulta ottimale. In questi bacini potrebbe inoltre essere prevista la creazione di isole di dimensione variabile al fine di favorire la nidificazione di uccelli acquatici al sicuro dai predatori terrestri.
- Interventi di gestione di laghi di cava al fine di aumentare l' idoneità alla sosta ed alla nidificazione degli uccelli. I problemi principali dal punto di vista faunistico derivano dal forte pendio di scarpata (superiore a 25°), dalla franosità delle rive ghiaiose, e dall'elevata profondità (in alcuni casi superiore a 50 m). Particolarmente importanti, ma difficoltosi, risultano quindi i lavori atti a rendere le rive più frastagliate e con pendio di scarpata decisamente meno ripido, idoneo alla messa a dimora di piante palustri (varie specie di bido, coltellaccio, carici, scirpi) che forniscono cibo e rifugio per gli uccelli acquatici. Sempre in questi bacini artificiali è molto utile la predisposizione di zattere galleggianti. Si tratta di strutture facilmente realizzabili con i materiali più vari, meglio se opportunamente ambientate disponendovi sopra terriccio e piante erbacee. Ancorate in punti sufficientemente lontani dalle rive, costituiscono isolotti tranquilli al riparo dai predatori sia per la sosta che per la riproduzione. Per quest'ultimo scopo possono rivelarsi utili anche nidi artificiali in vimini.
- Controllo del livello dell'acqua di stagni e bacini artificiali al fine di ottenere condizioni ideali a seconda del periodo biologico ed in relazione all'avvicinarsi dei migratori. L'uso di questa pratica può anche consentire un controllo dello sviluppo della vegetazione acquatica. Questa se presente in modo eccessivo tende a chiudere tutti gli specchi d'acqua svantaggiando gli anatidi, ma se troppo scarsa risulta insufficiente per fornire copertura e nutrimento a questi animali.
- Messa a dimora di nidi artificiali per anatidi, quali piattaforme galleggianti opportunamente ancorate o cesti di vimini di foggia opportuna adeguatamente sollevati dal pelo dell'acqua.
- Ripristino della vegetazione riparia lungo i corpi idrici; per canali e rogge risulta adatta la ricostituzione di fitte siepi di rovi che, associati ad altra vegetazione arbustiva, formano una barriera protettiva "anti-uomo" e assicurano la disponibilità di siti idonei alla nidificazione.
- Interventi di manutenzione delle lanche e delle morte al fine di evitarne l'interramento, conseguenza inevitabile se tali ambienti sono lasciati all'evoluzione naturale, ma spesso resa più veloce da interventi umani di vario tipo ed in particolare da scarichi di materiali inerte e movimenti terra abusivi. Lo sfalcio delle canne e la rimozione di materiale di deposito dal fondo sono particolarmente indicati per il ripristino di specchi d'acqua liberi e con diversa

profondità, in modo da creare ambienti favorevoli sia alle anatre tuffatrici sia a quelle di superficie.

- Manutenzione di fossi e piccoli specchi d'acqua favorevoli soprattutto alla fauna minore (anfibi, insetti acquatici), importanti elementi delle catene trofiche che vengono ad interessare molti vertebrati omeotermi oggetti di tutela.
- Mantenimento di argini inerbiti e con cespugli a canali e fossi, favorevoli alla nidificazione di anatidi.
- Sperimentazione dell'allagamento invernale di alcune prati irrigui o altri appezzamenti idonei. Tale allagamento dovrebbe essere favorevole a molte specie di anatidi, tuttavia si dovrebbero in primo luogo valutare gli eventuali effetti economici negativi rispetto alle colture.
- Controllo mirato dei predatori (volpi, cani e gatti).

### 5) Aree boscate

Specialmente nelle aree pianeggianti i boschi sono molto ridotti rispetto al passato. Anche in zone collinari si presentano come cedui degradati di scarso valore naturalistico. Soprattutto in montagna tuttavia la tendenza di questi ultimi decenni è stata quella di estendere il bosco con un minor utilizzo dello stesso da parte dell'uomo. In questa situazione dinamica da un punto di vista faunistico e più in generale naturalistico possono essere utili vari tipi di interventi, che si indicano di seguito nei principi generali.

Di particolare importanza risultano le tecniche di governo e di trattamento della foresta, che dovranno tendere al mantenimento di una elevata diversità ambientale.

Ciò risulta possibile mediante la realizzazione di:

tagli a raso limitati ad aree poco estese (1000-10000 mq) e notevolmente disperse sulla superficie forestale, al fine di innescare nuove successioni vegetazionali con produzione di uno strato erbaceo ed arbustivo rigoglioso, che risulta molto importante del punto di vista trofico per gli ungulati e per numerose altre specie boschive;

tagli a scelta e di curazione su grandi estensioni per mantenere e ricreare una struttura disetanea;

mantenimento della maggior diversità di specie compatibile con il piano vegetazionale considerato, sia con interventi di taglio, sia con messa a dimora di specifiche essenze;

Fra le essenze vegetali di maggior interesse sia da un punto di vista trofico che di rifugio per la fauna risultano le seguenti:

*Quercus sp.pl., Fagus sylvatica, Acer sp.pl., Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Tilia cordata, Populus tremula, Betula pendula, Ulmus sp.pl., Malus sp.pl., Pyrus communis, Prunus sp.pl., Sorbus sp.pl., Ilex aquifolium, Alnus sp.pl., Rhamnus frangula, Juglans regia, Abies alba, Pinus cembra, Taxus baccata, Berberis vulgaris, Cotoneaster sp.pl., Crataegus sp.pl., Prunus spinosa, Evonymus europaeus, Cornus sp.pl., Ligustrum vulgare, Sambucus sp.pl., Viburnum sp.pl., Laburnum sp.pl., Amelanchier ovalis, Lonicera caprifolium, Rubus idaeus, Rosa sp.pl., Ribes rubrum.*

La messa a dimora di tali essenze andrebbe concentrata soprattutto nelle fasce di margine delle zone coltivate, dei prati da sfalcio, soprattutto in quelli abbandonati, sui bordi delle radure;

conservazione dei boschi planiziali e delle fasce ripariali, fatto estremamente importante. Anche qui le eventuali utilizzazioni forestali possono essere ammesse purchè tengano conto di criteri naturalistici (rispetto del sottobosco arbustivo, rilascio di

vecchi esemplari arborei, anche deperienti, in ragione di almeno 1 ad ettaro, differenziamento delle classi di età, turni di taglio non troppo ravvicinati);  
riconversione a fustaia dei cedui in stato di abbandono (situazione piuttosto comune in aree collinari e basso montane);  
coltivazioni a perdere in piccoli appezzamenti al margine dei boschi o in ampie radure, consigliabili localmente. Queste colture dovrebbero tendere a diminuire l'influenza di determinati fattori limitanti in periodi cruciali del ciclo biologico (copertura per la riproduzione, alimentazione invernale, protezione in inverno). Ottime quindi il mais, i cavoli, le leguminose da foraggio e le piante da sovescio, mentre i miscugli di diverse specie vegetali che contribuiscono ad aumentare le disponibilità alimentari in estate-autunno sono utili solo in particolari situazioni, in quanto in queste stagioni normalmente la disponibilità alimentare è più che sufficiente.

## **6) Zone alpine**

Gli ambienti degli orizzonti montani e alpini della provincia hanno subito, nell'ultimo dopo guerra, profonde trasformazioni, legate all'improvviso calo della presenza antropica e all'abbandono delle attività agro-silvo-pastorali. Tali modificazioni hanno avuto come conseguenza diretta una perdita di vocazionalità e di recettività per molte specie di fauna ornitica (Gallo forcello, Coturnice, Pernice rossa e, soprattutto, Starna) e mammologica (Lepre comune e, forse, Lepre bianca)

Gli interventi di miglioramento ambientale attuabili in tali distretti sono finalizzati in modo particolare ad arricchirne le disponibilità trofiche (alimenti e fonti idriche) e la presenza di microambienti idonei per il rifugio e la nidificazione, pur non pretendendo di poter ricostituire un ecosistema agrario micro parcellare quale quello alpino tradizionale, legato ad un'evoluzione socio – demografica improponibile nel presente contesto economico.

In questi ambienti gli interventi previsti sono:

- 6.1 gestione forestale;
- 6.2 gestione dei pascoli;
- 6.3 coltivazioni a perdere;
- 6.4 riduzione dell'impatto di attività antropiche-turistiche.

### **6.1) Gestione forestale in ambiente alpino**

Oltre a quanto già detto genericamente per i boschi si aggiungono le seguenti considerazioni rivolte in particolare a quelle formazioni di pregio, dove si devono contemperare le esigenze delle produzioni forestali e quelle delle produzioni animali, in termini di fauna selvatica che spontaneamente del bosco vive e ne rappresenta un prodotto di assoluto pregio.

La gestione forestale mira di solito alla produzione di legname (utilizzo artigianale o edile oppure da ardere) ed alla salvaguardia idrogeologica; accanto a queste finalità deve essere compresa anche quella del miglioramento dell'idoneità per le specie di fauna selvatica, intesa in senso "produttivo" secondo il binomio fauna selvatica = risorsa rinnovabile (ricaduta economica). Per quanto alle specie di interesse venatorio si tratta soprattutto di Tetraonidi e di Ungulati con attitudini prevalentemente forestali. Riguardo a questi ultimi si ricorda che il cinghiale e i cervidi sono specie a forte influenza sugli ecosistemi naturali. In particolare i cervidi (soprattutto il cervo ma, in sub ordine, anche il capriolo) possono intaccare il rinnovamento forestale, e, talvolta, la possibilità di sfruttamento economico del bosco. Queste interazioni fauna – bosco sono accettabili entro una determinata soglia che consenta comunque al bosco di mantenere inalterata la capacità riproduttiva sul lungo periodo. Pertanto, laddove le formazioni forestali possiedono una particolare valenza ecologica e/o economica, è opportuno adottare adeguati piani di monitoraggio, basati su aree di saggio opportunamente distribuite.

In generale si può affermare che gli interventi forestali a fini faunistici dovrebbero realizzare una elevata diversità ambientale attraverso la creazione di:

radure ben distribuite sulla superficie forestale, realizzate con tagli a raso poco estesi (min. 1000 mq - max 10.000 mq), allo scopo di creare zone di ecotono, caratterizzate da buona presenza di specie erbacee e arbustive, importanti per specie come il Gallo forcello oppure il Capriolo;  
struttura disetanea dei popolamenti arborei, con tagli a scelta e di curazione.

Le specie arboree di maggior interesse faunistico (capacità di supporto trofico) e idonee per ambienti montani, da privilegiare per interventi di miglioramento ambientale in comprensori alpini sono: specie arboree a foglia caduca (melo, pero, ciliegio, sorbo, noce, ontano nero); resinose (abete bianco, abete rosso). Tra le specie arbustive sono da privilegiare: crespino, biancospino, cotognastro, prugnolo, sanguinello, fusaggine, corniolo, ligustro, sambuco, rosa selvatica, ribes, lampone, ginepro.

Nelle aree forestali a latifolia prevalente (querce, faggio, acero, frassino) risulta importante inserire specie come tasso, betulla, maggiociondolo, ontani, salici, pioppo tremolo, carpino, olmo montano, tiglio.

Nelle foreste di conifere prevalenti sono utili sorbo, abete bianco, pino cembro e, tra gli arbusti, caprifoglio, pero corvino, lampone, sambuco, ribes, rosa pendulina.

In ultimo è indispensabile un accenno alle possibilità di miglioramenti ambientali per il gallo forcello in ambienti forestali con sottobosco a tappeto continuo (soprattutto mirtillo nero e rododendro) o versanti cespugliari chiusi (soprattutto alneti). Questi ambienti, di solito derivano da zone a pascolo abbandonate in tempi più o meno recenti, zone che risultavano molto utilizzate dal forcello a memoria d'uomo; attualmente appaiono fortemente degradati e abbandonati dal tetraonide. In particolare non sono idonei allo svezzamento delle covate.

In tali situazioni una tipologia d'intervento ambientale diretto, sperimentata con successo sulle alpi francesi e, recentemente anche nel Parco Naturale Veglia - Devero, nel Nord del Piemonte, consiste nel decespugliare artificialmente alcune aree delle zone interessate (a striscia / mosaico irregolare per un totale di almeno 2000 mq), così da creare un'alternanza di zone di pascolo e di rifugio. Tale azione viene realizzata mediante apposite macchine semoventi. I costi sono elevati ma il risultato pare sostenere l'investimento. Per il mantenimento delle zone aperte meccanicamente si può ricorrere, negli anni successivi, al pascolo ovi-caprino controllato (con pastore elettrico per tempi prolungati, da consentire una buona rasatura delle piante infestanti le zone a prateria).

## **6.2) Gestione dei pascoli**

Una corretta gestione dei pascoli montani e alpini comporta notevoli modificazioni della composizione floristica, sia in termini quantitativi che qualitativi. La presenza del ruminante domestico, del bovino in particolare, assicura una redistribuzione sulle cotiche erbose di nutrienti fondamentali per molte specie foraggiere di elevato valore dal punto di vista nutrizionale. La risalita in alta quota di tale specie è certamente condizionata dalla presenza di concimazione dei pascoli.

Dunque un'oculata conduzione dell'alpeggio, avendo cura di esercitare una rotazione delle zone di prelievo e non operando un sovra pascolamento deleterio per la biodiversità vegetale, avendo cura di non concentrare le deiezioni, di ricorrere allo sfalcio manuale di quelle specie - piante erbacee e arbustive - che non vengono consumate dal ruminante domestico, favorisce la presenza di specie selvatiche sia di avifauna (coturnice e forcello), sia di mammalofauna (lepre e, in subordine capriolo, camoscio,...).

Come le foreste di pregio, anche la prateria alpina rappresenta un ecosistema naturale di assoluto valore ecologico ed economico. Il cinghiale può, localmente, danneggiare diffusamente la cotica e, in linea teorica, consentire azioni di dilavamento e/o velocizzare la colonizzazione arbustiva e forestale laddove il pascolo sia stato abbandonato. Pertanto un monitoraggio di questi fenomeni va doverosamente attuato in parallelo all'auspicato controllo delle popolazioni del suide selvatico.

### 6.3) *Coltivazioni a perdere*

Con tali interventi ci si prefigge di supplire alla mancanza di coltivazioni in ambiente montano e alpino, conseguente all'abbandono del dopoguerra. La specie animale che più ha patito tali trasformazioni è certamente la Starna. Si può serenamente affermare che le popolazioni naturali di questo galliforme sono scomparse da oltre un ventennio sull'arco alpino cuneese. Di altre specie, come la Coturnice e la Lepre comune sopravvivono ancora popolazioni relativamente stabili, anche se meno vitali di un tempo.

Le colture a perdere non si prefiggono certamente di coprire i fabbisogni nutritivi delle diverse specie lungo l'intero arco dell'anno, ma sono piuttosto finalizzate a creare delle riserve trofiche in siti idonei allo svernamento, periodo invernale e primaverile precoce, che, tra l'altro, precede o coincide con la stagione degli accoppiamenti.

Le parcelle coltivate devono essere dunque collocate in siti opportuni, abitualmente frequentati dagli animali, tranquilli e con una buona copertura, in modo da consentire lo sfruttamento delle risorse in qualunque ora del giorno.

Ideale è procedere alla lavorazione dei terreni già in periodo autunnale e attuare una rotazione tra le colture. Tra le specie utilizzabili ricordiamo: la segale, il grano saraceno, l'erba medica, il mais, il cavolo da foraggio.

### 6.4) *Impatto delle attività antropiche*

In relazione a questo punto si ricorda che il proliferare di discariche e la presenza di rifiuti sparsi anche ad alte quote, ha certamente favorito lo stazionamento in ambiente alpino dei corvidi, il cui aumento può talora avere effetti negativi per la riuscita della riproduzione di molti altri uccelli e delle lepri, nonché l'aumento numerico delle popolazioni di volpi / cani e gatti vaganti. Pertanto un primo metodo per contenere la crescita delle loro popolazioni va visto proprio in una attenta opera di recupero ambientale. In quest'ottica la protezione dei grandi rapaci, quali l'aquila e l'astore va vista anche come un contributo all'equilibrio ecologico ed al contenimento di queste specie più eclettiche, cd. "ad ampia valenza ecologica".

Sono inoltre rilevanti, dal punto di vista del disturbo arrecato alla fauna, gli interventi attuati per la costruzione di strade in quota o di impianti di risalita. Per tali interventi è stata dimostrata una notevole sensibilità di specie come il gallo forcello, che risentono direttamente: a. della sottrazione di ambienti vocati; b. dell'aumento del disturbo antropico; c. di una più efficace (ma meno sportiva) attività venatoria favorita dall'accesso automobilistico ad alta quota.

## **B) LA RETE VIARIA COME ELEMENTO TERRITORIALE**

In molti casi la discontinuità di habitat è dovuta alla presenza di infrastrutture ed in particolare di ferrovie e strade, che se a traffico intenso, oppure molto larghe e munite di ulteriori barriere, come le autostrade, possono costituire limiti difficilmente valicabili per molte specie.

Per contro i fossati e la scarsa vegetazione naturale cespugliosa che si trova a ridosso di alcune strade può funzionare da corridoio ecologico per alcune specie (ad es. diverse specie di piccoli mammiferi). Questo modesto effetto positivo tuttavia è controbilanciato dalla elevata mortalità per

incidenti stradali in cui incorrono un gran numero di animali al momento dell'attraversamento delle strade.

Questo effetto negativo potrebbe in parte essere ridotto studiando i punti in cui più facilmente avvengono incidenti stradali ai danni di varie specie animali e introducendo opportune opere che permettano l'attraversamento delle strade.

In effetti le specie più mobili hanno la tendenza a seguire ruscelli, siepi, stradine, piccoli rilievi.

Esse incontrando questi elementi del paesaggio saranno condotte naturalmente verso il passaggio.

Tali interventi vanno certamente oltre le possibilità gestionali degli ATC e dei CA, e dovrebbero essere previsti nell'ambito dei piani di attenuazione degli impatti dovuti alla costruzione di tali infrastrutture, ma l'intervento del mondo venatorio potrebbe rivelarsi utile per la messa a dimora e la gestione della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea del reticolo ecologico che conduce a tali passaggi.

Dato il costi di tali interventi, dovrebbero essere attentamente valutati i punti di passaggio più importanti, dando la precedenza a quei tratti di strada frequentemente attraversati da animali che possono causare incidenti stradali anche gravi (cervo, cinghiale, capriolo).

## PARTE TERZA

### **PROGETTO "TIPO" PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE**

Partendo dalla amara constatazione che i fondi per gli incentivi economici ai miglioramenti ambientali previsti da leggi e regolamenti analizzati nella prima parte del documento, non si sono praticamente attivati, la Provincia intende inaugurare lo sviluppo di appositi progetti negli istituti di propria competenza. Non potendo operare in prima persona, per l'insufficiente disponibilità di risorse economiche e di personale, intende favorire un coinvolgimento diretto di ATC e CA, da coordinare mediante apposite convenzioni che presuppongano un protocollo d'azione omogeneo e duraturo. In particolare lo strumento operativo che si intende proporre è il modello di gestione predisposto per gli istituti di protezione (cfr. App. n.6), a cui si rimanda. Con tale proposta si invitano pressantemente gli ATC e i CA a riconvertire parte della spesa destinata ai rilasci per ripopolamento (che viene recuperata utilmente al massimo per 10 –15 %, con una perdita netta, in termini finanziari, dell'85 – 90%), in gestione del proprio territorio, con tutte le ricadute economiche e faunistiche del caso (la spesa viene investita al 100% sul territorio di competenza e porta benefici faunistici e venatori duraturi sul lungo periodo - cfr. linee guida per la gestione delle ZRC, App. n.6).

Pertanto l'assegnazione in gestione degli istituti di protezione ai comitati di gestione di ATC e CA, come già preannunciato (cfr. prec.), di norma sarà vincolata alla presentazione di un progetto gestionale che preveda azioni di miglioramento ambientale, corredate da altri interventi gestionali come da modello proposto (cfr. succ.).

Non si può richiedere una tale inversione di rotta senza sostegno economico e/o agevolazioni di tipo burocratico – gestionale in altri campi. Perciò, nelle proprie attribuzioni e possibilità, la Provincia intende impegnarsi su questi temi:

- a. incentivi economici;
- b. sostegno tecnico;
- c. sostegno logistico (sentire e coinvolgere i vertici provinciali delle associazioni agricole e venatorie);
- d. agevolazioni regolamentari su altri aspetti.

Senza addentrarci in particolari che sono affrontati e descritti nell'apposita appendice, elementi fondamentali di ogni progetto gestionale presentato dovranno risultare:

piano economico e finanziario sul quinquennio

indicazione di un tecnico responsabile;

termini e modalità di coinvolgimento di proprietari e conduttori dei fondi;

termini e modalità di coinvolgimento di soci volontari;

la o le specie che si intendono favorire / catturare;

localizzazione degli interventi;

tipologia degli interventi;

durata degli interventi;

generica disponibilità di proprietari e conduttori dei fondi interessati a mettere in atto gli interventi previsti;

risultati attesi;

metodologie di verifica dei risultati. Si intende che la possibilità di giungere ad una valutazione seria (quantificazione) dei risultati costituirà *conditio sine qua non* per l'attivazione di qualsiasi convenzione.



## ***APPENDICE n. 3***

# **LINEE GUIDA PER L'IMMISSIONE E LA CATTURA DELLA FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO**

Riferimento ed interconnessione con altri documenti del PFVP:

sintesi del regolamento per la formulazione di proposte da parte degli ATC e dei CA della Provincia (appendice n. 1);

linee guida miglioramento ambientale e incentivazione tutela habitat naturali (appendice n. 2);

regolamento zone di addestramento e gare per cani da caccia (appendice n.4);

linee guida gestione istituti di protezione (appendice n.6);

linee guida controllo di alcune specie selvatiche (appendice n.7);

## **APPENDICE n. 3**

# **LINEE GUIDA PER L'IMMISSIONE/CATTURA DELLA FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO**

*(art.10, comma 7, L.157/92 e art.6, comma 4, L.r.70/96)*

### **PARTE PRIMA: ANALISI STORICA.**

Negli ultimi decenni la pratica dei ripopolamenti e delle immissioni faunistiche si è estremamente diffusa in tutti i paesi occidentali, compresa l'Italia, come pratica gestionale.

I ripopolamenti trovano applicazione dal momento che, a causa di cambiamenti sociali e ambientali, si è assistito, dal dopoguerra ad oggi, ad una marcata riduzione della consistenza delle popolazioni di varie specie di selvaggina minore quali lepre, fagiano, starna, pernice rossa, a fronte di un intensificarsi della pressione venatoria sulle stesse; pressione che in alcuni paesi tra i quali l'Italia è arrivata alla fine degli anni '70 a livelli incompatibili con un utilizzo razionale delle popolazioni naturali.

Di fronte a questi due fattori: riduzione delle popolazioni di specie venabili e aumentata pressione venatoria su di un territorio meno produttivo, si è tentato di surrogare artificialmente la ridotta produttività faunistica del territorio. Le prime notizie reperibili in Italia sui ripopolamenti si situano nei primi anni del '900 (Ghigi, 1911). Nel 1912 su "Il cacciatore italiano" era possibile trovare inserzioni che pubblicizzavano l'importazione di lepri provenienti dall'est Europa. I primi ripopolamenti venivano effettuati con la traslocazione di animali di cattura. In un secondo tempo sono stati impiegati anche soggetti di allevamento. I primi dati ufficiali sulla consistenza del fenomeno in Italia risalgono al 1935, quando fonti ministeriali parlano del rilascio di almeno 200.000 lepri dall'inizio dell'attività di ripopolamento. A partire dal 1976 esistono dati ufficiali dell'Unione Zoologica Italiana: nel 1982 risultano rilasciati annualmente 300.000 lepri, 200.000 starne e 300.000 fagiani provenienti in gran parte dall'est Europa. Dal 1993 in Italia l'animale maggiormente interessato dai ripopolamenti è il fagiano, seguito da starna, lepre e pernice rossa, e si è assistito negli ultimi anni ad un *trend* con aumento dei ripopolamenti con fagiani e diminuzione del numero di lepri immesse (Meriggi, 1993- INFS 1997).

A livello nazionale si stima una spesa corrente annua di almeno 60 milioni di Euro per l'attività di ripopolamento che, proiettata sull'arco degli ultimi 25 anni, supera la ragguardevole somma di 1.500 milioni di Euro (3.000 miliardi di vecchie lire all'incirca).

Mentre la finalità dei ripopolamenti può essere vista soprattutto in chiave venatoria, ed interessa maggiormente le specie di selvaggina minore, più complesse sono le motivazioni storiche, sociali ed economiche che stanno alla base delle reintroduzioni di fauna selvatica.

Grazie ad una relativa costanza dei fenomeni bioclimatici, a partire dalla fine del periodo Wurmiano olocenico (diecimila anni fa circa) fino ai giorni nostri, le condizioni ambientali non si sono sostanzialmente modificate, mentre l'impatto antropico, in questi ultimi secoli, si è ripercosso pesantemente sull'ambiente naturale. In Europa, dopo il crollo demografico del 1600 (epidemie di peste, carestie, sconvolgimenti socio-politici) la ripresa della consistenza dei popolamenti umani, soprattutto nella zona alpina, progredì verso livelli di densità mai raggiunti prima; il fenomeno assume la massima estensione alla vigilia del primo conflitto mondiale. Conseguenza diretta dell'aumento della popolazione è un grado di sfruttamento del territorio molto intenso. Se aggiungiamo poi la sempre maggiore diffusione delle armi da fuoco possiamo comprendere come si sia assistito ad una progressiva scomparsa di diverse specie animali con marcato impoverimento della biodiversità dei nostri ecosistemi. Riguardo alle zoocenosi esso ha causato addirittura l'estinzione, o la riduzione a pochi esemplari, di alcune specie prima assestate sul territorio. Per citare i casi più eclatanti si pensi allo stambecco di cui l'uomo compì un inesorabile sterminio a partire dal tardo medioevo fino al diciottesimo secolo. Le primarie esigenze alimentari della popolazione umana, si unirono a credenze religiose, a pratiche esoteriche nonché a fantasiose

aspettative taumaturgiche, fino a ridurre a poche decine di esemplari la presenza dello stambecco alpino. Altro esempio è quello del cervo che iniziò a scomparire in alcuni distretti delle Alpi a partire dal diciottesimo secolo per estinguersi completamente su tutto l'arco alpino occidentale e sul versante meridionale delle Alpi centrali e orientali nel corso del 1800. Infine si ricordi la scomparsa dei grandi mammiferi predatori e di alcuni uccelli necrofagi quali ad esempio il gipeto (*Gypetus barbatus*).

La ricostituzione e la stabilizzazione di un ecosistema naturale, complesso e diversificato, assume un valore decisamente etico, rivolto alla conservazione dell'ambiente per le future generazioni. In questo orizzonte morale si può collocare a pieno titolo l'operazione di reintroduzione di una specie animale in un territorio di antica occupazione, evento complesso che presuppone molteplici approfondimenti di tipo scientifico, storico, amministrativo e che lega a sé ricadute sul piano socio-economico (gestione e valorizzazione del territorio, ma anche interazione con attività antropiche di rilievo).

## PARTE SECONDA: DEFINIZIONI.

Prima di affrontare la trattazione specifica ci sembra opportuno fornire una definizione dei principali termini utilizzati nel testo secondo quanto indicato dal documento sulle linee guida per le immissioni ed i ripopolamenti dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (Atti del III° convegno nazionale dei Biologi della Selvaggina, 1995).

**Entità faunistica autoctona o indigena:** *taxon*, a livello di specie o sottospecie, naturalmente presente in una determinata area nella quale si è originato o è giunto senza l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo. Esempio: lepre grigia europea, camoscio.

**Entità faunistica alloctona o esotica:** *taxon* che non appartiene alla fauna originaria di una determinata area ma che vi è giunto per l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo. Esempio: minilepre, scoiattolo grigio, muflone, daino.

**Entità faunistica naturalizzata:** *taxon* alloctono per una determinata area ove è rappresentato da una o più popolazioni che si autosostengono. Esempio: minilepre, muflone, daino.

**Entità faunistica acclimatata:** *taxon* alloctono per una determinata area ove è rappresentato da una o più popolazioni non naturalizzate. Esempio: scoiattolo grigio.

**Immissione:** trasferimento e rilascio, intenzionale o accidentale, di una entità faunistica. Un'immissione intenzionale viene indicata con il termine traslocazione.

**Reintroduzione:** traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità faunistica in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta. Esempio: stambecco.

**Ripopolamento:** traslocazione di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio. Esempio: lepre grigia europea, fagiano.

**Introduzione:** traslocazione di una entità faunistica in un'area posta al di fuori del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici.

Nelle introduzioni devono essere comprese anche le immissioni di *taxa* che, pur appartenendo alla fauna originaria di una determinata area, acquisiscono, in seguito all'intervento di immissione, uno *status* fenologico diverso da quello originario (per esempio introduzione come nidificante in una determinata area, di un *taxon* naturalmente presente solo come migratore o svernante). Esempio: germano reale in zone alpine della Provincia.

### PARTE TERZA: ANALISI DEI PUNTI CRITICI.

Le immissioni faunistiche sono pratiche gestionali in cui, nonostante i chiari intenti positivi, si possono ravvisare degli elementi di criticità. Pertanto occorre esaminare ciascun progetto in base ad elementi di valutazione tecnica per giudicarne la valenza gestionale. Ad esempio, elementi positivi, per quanto riguarda i ripopolamenti, possono risultare i seguenti:

1. l'obiettivo di consentire la ripresa di specie le cui popolazioni siano rarefatte e/o minacciate da problemi demografici e genetici;
2. l'obiettivo di rimuovere le cause che hanno portato al declino locale di una specie;
3. la consapevolezza di realizzare misure di emergenza, finalizzate come sopra, e non prassi ripetitive e costanti;

Per quanto riguarda le reintroduzioni, una corretta impostazione deve invece prevedere:

1. aumento/mantenimento della biodiversità, ricostituendo complessità e funzionalità dei sistemi naturali, resi più stabili.
2. sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso i problemi conservazionistici
3. miglioramento della qualità della vita umana sotto il profilo estetico e culturale
4. possibilità di fruizione economica diretta o indotta
5. miglioramento delle conoscenze scientifiche

### Aspetti critici

#### **Quadro normativo:**

per quanto alle specie di interesse venatorio in Italia la legge nazionale di riferimento è la 157/92. L'art.10, c.1, individua nel conseguimento delle densità ottimali per le varie specie, nonché nel loro mantenimento mediante riqualificazione faunistico – ambientale, la maggiore finalità della pianificazione venatoria. L'art. 10, c.7, parla della necessità di predisporre piani organici di immissioni faunistiche in riferimento all'esecuzione dei piani faunistici. Non si addentra nella differenziazione dei concetti di ripopolamento e di reintroduzione; in quanto all'origine degli animali parla di possibile utilizzo di soggetti d'allevamento, di cattura nazionale o di provenienza estera. Di rilievo l'art.11, c.3, che prevede che le immissioni di specie autoctone, qualora previste in luoghi dove è presente la tipica fauna alpina, vadano obbligatoriamente sottoposte al parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.). All'art.20 proibisce poi l'introduzione in Italia di specie alloctone ma non impedisce chiaramente l'immissione di soggetti alloctoni tenuti in cattività. Inoltre, non fa alcun riferimento all'immissione di *taxa* sottospecifici, permettendo ad esempio l'introduzione di lepri dall'estero anche da situazioni tassonomiche e sanitarie non accertate (il caso emblematico delle lepri di provenienza sud americana).

La legge regionale 70/96 riprende gli obiettivi generali della L.157/92 all'art.1, c. 1 e 2 (recupero dell'equilibrio faunistico-ambientale) e prevede la possibilità di "immissioni integrative" di fauna sia negli istituti di protezione (art.30, c.1) che nelle zone di caccia programmata (stesso art., c.6). Nel primo caso le immissioni devono essere pianificate mediante un piano provinciale annuale da elaborare entro il 30 di settembre, nel secondo deve essere stilato un programma annuale da parte dei comitati di gestione di ATC e CA. Sempre l'art.30, c.4, riprendendo un concetto già espresso dalla norma nazionale (cfr. par. prec), ribadisce la necessità di acquisire il parere INFS per le immissioni di specie autoctone laddove sia presente esclusivamente la tipica fauna alpina.

organizzazione e gestione degli interventi

Nonostante il disposto di cui al comma 7, art.10 della L.157/92, prima citato, le immissioni di piccola fauna vengono di fatto praticate senza controllo ed in mancanza di una seria pianificazione che porti sul lungo termine all'auspicato riequilibrio tra ambiente, fauna e prelievo venatorio (cfr. L.r.70/96, art.1, c.1, punto a). Gli interventi sono gestiti a volte da personale emotivamente coinvolto ma, spesso, poco preparato (soprattutto nel caso dei ripopolamenti a fini venatori, o nel

caso dei tentativi di recupero a vita naturale di fauna selvatica ferita e/o ritrovata in condizioni precarie). Manca sostanzialmente un organo periferico appositamente predisposto (dotato di sufficienti competenze legali e tecniche) in grado di coordinare tali attività. In ultimo si deve sottolineare che i progetti vengono realizzati senza seria considerazione del rapporto costo-beneficio, trascurando pertanto la valutazione di efficacia dopo il rilascio (cfr. introduzione alle appendici);

### **Aspetti biologici**

*“L’unica certezza riguardo le immissioni di animali è che le loro conseguenze sono imprevedibili”* (Christopher Lever, 1995). Questa autorevole citazione ci fa ricordare che l’immissione artificiale di specie animali e/o vegetali può creare futuri problemi ecologici e economici, non solo nell’area di immissione, ma in interi distretti geografici (Lovari, 1997). Le problematiche di maggiore interesse legate all’immissione di fauna sono:

#### ***interazione con le fitocenosi naturali.***

Gli aspetti più evidenti di tale fenomeno possono essere esemplificati citando aspetti molto attuali in provincia di Cuneo: per i cervidi il rischio d’impatto sulla rinnovazione naturale delle foreste, per il cinghiale l’azione di rottura ed erosione delle cotiche erbose stabili con conseguente favorito attecchimento di elementi cespugliari e arborei (espansione delle aree a copertura vegetazionale a danno delle praterie). Sono citati alcuni metodi preventivi e/o protettivi, diretti e indiretti, per il contenimento dell’impatto delle popolazioni selvatiche sulle fitocenosi naturali. Si rimanda per questi aspetti alla lettura del testo sui miglioramenti ambientali (app.2), considerando che gli interventi descritti possano agire nella prevenzione del danno. In effetti, molto pragmaticamente, soprattutto sulle popolazioni di ungulati, si rammenti che una reale possibilità d’intervento consta nel controllo diretto delle popolazioni (piani di tiro efficaci e tempestivi, coadiuvati all’occorrenza da un’attività di “abbattimento di completamento” attuata da personale professionista). I piani di controllo sussidiari alla normale attività venatoria, vanno autorizzati in seguito al riscontro di un danno prossimo al “limite di tolleranza agro-forestale” prestabilito. Sarà pertanto opportuno approntare degli accurati piani di monitoraggio delle fitocenosi naturali.

#### ***interazione con le fitocenosi agricole.***

Le specie citate ad esempio nel paragrafo precedente sono implicate primariamente anche in questa categoria di interazione, ma anche altri elementi faunistici, di minori dimensioni, possono provocare danni eclatanti in agricoltura (ad es. i corvidi e, localmente, i picidi). Esempi di danni cospicui sono rappresentati da impatto sulla cd. colture di pregio (vite, frutteti, ortaggi, piante officinali, ecc.), ma non trascurabili sono gli effetti su campi cerealicoli, prati di sfalcio, coltivazioni arboree, ecc. A questo proposito, in talune circostanze (rapporti costi – benefici), è giustificata l’adozione di appropriate misure difensive. Esse andranno modulate in dipendenza da: specie animale, densità delle popolazioni, superficie che si deve proteggere. Anche in questo caso gli interventi si suddividono in preventivi o protettivi. Per quanto ai metodi indiretti (preventivi) si rimanda al testo sui miglioramenti ambientali (cfr. prec.). Per quanto riguarda i secondi ricordiamo le recinzioni, meccaniche o elettrificate, le protezioni singole di ogni pianta e l’utilizzo di prodotti chimici repulsivi (come ad esempio i capsaicinoidi (Bosland e Bosland, 2001)). Il loro utilizzo è reso più o meno complicato da vari fattori quali: topografia della zona, dimensioni delle parcelle, specie animale interessata (per determinare l’ampiezza delle maglie e l’altezza della recinzione), la presenza di neve durante lunghi periodi invernali, l’investimento finanziario che si vuole effettuare.

***Interazioni con le popolazioni naturali autoctone e/o domestiche:***

- a) competizioni trofico - spaziali interspecifiche ed intraspecifiche: l'immissione di soggetti su di un territorio già precedentemente occupato da individui della stessa specie può andare a svantaggio di quelli già presenti che dovranno competere per le stesse risorse trofiche e spaziali; inoltre le immissioni possono dare conseguenze a volte difficilmente quantificabili sulle altre specie che insistono su quella zona. Ad esempio si consideri l'anomala affermazione di specie alloctone a discapito di quelle presenti (caso della minilepre e dello scoiattolo grigio in alcune zone del Piemonte);
- b) interazioni preda-predatore: l'immissione di animali in un territorio può andare a favorire la popolazione di predatori della zona a scapito anche delle stesse popolazioni che si vorrebbero incrementare. Infatti è stato descritto il fenomeno del *surplus killing* o "effetto pollaio" (fenomeno per il quale un predatore uccide un numero di soggetti maggiore di quello necessario al proprio sostentamento), una delle cui cause è l'improvvisa presenza di alte densità di animali in una zona (Short et al., 2002). Inoltre la maggior parte dei ripopolamenti avviene in periodo invernale e in questo modo, con l'immissione di nuove prede sul territorio si favorisce la sopravvivenza dei predatori, proprio nella stagione che dovrebbe agire da fattore limitante naturale.
- c) interazioni sanitarie: spesso gli aspetti sanitari sono trascurati e ciò ha portato all'immissione nel nostro paese di nuove entità patogene quali ad esempio *Fascioloides magna* (Comba, 1872; Bassi, 1875; Balbo et al., 1987), *Obeliscooides cuniculi*, *Trichostrongylus calcaratus*, *Passalurus nonnannulatus*, *Euhoplosyllus glacialis* (Meneguz e Tizzani). Da tempo dunque si sollecita un controllo sanitario più serio. Prima di procedere, bisognerebbe quindi effettuare una serie di valutazioni quali: 1) Idoneità della biocenosi di origine: questo significa indennità della zona di provenienza degli animali per infezioni soggette a denuncia (art.1 D. P. R. 320/54, Regolamento di polizia veterinaria) o comunque infezioni in grado di alterare la normale dinamica di popolazione di specie recettive. 2) Idoneità del lotto da immettere: assenza di infezioni, comprovata da analisi dirette, che possano alterare la dinamica di popolazione della specie. 3) Benessere dei singoli soggetti: che riguarda l'utilizzo di adeguate tecniche di cattura e trasporto (idonea per ogni singola specie),. 4) Utilizzo (si/no) di trattamenti farmacologici: essi vanno utilizzati con molta attenzione perché sono armi a doppio taglio. Infatti, se da una parte salvaguardano maggiormente la sanità ambientale della zona di immissione, dall'altra, provocando la riduzione improvvisa della normale flora microbica negli individui trattati, espongono gli stessi a nuove infezioni in quanto vengono a mancare i fenomeni di competitività delle comunità di macro e microparassiti. 5) Requisiti biologici individuali: assenza di lesioni congenite o da cattura, condizioni fisiche e biometriche nello standard medio di popolazione per quella specie. 6) Idoneità della biocenosi di rilascio: analogamente si dovrà avere una zona indenne da malattie denunciabili (art.1 D. P. R. 320/54, Regolamento di polizia veterinaria) e di infezioni alteranti la dinamica di popolazione delle varie specie recettive. (Lanfranchi e Guberti, INFS 1997).

Non a caso la circolare n° 9485/13.04 del 17 ottobre 2002 della Regione Piemonte, conseguente al riscontro di patologie trasmissibili all'uomo e agli animali in qualche lotto di lepri destinate al ripopolamento, richiama i Comitati di Gestione di ATC e CA ad una più attenta valutazione delle motivazioni e delle conseguenze che le immissioni di fauna selvatica comportano ed insiste sulla necessità di "adoperare il massimo scrupolo ed attenzione nella predisposizione ed esecuzione di eventuali operazioni di ripopolamento."

d) interazioni genetiche: nonostante decenni di immissioni abbiano probabilmente provocato la scomparsa di sottospecie autoctone, al fine di evitare ulteriori sconvolgimenti del patrimonio faunistico locale si dovrebbero seguire alcune indicazioni generali (Ballou J. D., INFS, 1997): 1) Dimensioni del lotto di animali: si deve formare un nucleo di animali dal quale la popolazione possa decollare e nel quale trasferire la variabilità genetica della popolazione di partenza. Se il gruppo di soggetti immessi è troppo limitato si può avere una perdita della diversità genetica con diminuzione della *fitness* (valore selettivo) di popolazione e conseguente diminuzione della capacità di sopravvivenza, riproduzione e resistenza alle malattie (fenomeno dell'*inbreeding*, ossia diminuzione della variabilità genetica, con minore capacità di risposta alla selezione naturale). Nei progetti di reintroduzione si deve tenere conto anche del fenomeno opposto all'*inbreeding* e cioè l'*outbreeding depression* causato dal mescolamento di soggetti con *background* evolutivistici differenti e che ha conseguenze simili all'*inbreeding*. (Thorrhill, 1993 in Ballou 1997; Templeton et al., 1986, in Ballou 1997; Storfer 1999). Si dovrà quindi porre particolare attenzione ad evitare di mescolare popolazioni senza connessioni storiche, ed evitare continui ingressi di animali che possano limitare la capacità di adattamento della specie all'ambiente locale. Se poi i soggetti provengono da un allevamento bisognerà inoltre scegliere aziende con una popolazione abbastanza grossa in modo che sia demograficamente sicura, mantenga una buona diversità genetica destinando un adeguato n° di animali alla riproduzione. 2) Qualità biologica degli animali: i soggetti catturati nell'ambito di una popolazione selvatica, potrebbero essere quelli con le peggiori condizioni fisiche e geneticamente meno abili a scappare.

***Aspetti sociali:***

ogni operazione di immissione, una volta soddisfatti tutti i requisiti sopra elencati, non può e non deve fare a meno dell'assenso delle popolazioni della zona in cui avrà luogo il rilascio. Questo perché anche la migliore delle operazioni da un punto di vista tecnico è destinata a svuotarsi di significato e fallire se si dovesse scontrare con le resistenze della popolazione locale. Si dovrà quindi porre particolare attenzione nel condurre una campagna di informazione per spiegare nella maniera più chiara possibile gli intenti del progetto soprattutto alle frange sociali (agricoltori, allevatori, cacciatori...) che possono valutarli con sospetto o atteggiamenti di parzialità.

## **PARTE QUARTA: GRUPPI DI GESTIONE.**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte ci sembra opportuna una suddivisione delle specie potenzialmente interessate da operazioni di immissione in Provincia di Cuneo in quattro gruppi. Ad ogni gruppo corrisponde un diverso protocollo gestionale, tarato essenzialmente sullo status biologico delle specie faunistiche a livello provinciale.

Gruppo A: specie di particolare interesse venatorio delle quali esistono popolazioni naturali vitali (lepre e fagiano)

Gruppo B: specie con popolazioni naturali scomparse o puntiformi (starna e pernice rossa)

Gruppo C: ungulati.

Gruppo D: altre specie attualmente non presenti sul territorio ma di cui si possa dimostrare la presenza in tempi storici.

Richiamo normativo generale:

art.10, comma 1, comma 7, L.157/92,

art.1, c.2, punto a, L.r.70/96,

art.30, L.r.70/96.

### **GRUPPO A**

*Categoria: specie di altissimo interesse cinegetico presenti in Provincia con ampie popolazioni allo stato naturale*

Il gruppo A comprende due specie: la lepre comune ed il fagiano. Il loro particolare interesse venatorio fa sì che siano fortemente interessate da interventi gestionali di ripopolamento, che andranno inseriti in una strategia organica e di lunga durata. Riguardo a queste specie ripopolamenti avulsi dalle finalità generali della pianificazione faunistico-venatoria (cfr. artt. citati), leggasi “lanci pronta caccia” o simili *escamotages*, devono venire banditi da subito e in forma definitiva. La competenza delle Province in tema di predisposizione dei piani di immissione di fauna selvatica deve rappresentare una garanzia in questo senso.

Per l'esecuzione di queste operazioni sul territorio Provinciale si potranno distinguere due situazioni:

terreno venabile: occorre dare comunicazione a Regione e Provincia del piano annuale delle immissioni entro il 30 novembre come da articolo 30, comma 6 L.R. 70/96; si dovrà inoltre dare comunicazione in Provincia almeno 3 giorni prima del rilascio vero e proprio, oltre ad ottemperare quanto disposto dalla normativa sanitaria in materia, soprattutto in seguito alla citata circolare n° 9485/13.04 del 17 ottobre 2002 della Regione Piemonte (20 giorni di preavviso ai Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L.). Per quanto alla metodologia delle immissioni si consiglia ai comitati di gestione di produrre localmente i soggetti da immettere nel terreno venabile, mediante la gestione delle Zone di Ripopolamento e cattura (cfr. succ.), seguendo il protocollo di seguito descritto.

istituti di protezione: la pianificazione provinciale di cui all'art.30, c.5, L.r.70/96, prevede, d'ora in avanti, l'obbligo di seguire il protocollo d'immissione sperimentato con successo dalla Provincia stessa ed illustrato di seguito. Se gli istituti sono dati in gestione ai Comitati di Gestione di ATC e CA, o ad altri organismi aventi titolo, gli adempimenti autorizzativi sono gli stessi considerati al punto precedente.



**I) LEPRE****Introduzione -**

La lepre è un selvatico esigente da un punto di vista ambientale. Su gran parte del territorio piemontese si è assistito ad una graduale diminuzione delle popolazioni naturali con l'estinzione locale in alcune zone. Le cause che hanno portato al declino sono da ricercarsi nelle avverse condizioni ambientali dovute a: progressiva industrializzazione delle aree agricole, uso massiccio di fitofarmaci, incremento dell'urbanizzazione del territorio e della rete viaria, pressione venatoria eccessiva, aumento delle popolazioni di predatori.

**Risultati delle verifiche sull'azione di ripopolamento -**

I risultati di varie esperienze condotte sulla sopravvivenza di lepri da ripopolamento sono riportati in tabella n° 1.

Sopravvivenza	Provenienza	luogo	Anno	Autori
8,3% a 3 gg. 0% a fine studio.	Allevamento (locale)	Montagna cuneese	2002	Provincia Cuneo
50% a 42 gg. 8,3% a fine studio	Cattura (Alessandria)	Montagna cuneese	2002	Provincia Cuneo
38,3% a 42 gg. 16,7% a fine studio	Cattura (Esterio)	Montagna cuneese	2002	Provincia Cuneo
29% a 10 gg. 10% a fine studio	Allevamento (Italia)	Appennini centrali	1992-94	Angelici et al., (1996)
20% a 212 gg.	Allevamento (Italia)	Collina	1993	Angelici et al., (1993)
70% a fine studio	Allevamento (Italia)	Pianura	1996	Meineri et al., 1998
10% a fine studio	Cattura (Esterio)	Pianura	1996	Meineri et al., 1998
50% a fine studio	Cattura (Pavia)	Pianura	2000	Meriggi et al., 2001
30% a fine studio	Cattura (Esterio)	Pianura	2000	Meriggi et al., 2001
0% a fine studio	Allevamento (locale)	Pianura	2000	Meriggi et al., 2001
15,3%	Cattura (Esterio)	Francia	1975- 1983	Benmergui et al., 1990

Tabella n. 1 – Sopravvivenza di lepri al rilascio a fini di ripopolamento. Confronto fra diverse esperienze.

L'esperienza condotta in loco (vedere succ. allegato C), oltre all'analisi dei dati riferiti da altri autori, in parte citati nella tabella n.1, ci ha portati ad elaborare il seguente:

**Protocollo per le prossime immissioni in Provincia di Cuneo****a) Dove ripopolare**

Zone di ripopolamento e cattura: aree ad elevata idoneità ambientale previamente prescelte nel PFVP;

Zone di caccia programmata: aree caratterizzate da elevato indice di ecotono, scarso disturbo antropico, non attraversate o bordate da strade a medio ed elevato scorrimento e con rete viaria

interna minima. L'area prescelta dovrà presentare idoneità alla specie per almeno 100 ha planimetrici intorno al punto d'immissione.

***b) Età dei soggetti***

L'età influenza la capacità di adattamento. Studi effettuati da diversi autori mostrano come i giovani incontrino minori difficoltà di adattamento ad un nuovo ambiente (Pepin 1981; Piche 1984; Mussa, 1990; Debernardi, 1981; Meineri et al., 1993; Provincia di Cuneo, 2002 (vd. allegato C)). In particolare i migliori risultati sembrano ottenersi con soggetti di 60-90 gg.

***c) Origine dei soggetti***

I migliori risultati si ottengono con il rilascio di leprotti sottoposti a preambientamento, mentre per quanto riguarda i soggetti adulti, numerose esperienze mostrano come le lepri di cattura siano di gran lunga da preferirsi ai soggetti di allevamento, per la migliore sopravvivenza post-rilascio registrata (Provincia di Cuneo, 2002 -allegato C; Angelici et al., 1993; Piano Faunistico – Venatorio della Provincia di Alessandria, 1997; Toso e Trocchi, 1998; Meineri et al., 1993). In particolare risultano migliori i soggetti catturati localmente, che non subiscono stress aggiuntivi da trasporto e da ambientamento in territori a diverso quadro ecologico.

Va però detto che le esigenze di pianificazione delle attività consentono di reperire lotti numerosi ed omogenei di soggetti giovani soltanto in allevamento e non mediante attività di cattura.

Considerando quanto esposto, relativamente all'origine dei soggetti, si dovranno prevedere due tipologie d'immissione sul territorio provinciale, consistenti nel (a.) rilascio all'interno di istituti di protezione di giovani d'allevamento per costituire popolazioni demograficamente assestate dalle quali (b.) prelevare in seguito soggetti di cattura per i ripopolamenti sul territorio venabile.

***d) Numero di soggetti***

Nelle zone prescelte come Zone di ripopolamento e cattura, sottoposte ad immissione di potenziamento nei primi anni, si deve prevedere una densità di immissione minima di 10 soggetti / 100 ha / per anno (giovani d'allevamento); nel territorio venabile la pianificazione varierà in base all'andamento delle catture annuali nelle ZRC.

***e) Quando ripopolare***

Estate (periodo luglio – agosto) per i leprotti. Inverno (periodo dicembre – febbraio) se si hanno a disposizione soggetti adulti di cattura locale (Toso e Trocchi, 1998).

***f) Come ripopolare***

**Soggetti giovani: utilizzo di strutture di pre-ambientamento costruite direttamente sul luogo della liberazione, in cui gli animali stazionino circa tre settimane prima della immissione (vd. allegato B); soggetti adulti di cattura locale (da ZRC): immissione diretta sul territorio venabile nel periodo dicembre / febbraio.**

**NOTA BENE: IL PROTOCOLLO RIFERITO SANCISCE IL DIVIETO DI IMMISSIONE DI LEPRI DI PROVENIENZA ESTERA NEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE, CONSENTENDO ESCLUSIVAMENTE IL RICORSO A SOGGETTI GIOVANI D'ALLEVAMENTO LOCALE (PREAMBIENTATI SUL POSTO) E / O A SOGGETTI DI CATTURA LOCALE.**

**II) FAGIANO**

**Introduzione**

Il fagiano è una specie la cui gestione non presenta grosse difficoltà, sebbene possano aversi problemi a causa della competitività con altri fasianidi (starna e pernice rossa), ed alla possibilità, ad elevate densità, di recare danni alle coltivazioni. Nelle aree dove esistono problemi di competizione con starna e pernice rossa le popolazioni di fagiano andranno mantenute sotto

controllo (Prigioni e Galeotti, PFV della Provincia di Alessandria), al contrario in aree “difficili” da un punto di vista faunistico può rappresentare la specie di riferimento per una corretta gestione faunistica.

### Risultati delle verifiche sull'azione di ripopolamento

I risultati di alcune esperienze sulla sopravvivenza di fagiani immessi in natura sono riportati in tabella n° 2.

Sopr. % sogg. cattura	Sopr. % sogg. allevamento	Termine di valutazione	Note	Autore
	40-82	1 mese		Cocchi, 1998
	69-95	3 mesi		Cocchi, 1998
	50,6	1 anno	Indice ricattura	Mussa et al, 1990
	89	1 mese	Sogg. Govani	Mussa et al, 1990
52-32	2	5 mesi	feb.-lug	Anderson, 1964
	12,5	1 anno	Indice ricattura	Baldi e Giardini, 1997
	26 (adulti) - 53 (juv)	annuale	simulazione mat.	Boano e Silvano, 1991
74	43-52	3 mesi		Brittas et al, 1992
	19	28 gg		Hessier et al, 1970
86	67-36	100 gg		Krauss et al, 1987
54,6	7,8	annuale	Periodo riprod.	Leif, 1994
	41,2	annuale	3 anni - 1971-1974	Mayot e Biadi, 1989
48,1		5 mesi	nov.- mar.	Mayot e Biadi, 1989
	50,6	6 mesi (giug.-gen.)	rilascio voliera	Mussa e Debernardi, 1989
78	33	3 mesi		Petrini et al, 1995
	2	annuale	rilascio voliera	Robertson, 1988
20		annuale		Warner e Etter, 1983
26		4 mesi	feb-giug	Wilson et al, 1992
	17,8	5 mesi (ago. – dic.)	(ripresa venatoria) sogg. giovani	Baldi et. al.,1995
	98	72 ore		Millan j. Et al., 2002
42		4 mesi	feb-giug	Wilson et al, 1992

Come si può vedere i risultati sono estremamente variabili, ma un'analisi integrata dei dati di bibliografia e di esperienze locali può portare a elaborare il seguente:

## **Protocollo per le prossime immissioni in Provincia di Cuneo**

### **a) Dove ripopolare**

Zone di ripopolamento e cattura: aree ad elevata idoneità ambientale previamente prescelte nel PFVP;

Zone di caccia programmata: aree caratterizzate da elevato indice di ecotono, scarso disturbo antropico, non attraversate o bordate da strade a medio ed elevato scorrimento e con rete viaria interna minima, dove sia garantita una presenza costante di acqua che è il principale fattore limitante la diffusione dei fagiani. L'area prescelta dovrà presentare idoneità alla specie per almeno 100 ha planimetrici intorno al punto d'immissione. Non dovranno essere presenti altri Galliformi (starna e pernice rossa), a motivo dell'elevata competizione interspecifica (cfr. prec.).

**IN OGNI CASO SONO BANDITI I "LANCI" DI FAGIANI A QUOTE SUPERIORI A 1200 M (ART.30, C.12, PUNTO B, L.R.70/96) E, A QUOTE INFERIORI, PER RAGIONI SANITARIE E DI POSSIBILE COMPETIZIONE ALIMENTARE O SPAZIALE, OVUNQUE SIA NOTA LA PRESENZA DI GALLIFORMI AUTOCTONI (STARNA, PERNICE ROSSA, COTURNICE IN SVERNAMENTO).**

### **b) Età dei soggetti**

I soggetti giovani sono in grado di adattarsi meglio ad un nuovo ambiente perché possono modificare più facilmente i propri schemi comportamentali; l'età ottimale di immissione è compresa tra 60 e 100 giorni (Mussa, 1990), 90-110 giorni (Spagnesi, 1998).

### **c) Origine dei soggetti**

Per quanto riguarda l'origine dei soggetti vale la stessa valutazione fatta per le lepri: rilascio di animali giovani di allevamento in istituti di protezione, costituzione di una popolazione vitale e cattura di soggetti selvatici da rilasciare sul territorio venabile.

### **d) Numero di soggetti**

Nelle zone prescelte come Zone di ripopolamento e cattura, sottoposte ad immissione di potenziamento nei primi anni, si deve prevedere una densità di immissione minima di 15 soggetti / 100 ha / per anno (giovani d'allevamento); nel territorio venabile la pianificazione varierà in base all'andamento delle catture annuali nelle ZRC.

### **e) Quando ripopolare**

I soggetti giovani andrebbero rilasciati a fine giugno-inizio luglio, tenendo però in considerazione i lavori agricoli in corso nei campi adiacenti la zona di rilascio e le condizioni meteorologiche. Se si immettono soggetti adulti di cattura si deve preferire il periodo tardo invernale per ottenere la riproduzione la primavera successiva.

### **f) Come ripopolare**

**Allevamento:** utilizzare apposite strutture di preambientamento, in modo da garantire un adattamento graduale alla vita libera, ottenere soggetti più rustici e con maggiori capacità di autodifesa. Le strutture migliori, soprattutto per gruppi numerosi, sono le voliere a cielo aperto (vedi Allegato B) (Mussa, 1990; Cocchi, 1998)

**Di cattura:** utilizzare gabbie trappola (vedi Allegato B). Dopo la cattura i fagiani vanno rilasciati nel più breve tempo possibile per limitare lo stress da trasporto. Per evitare eccessive concentrazioni è opportuno prevedere differenti punti di rilascio.

## **GRUPPO B**

*Categoria: specie di altissimo interesse cinegetico presenti in Provincia con popolazioni allo stato naturale estremamente ridotte e a distribuzione puntiforme*

Il gruppo B comprende specie le cui popolazioni naturali sono praticamente scomparse in Provincia di Cuneo a causa del venire meno delle condizioni ambientali favorevoli. Infatti, rispetto ad altre specie, esse possiedono una minore plasticità ecologica, ossia una minore capacità di adattarsi al cambiamento delle condizioni. Le specie interessate sono la starna e la pernice rossa.

La starna è una specie le cui popolazioni naturali sono ormai scomparse a livello provinciale o ridotte a piccoli nuclei instabili, derivanti da attività d'immissione. Tale tendenza era evidente già a partire dagli anni '70 (Balbo, 1976). Le cause che hanno portato alla scomparsa sono molte (alcuni autori ipotizzano anche il ruolo di agenti infettivi epidemici), ma la principale è sicuramente la limitazione della disponibilità di risorse trofiche dovuta all'abbandono dei sistemi agricoli tradizionali, alla adozione di monocolture su vaste superfici, all'utilizzo di prodotti chimici; tutto ciò porta, in particolare, alla scomparsa di piante ed insetti indispensabili al sostentamento degli starnotti nei primi giorni di vita. Altre cause che hanno favorito il declino della specie sono sicuramente la meccanizzazione agricola, la predazione, la pressione venatoria, la competizione con altre specie di volatili (fagiano). Esperienze di totale protezione delle popolazioni di starne in provincia di Torino hanno mostrato la mancanza di un qualunque incremento numerico della specie, ulteriore prova che nonostante la protezione totale, sono le condizioni ecologiche a non essere più adatte per questo animale (Mussa, 1990; Potts, 1985 in Petrini et al.; Matteucci et al., 1995). Per un maggiore approfondimento di questa tematica, si consulti quanto già riferito nel capitolo relativo alla "connettività ecologica" /cfr Linee guida sui miglioramenti ambientali, appendice 2).

La pernice rossa si trova in una situazione molto simile e anche per questa specie negli ultimi decenni sono state osservate diminuzioni dell'areale in seguito sia all'aumento della pressione venatoria che alle modificazioni degli agroecosistemi, non solo in provincia di Cuneo (Cramp, 1980). Sebbene sia parzialmente più adattabile della starna (alimentazione meno specializzata e più in grado di sfruttare gli ambienti marginali, dieta dei pulcini meno dipendente dagli insetti e con capacità digestive e di alimentazione maggiori, minore specializzazione nella scelta dei siti di nidificazione) (carta vocazioni faunistiche regione Emilia Romagna). L'ultima stima della popolazione autunnale in Piemonte è di 250-300 brigate (Spanò, 1992).

Di fronte ad un quadro di questo tipo la Provincia intende bandire i continui rilasci al solo scopo di ottenere animali "pronto caccia" su tutto il territorio. Per ragioni di rischio sanitario, di rischio genetico (pernice rossa v/s coturnice), nonché di possibile competizione alimentare o spaziale, sono inoltre banditi i rilasci di starne a quote superiori a 1200 m (analogia con quanto prescritto per il fagiano dall'art.30, c.12, punto b, L.r.70/96) e di pernici rosse nella zona faunistica delle Alpi nonché, comunque, laddove sia nota la presenza, anche stagionale, di Galliformi alpini autoctoni (coturnice e gallo forcello), salvo apposita autorizzazione (art.11, c.3, L.157/92 e art.30, c.4, L.r.70/96). In particolare per la pernice rossa vale anche una valutazione su base territoriale, per evitare immissioni al di fuori dei confini dell'area di distribuzione storicamente documentabile.

Per le specie rientranti nel gruppo B, la condizione indispensabile per l'immissione sarà pertanto la presentazione in Provincia di un progetto gestionale entro il 30 novembre dell'anno precedente, allegato al programma annuale previsto dall'articolo 30, c.6, L.r.70/96. Esso dovrà contenere le indicazioni di:

- Ente promotore del progetto e personale impiegato
- Obiettivi che si intendono conseguire

- Zona all'interno della quale si vuole immettere gli animali e sua vocazionalità per la specie (rilasci autorizzati solamente in aree in possesso di una reale potenzialità per la specie)
- Origine dei soggetti (soggetti "stok founders" geneticamente testati; evitare possibilmente la liberazione di ceppi di provenienza nord Europea (starna); tassativamente proibita la liberazione di ibridi (pernice rossa x Chukar)).
- Numero di soggetti
- Metodiche e tempi di immissione (soggetti allevati in maniera tale da rispettare le esigenze biologiche e comportamentali; in particolare si dovrà cercare di evitare lo shock alimentare per il passaggio da una dieta poco fibrosa in allevamento (scarso sviluppo dei ciechi e quindi scarsa utilizzazione della fibra) ad una dieta maggiormente fibrosa come quella naturale. La liberazione in natura dovrà essere effettuata con strutture di preambientamento). (vd. allegato B).
- Metodiche e tempi di monitoraggio post-rilascio
- Verifica dei risultati

Un approccio di questo tipo può dare ottimi risultati come dimostrato da alcune esperienze condotte in Italia ("Progetto starna" nelle Marche; Petrini et al. in provincia di Pisa) e all'estero (Svizzera, dal 1998).

## **GRUPPO C**

*Categoria: immissioni di potenziamento di ungulati*

In questo gruppo analizziamo la gestione degli ungulati presenti attualmente in provincia di Cuneo. Tutti gli ungulati europei continentali sono presenti e, in generale, d'ora in avanti è preferibile parlare di immissioni di potenziamento più che di vere e proprie reintroduzioni. Inoltre le popolazioni si presentano in fase di attiva espansione per cui, salvo situazioni locali contingenti, non sembrano opportune ulteriori operazioni di potenziamento. Si tengano inoltre presenti gli aspetti critici legati alla presenza di questi mammiferi, in particolare cinghiale e cervidi, di cui si è parlato precedentemente. Nel caso si volesse comunque procedere ci si dovrà attenere alle indicazioni date per il successivo gruppo D. La domanda autorizzativa dovrà essere presentata alla Provincia (immissione di specie già presenti) entro il 30 novembre come da articolo 30, c.6, L.r. 70/96, corredata del progetto completo (cfr. succ. gruppo D).

Si possono distinguere diverse situazioni biologico – gestionali, in base all'origine ed allo status "storico" delle specie di ungulati presenti in Provincia di cuneo:

### **A: bovidi alpini autoctoni**

Camoscio: l'attuale massiccia consistenza delle popolazioni di camoscio sull'arco alpino cuneese ne rende inutili, allo stato attuale, le immissioni. Di conseguenza, una corretta gestione venatoria delle popolazioni esistenti può ormai garantire, il "salto di qualità" conclusivo fino al raggiungimento delle densità ottimali di cui all'Art.10, comma 1 della 157/92 (densità peraltro già raggiunte in più zone site anche al di fuori di aree protette e istituti di protezione provinciali). Solo localmente possono individuarsi situazioni con presenze estremamente rarefatte, ma non tali da preconizzare l'immissione di soggetti dall'esterno.

Stambecco: negli ultimi anni grazie al "Progetto stambecco alpi cuneesi" e ad altre reintroduzioni in territori esterni ma limitrofi, lo stambecco sta ricolonizzando gran parte del territorio alpino cuneese. Nell'eventualità di possibili interventi di potenziamento provinciale, all'esterno dell'area di attuale distribuzione, si vedano le disposizioni appresso indicate (categoria D: reintroduzioni vere e proprie).

## **B: cervidi autoctoni**

Capriolo: l'attuale massiccia consistenza delle popolazioni di capriolo sull'arco alpino cuneese ne rende poco significative, allo stato attuale, le immissioni; territori ancora privi di questo ungulato, o con presenza sporadica, si trovano nelle zone di pianura. In tali contesti i problemi che le popolazioni di caprioli potrebbero comportare, per il pericolo di incidenti automobilistici nonché di interazione con le fitocenosi agricole, sconsigliano comunque future immissioni, mentre in certi contesti agricoli si preconizzano già interventi di controllo diretto (secondo l'art.29, L.r.70/96). Nell'eventualità di possibili interventi di potenziamento delle popolazioni, in aree dove ne sia tollerabile socio-economicamente la presenza, si seguiranno in ogni caso le disposizioni prescritte per le reintroduzioni vere e proprie (categoria D). Chiaramente non sarà più vincolante presentare una documentazione per testimoniare la presenza storica e l'eliminazione delle cause di estinzione, ma sarà pregnante porre attenzione ai rapporti costi – benefici ed alle possibili conseguenze sociali dell'operazione.

Cervo: anche per il cervo l'attuazione di vari progetti di reintroduzione ha fatto sì che gran parte del territorio provinciale vocato sia percorso da nuclei di questo ungulato, in situazione di connettività ecologica più o meno marcata (cfr. testo miglioramenti ambientali). Si noti che riguardo a questa specie deve prevalere il criterio della idoneità agro – forestale (con l'individuazione di una soglia di tolleranza del danno). Nell'eventualità di possibili interventi di potenziamento della popolazione attualmente presente valgono, a maggior ragione, le disposizioni già indicate per il capriolo (categoria D: reintroduzioni vere e proprie). Analogamente non sarà necessario presentare una documentazione per testimoniare la presenza storica, mentre si dovrà preliminarmente affrontare in termini concreti il rapporto con il mondo agricolo e le Amministrazioni pubbliche competenti per territorio.

## **C: cinghiale**

Cinghiale: assodato che la pratica di allevamento a scopo di ripopolamenti è severamente vietata dall'art.22 comma 1 della legge 70/96 nonché dalla L.r.47/1989, è superfluo ricordare che l'attuale distribuzione sul territorio provinciale rende completamente inutili, dal punto di vista biologico, le immissioni di Cinghiale. **Pertanto esse si intendono rigorosamente vietate.** Si valuti inoltre: a. l'impatto negativo della specie sulle colture e su alcune fitocenosi naturali (cfr. prec.), che fa parlare di emergenza "agro – forestale" in tanti distretti provinciali; b. la difficoltà di controllo dal punto di vista genetico e sanitario; c. i problemi legati alla circolazione stradale.

## **D: ungulati introdotti sul continente europeo in epoche storiche**

Muflone: la pratica di immissioni e ripopolamenti è severamente vietata dall'art.30, comma 12 della legge 70/96, principio ripreso dalle "Linee guida per la gestione degli ungulati nella Regione Piemonte" (D.G.R. 9-27137 del 26/04/1999 e s. m. i.), che parlano di "congelamento" degli attuali nuclei. Tutto ciò perché questa specie alloctona può, in determinate situazioni, entrare in competizione con specie autoctone e con il Camoscio in modo particolare.

Daino: la pratica di immissioni e ripopolamenti è severamente vietata dall'art.30, comma 12 della legge 70/96, e ripreso dalle "Linee guida per la gestione degli ungulati nella Regione Piemonte" (D.G.R. 9-27137 del 26/04/1999 e s. m. i.). Come per gli altri cervidi si valuti inoltre il riferimento all'impatto "agro – forestale".

**GRUPPO D***Categoria: reintroduzioni vere e proprie*

Per questa tipologia di immissione, esiste un riferimento normativo specifico, all'art.30, c.10, L.r.70/96, che prevede un iter autorizzativo maggiormente complesso: la domanda deve essere avanzata alla Regione, che deve acquisire il parere dell'INFS. (*“Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l'INFS, solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico”*).

In questo gruppo sono da inserirsi tutte le specie attualmente non presenti sul territorio provinciale ma di cui si possa dimostrare, attraverso una accurata ricerca storica, una passata presenza locale; l'intervento gestionale da adottare per queste specie è quello della reintroduzione il cui scopo sarà quello di ricostituire una popolazione vitale, in condizioni naturali, di un *taxon* localmente estinto (cfr. prec.).

Tale operazione deve essere subordinata alla verifica dei seguenti criteri di base:

**sussistenza (o possibilità di ripristino) delle condizioni e dei requisiti ambientali necessari per la sopravvivenza del *taxon* da reintrodurre;  
rimozione delle cause di estinzione del *taxon* nell'area.**

In considerazione delle problematiche poste in evidenza e della delicatezza di tale tipo di interventi, risulta importante una precisa organizzazione delle operazioni, secondo il seguente schema:

1. Studio di fattibilità
2. Progettazione
3. Realizzazione del progetto
4. Controllo e verifica dei risultati
5. Divulgazione dei risultati

***Studio di fattibilità***

Verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie al successo della reintroduzione. Le principali verifiche da effettuare saranno:

- Presenza storica e analisi delle cause di estinzione
- Eventuale status e distribuzione nel territorio provinciale (reintroduzioni della specie già effettuate nel territorio provinciale, avvistamenti e segni di presenza nel territorio oggetto d'indagine)
- Valutazione dell'idoneità del territorio: analisi preliminare dell'idoneità ecologico-ambientale e analisi delle possibili influenze sull'ecosistema naturale da parte dell'intervento tramite:
  - Sopralluoghi mirati alla verifica di una idoneità ambientale “di massima” dell'area in esame.
  - Predisposizione di studi di valutazione ambientale
  - Risultanze di interviste conoscitive e dei dati di osservazione della specie ricavati in loco.
- Analisi storico-demografica della popolazione umana residente.
  - Verifica della presenza di colture agrarie pregiate o di sfruttamento economico di risorse ambientali naturali soggette, sul lungo periodo, ad un certo grado di impatto.
  - Verifica della presenza di tipologie ambientali di particolare rilevanza bio-ecologica oggetto di una possibile influenza da parte della specie reintrodotta.
  - Analisi del possibile beneficio ecologico dovuto all'eventuale assestamento della specie reintrodotta (aumento di complessità e stabilità della zoocenosi).



- Analisi del possibile negativo effetto su altre specie animali già presenti (competizione interspecifica).
- Analisi socio-economica con la valutazione dei vantaggi e costi della reintroduzione: pecuniari, sociali e ambientali. Quanto ai primi è evidente che si tratti degli introiti/esborsi diretti collegati alla realizzazione del progetto e alla conseguente gestione faunistico-ambientale. Per vantaggio/costo sociale si intende invece il complesso di interrelazioni tra attività umana e ecosistema. La valutazione sul rapporto costo beneficio ambientale, infine, riprende compiutamente le valutazioni già effettuate nella valutazione di tipo ecologico citata precedentemente.

### ***Progettazione***

La fase di progettazione prevede la pianificazione teorica ed operativa della reintroduzione con la preparazione di un progetto esecutivo delle azioni da intraprendere e delle componenti operative coinvolte e comprenderà:

- Eventuali interventi per la rimozione delle cause di estinzione ed il miglioramento ambientale
- Valutazione della fonte per gli stock di fondatori secondo valutazioni di tipo sistematico, conservazionistico, ecologico, genetico, comportamentale, demografico e sanitario
- Caratteristiche del nucleo di fondatori con la definizione della consistenza minima, della struttura (sex-ratio, classi di età) e del calendario di immissione in base alle previsioni di modelli di accrescimento e a considerazioni genetiche, al fine di ottenere una popolazione minima vitale con una buona struttura.
- Controllo sanitario dei fondatori: Tutti i soggetti verranno sottoposti, per quanto alle disposizioni di legge vigenti, a controllo sanitario nel luogo di cattura, con successiva vigilanza pre-rilascio da parte dei servizi veterinari della Az. U.S.L. competente (cfr. prec.).
- Stesura di un progetto operativo comprendente:
  - Ruoli e responsabilità
  - Coinvolgimento di amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni competenti per territorio
  - Informazioni alle popolazioni locali
  - Tempi e metodi di cattura e trasporto dei fondatori
  - Tempi, luoghi e tecniche di marcaggio e rilascio dei fondatori
  - Controllo sanitario e del benessere animale in tutte le fasi dell'operazione
  - Piano di monitoraggio dei soggetti
  - Piano finanziario per la copertura economica dell'operazione

### ***Realizzazione del progetto***

Attuazione del progetto operativo della reintroduzione fino alla fase di rilascio del nucleo di fondatori

### ***Attività di controllo (studio e monitoraggio della popolazione immessa)***

Il monitoraggio degli animali rilasciati deve essere parte integrante di ogni programma di reintroduzione. Risulta essenziale, una volta effettuati i rilasci, avviare una intensa attività di controllo della neocolonia basata sulle seguenti operazioni:

- tecniche di radio-tracking, o altri metodi di riconoscimento individuale a distanza
- Valutazione critica di tutte le osservazioni: catalogazione delle osservazioni visive (e di tutte le segnalazioni) successive al rilascio - da effettuarsi già dopo il 1° rilascio, in vista dei successivi.
- Censimenti esaustivi annuali.
- Monitoraggio degli eventuali impatti sulle attività produttive e sulle componenti naturali
- Altri tipi di monitoraggio (esempio: incidenti stradali con coinvolgimento di specie reintrodotte).

***Divulgazione dei risultati***

Tutte le operazioni riguardanti le fasi dell'intervento di reintroduzione, i suoi esiti e gli sviluppi successivi, dovranno essere divulgate attraverso pubblicazioni, seminari e altre comunicazioni.

In tal senso vanno previsti:

- aggiornamenti, circa l'andamento dell'operazione, degli enti, del personale coinvolto e delle comunità locali mediante rapporti periodici;
- organizzazione di conferenze;
- stesura di articoli divulgativi per la pubblicazione su quotidiani e riviste del settore naturalistico e venatorio.

## **PARTE QUINTA: CATTURE**

(Riferimenti normativi: L.r.70/96: art.30, commi 1 – 2 – 3 – 5, e art.31, commi 1 – 2 – 3; L.157/92, art.19, c.2 e art. 29, commi 1 - 2 – 3 - 4 – 5).

Tra le possibili attività di cattura, interpretando i dettami legislativi in ordine pratico, possiamo distinguere quattro tipologie prevalenti, differenziabili in base a protocollo d'azione e finalità:

### **1. catture nell'ambito della attività gestionale (immissioni "integrative")**

In questo gruppo sono da intendersi le catture svolte durante la attività gestionale prevista dal protocollo operativo proposto per le specie appartenenti al gruppo A; il gruppo B è chiaramente escluso al momento attuale da operazioni di cattura in quanto non esistono sul territorio popolazioni che possano fornire animali per questo fine.

L'effettuazione delle catture richiederà la presentazione alla Provincia della richiesta autorizzativa entro il **30 di novembre** (termine unificato con quello di presentazione del programma annuale di immissioni previsto dall'articolo 30, c.6, L.r.70/96). Tale domanda dovrà essere corredata dalle seguenti indicazioni:

- ente richiedente
- personale impiegato
- individuazione delle zone utili per la cattura (ZRC e/o CPR)
- specie animale che si intende catturare
- stima delle densità di soggetti nelle zone in cui si intende catturare, ricavate mediante attività di censimento con la determinazione di indici di presenza in modo da pianificare il prelievo evitando di depauperare la popolazione (vd. Allegato A)
- metodica di cattura (vd. Allegato A)
- date presuntive in cui si intende effettuare l'operazione (periodo consentito compreso tra il 1 di dicembre ed il 31 di gennaio nella Zona faunistica di pianura, fino al 28 febbraio nella Zona faunistica delle Alpi);
- eventuale scheda riepilogativa dei risultati delle catture dell'anno precedente.

### **2. catture (o abbattimenti) nell'ambito delle attività di controllo come da art.29, L.r. 70/96.**

In questo gruppo rientrano catture (abbattimenti) attuate per il controllo di specie animali a vario titolo: a. controllo di specie a forte impatto su altre specie e/o colture; b. controllo di specie alloctone abusivamente e/o accidentalmente introdotte e/o pervenute nell'ambiente; c. protezione di fondi coltivati ed allevamenti; d. completamento piani di tiro qualora si intendano gestire pragmaticamente le popolazioni responsabili di danni ambientali e/o agricoli.

A questo fine occorrerà:

- un controllo del territorio da parte degli organi competenti (Provincia, ATC e CA) con sopralluoghi e perizie per la valutazione del "problema" e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. In caso di danni occorre che la quantificazione giustifichi la richiesta di un intervento;
- trasmissione in Provincia di richiesta di intervento indicante:
  - ente richiedente
  - importo e natura dei danni
  - località interessata
  - specie animale interessata

➤ metodica che si intende utilizzare per il controllo (cattura e traslocazione / abbattimento)  
Tali domande possono venire avanzate durante l'intero anno solare.

### **3. catture per motivi scientifici come da art.31, L.r. 70/96.**

In questo gruppo rientrano le catture volte ad utilizzare gli animali per studi scientifici (ricerca biologica, eco-etologica e eco-patologica), ma anche a fini di reintroduzione (stock di fondatori da prelevare in zone di caccia programmata).

L'articolo 31 della L.R. 70/96 prevede:

- il rilascio dell'autorizzazione alla cattura a Istituti universitari, Consiglio Nazionale per le Ricerche, Musei di storia naturale, dopo la presentazione di richiesta motivata alla Giunta Regionale che si avvale del parere dell'INFS.
- il divieto di utilizzare a scopi di vivisezione i soggetti catturati.

A questo scopo occorrerà presentare domanda alla **Provincia** (L.r.17/99) indicante:

- ente richiedente
- nominativi del personale impiegato
- motivazioni scientifiche della richiesta
- località dove si intende effettuare la cattura
- specie animale interessata
- numero di animali da catturare
- modalità di cattura
- metodiche di indagine che si applicheranno ai soggetti catturati
- periodo prevista per le catture

### **4. catture (abbattimenti) per motivi sanitari (rischio di trasmissione malattie diffusibili)**

Questa categoria potrebbe investire tanto l'ambito delle catture a scopo scientifico (art.31, L.r.70/96) come l'esigenza di "controllo" delle popolazioni selvatiche (art.29, c.1, L.r.70/96). In alcuni casi la fauna selvatica potrebbe giocare un ruolo nella trasmissione di patologie infettive ed infestive pericolose per l'uomo, per le specie domestiche e per la conservazione delle stesse zoonosi naturali. Con questi presupposti è possibile fare richiesta di autorizzazione alla cattura (abbattimento) alla **Provincia** indicando:

- ente richiedente
- nominativi e qualifiche del personale impiegato
- motivazione sanitaria con documentazione del rischio epidemiologico
- località dove si intende effettuare la cattura
- specie animale interessata
- numero di animali da catturare
- periodo previsto per le catture
- modalità di cattura / abbattimento

## ALLEGATO A

**CENSIMENTI E CATTURE A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO**

Queste note operative possono costituire un riferimento valido, oltre che per gli Istituti di protezione, anche per le zone soggette ad attività venatoria ai fini di una migliore attenzione gestionale. Negli istituti di protezione è obbligatorio seguire questo protocollo per ottenere l'autorizzazione alle catture per "immissioni integrative" in territorio venabile.

**1. CENSIMENTI****A. Lepri****Scelta del metodo**

Sono noti molteplici metodi di stima delle consistenze per la lepore comune europea, indiretti e diretti. Senza addentrarsi in elenchi non utili a fini pratici si consiglia l'adozione della metodologia utilizzata già da anni per i cd. "censimenti notturni con faro", tenendo presente che i dati ottenuti vanno considerati come indici relativi di abbondanza (il termine censimento è utilizzato quindi impropriamente) e non come stime di densità (censimenti veri e propri).

**Periodo consigliato**

1. Zona faunistica di pianura / Zona faunistica delle Alpi: 1 novembre – 31 marzo;

**Metodologia pratica**

Si prevede il rispetto di alcune condizioni:

- percorsi campione scelti in numero e lunghezza proporzionale all'ampiezza della Zona di riferimento;
- percorso notturno, mediante automezzo, dei transetti campione il cui tragitto va opportunamente studiato per evitare doppi conteggi di animali (non effettuare andata e ritorno, evitare inversioni ad U più strette di 400 metri)
- Individuazione e conteggio degli animali, riportando per ogni rilevazione il numero di animali osservati, la specie, la località e il chilometro di percorso su apposita scheda predisposta dalla Provincia;
- effettuazione di 3 ripetizioni per ogni percorso entro un arco di tempo non eccessivamente dilazionato (non oltre i venti giorni)

**Interpretazione dei risultati**

L'annotazione del numero di contatti visivi e dei km percorsi permette di ottenere un Indice Chilometrico di abbondanza (IKA). Per il calcolo si ritiene valido il dato ottenuto nella ripetizione a maggior conteggio. Si noti che l'utilizzo di un faro la cui portata sia nota, potrebbe teoricamente consentire di calcolare la superficie esplorata durante il percorso, giungendo ad un'indicazione di densità locale. Questo può valere solo per terreni pianeggianti e in assenza di copertura vegetazionale che riduce irregolarmente la visibilità.

**B. Fagiani****Scelta del metodo**

Nel fagiano a causa della reale difficoltà di censire le femmine si tende a contare i maschi ed estrapolare il numero totale dopo aver stimato il rapporto tra i sessi. Tra tutte le metodiche

(conteggio globale dei maschi canori, conteggio in battuta, conteggio dei maschi all'appello serale), il conteggio globale dei maschi canori è la tecnica migliore, consentendo di determinare una stima di densità per la Zona di riferimento. Tale metodica richiede però un forte impiego di mezzi e personale (numerosi punti fissi di ascolto e osservazione a copertura dell'intera Zona). Valida alternativa, qualora non si disponga di adeguato personale per lunghi periodi, può quindi risultare l'utilizzo di percorsi campione, che consente, come per la lepre, di ottenere indici di abbondanza.

#### **Periodo consigliato**

Stagione riproduttiva (aprile – maggio). Il periodo migliore per fare il censimento è il mese di aprile e le ore più indicate sono le prime quattro dopo l'alba.

#### **Metodologia pratica**

Le principali condizioni da rispettare sono:

- coppie di osservatori in movimento con automezzi; sosta di 5 minuti ogni 500 metri - 1 chilometro.
- percorsi campione e punti di sosta scelti in numero proporzionale all'ampiezza della Zona di riferimento;
- registrazione della sosta su di una mappa CTR indicando le principali caratteristiche ambientali.
- segnalazione di tutti i maschi canori che si sentono o che si vedono dalla sosta, compilando apposita scheda predisposta dalla Provincia.

#### **Interpretazione dei risultati**

Gli indici di abbondanza ricavabili da questa metodologia sono: a. il numero medio di fagiani per punto di ascolto = indice puntiforme di abbondanza (IPA); b. la percentuale dei punti di ascolto in cui si sono sentiti maschi cantare rispetto al totale delle soste effettuate.

## **2. CATTURE**

### **A. Lepri**

#### **Termine per la presentazione delle domande in Provincia**

15 dicembre

#### **Scelta del metodo**

Il sistema più efficace per effettuare catture di lepri è l'utilizzo di reti verticali a tramaglio.

#### **Periodo prescelto**

Stagione preriproduttiva (15 dicembre – 31 gennaio in pianura, fino a tutto marzo in zone alpine);

#### **Metodologia pratica**

Si prevede:

- Utilizzo di reti verticali a tramaglio (reti di 1 metro di larghezza e 50 metri di lunghezza costituite da una trama molto fitta) sostenute da pali in ferro posti ad una distanza di 3-4 metri uno dall'altro
- Utilizzo di due squadre di operatori: una di battitori ed una di badatori alle reti
- I battitori sono addetti a scovare le lepri e farle giungere in corsa nelle reti; per questo motivo i battitori dovranno formare un fronte unico di battuta mantenendo una distanza gli uni dagli altri di circa 1,5-2 metri (a seconda del terreno e della sua copertura vegetazionale)
- I badatori alle reti dovranno posizionarsi a distanza di 25-50 metri l'uno dall'altro, restare immobili e in silenzio, e si occuperanno della liberazione delle lepri dalle reti con il procedere della battuta nonché della loro sistemazione in apposite cassette.

Al termine della battuta gli esperti incaricati procederanno al sessaggio, alla marcatura ed al prelievo di campioni biologici individuali per i dovuti accertamenti sanitari, prima di procedere alla suddivisione per lotti, da immettere nei vari settori venabili individuati.

### **Registrazione obbligatoria**

Delle operazioni di cattura deve essere redatta relazione - da inoltrare alla Provincia - contenente i seguenti dati:

- ente titolare
- personale responsabile
- denominazione delle zone soggette a cattura (ZRC e/o CPR)
- data
- specie catturata
- metodica
- risultati con indicazione di:
  - numero di soggetti
  - sesso
  - eventuale mortalità
  - campioni biologici prelevati
  - destinazione degli animali
  - responsabile del rilascio fuori della zona

## **B. Fagiani**

### **Scelta del metodo**

Per le catture di fagiano esistono due sistemi principali:

Reti verticali a tramaglio: vengono utilizzate reti alte circa 15 metri posizionate in modo tale da rompere il volo ai fagiani in fuga dal fronte di battuta. I fagiani sbattendo sulla rete verticale cadono e vengono catturati da una seconda rete a tramaglio posta orizzontalmente ad un metro dal suolo. La squadra degli addetti alle reti provvede alla loro liberazione.

Gabbie con ingresso a nassa: si tratta di gabbioni con un'esca al loro interno e dotati di una apertura che consente ai fagiani di entrare ma non permette più la loro uscita.

### **Periodo consigliato**

Stagione preriproduttiva (dicembre – marzo);

### **Metodologia pratica**

Il sistema con reti verticali prevede l'esecuzione di una battuta che nei termini generali ripropone l'organizzazione trattata riguardo alla lepre. Per le gabbie non occorre disporre di molti operatori, ma di pochi incaricati per punto di cattura. Chiaramente con il secondo metodo le catture saranno meno numerose e più dilazionate nel tempo.

L'attività post cattura ripercorre quanto detto per la lepre.

### **Registrazione obbligatoria**

Analoga alla lepre (cfr. prec.)

## **ALLEGATO B:**

### **STRUTTURE DI PREAMBIAMENTO**

#### **da utilizzare per le specie rientranti nei gruppi A e B**

##### **1. Parchetti di preambiantamento per leprotti.**

###### **Scelta del luogo:**

Il recinto include una zona dove sia presente una parte coperta da vegetazione alta e fitta che servirà da zona di rifugio, ed una parte da prato stabile con essenze utilizzate dalle lepri per l'alimentazione. Nel caso fossero carenti le zone di rifugio si possono approntare rifugi artificiali con accumuli di arbusti e rovi o altro materiale. Il recinto dovrà sorgere in una zona favorevole per la specie in modo da poter effettuare direttamente la liberazione sul posto smontando semplicemente il recinto, ottenendo in questo modo due grossi vantaggi: minore stress per gli animali che non devono subire una seconda cattura; le lepri al momento della liberazione conoscono bene la parte di territorio all'interno del recinto dove si sono già ricavati dei covi utili per il rifugio nei primi giorni post-rilascio.

###### **Costruzione del recinto:**

- Dimensioni (nota bene: proporzionali al numero di soggetti ed alla tipologia ambientale). In linea generale, per lotti di 20/30 soggetti in spazi misti (copertura arbustiva 50%), è utile un recinto di forma quadrangolare, con perimetro di almeno 180 m (superficie di 1500 mq).
- Rete: in materiale plastico leggero (rete ombreggiante antigrandine), alta 100-120 cm, appoggiata al terreno senza lasciare varchi con un paletto di sostegno ogni 5 mt. circa, questa struttura al termine del periodo di preambiantamento può essere smontata e riutilizzata
- Recinzione elettrica: formata da almeno due fili dei quali uno posto circa a 25 cm ed il secondo a 60 cm di altezza dal suolo, i fili saranno fissati tramite ganci isolanti ai paletti di sostegno. È importante che i fili non entrino in contatto con fili d'erba, arbusti o altre strutture che possano scaricare a terra la tensione rendendo inutile la recinzione. La funzione del recinto elettrificato è quello di protezione contro i predatori. La batteria di alimentazione dovrà essere posta in un luogo idoneo e riparato.
- Strutture interne: necessari solamente due recipienti posti in luogo protetto dalle intemperie, uno per la somministrazione del mangime (pellettato od altro per garantire un graduale passaggio dalla alimentazione artificiale a quella naturale), ed uno per l'acqua.

###### **Gestione degli animali:**

il controllo degli animali all'interno del recinto dovrà essere il più possibile discreto e limitarsi ad un monitoraggio poco invasivo. All'inizio del periodo di preambiantamento occorre porre alimento concentrato nella mangiatoia all'interno del recinto (consumo medio giornaliero di un leprotto è 70 gr, di una lepre adulta è 150 gr). Oltre al pellettato potranno essere utilizzati avena, orzo in granella, fieno di erba medica. Dopo qualche giorno il consumo passerà decisamente verso le essenze vegetali presenti nel recinto; la presenza di una minima quantità di mangime dovrà comunque essere sempre assicurata.

La immissione all'interno del recinto dovrà avvenire preferibilmente in una giornata di bel tempo, le cassette di trasporto andranno poste all'interno del recinto e gli animali lasciati uscire dalle



gabbie spontaneamente. Nei primi giorni gli animali devono essere seguiti con attenzione per valutare possibili comportamenti anomali. Gli ingressi nel recinto per le varie operazioni tecniche dovranno avvenire preferibilmente nel pomeriggio. Il rilascio dei soggetti verrà effettuato togliendo il recinto oppure, nel caso lo si voglia riutilizzare, creando dei varchi nella rete. Se si volesse immettere nel recinto un secondo gruppo di animali occorre lasciare trascorrere almeno quindici giorni. Nel caso poi che la partita precedente abbia manifestato fenomeni patologici occorre, prima di immettere nuovi animali, lavorare il terreno per una profondità di almeno 30 cm dopo averlo cosparso di calce viva bagnata (Mussa, 1990), il che rende di gran lunga preferibile trovare un'altra ubicazione al parchetto.

## **2. Voliere a cielo aperto per fagiani.**

Queste strutture permettono un adattamento graduale relativamente poco traumatico: abitudine alla vita libera, al nuovo ambiente e alla ricerca del cibo; migliore rusticità; migliore capacità di autodifesa.

Le voliere sono costruite in maniera tale da permettere la fuoriuscita in volo dei fagiani ed il rientro di pedina, gli animali quindi possono migliorare la capacità di volo, conoscere l'ambiente circostante e trovare rifugio ed alimento potendo sempre mantenere come punto di riferimento la voliera.

La voliera sarà costituita da:

- Forma quadrangolare con perimetro proporzionato al numero di animali immessi: superficie minima di almeno 1 mq per soggetto, ma consigliabili lotti di 40/50 fagianotti in 100-150 mq.
- Pareti in rete metallica alta almeno 200 cm ed interrata per circa 20 cm
- Parte superiore della rete a spiovente verso l'esterno per 30 cm per evitare l'ingresso di predatori.
- Ogni 5 metri di perimetro si dovrà prevedere un ingresso per il rientro di pedina dei fagiani fuoriusciti in volo dal recinto; l'ingresso sarà costituito da una apertura nella rete di 50x50 cm, una griglia anti-vope posta a schermo dell'apertura, formata da tondini di ferro a 10 cm di distanza l'uno dall'altro, un tunnel in rete a forma di imbuto con la base maggiore rivolta verso la griglia e la minore verso la voliera, una porzione di rete posta come paravento all'uscita del tunnel (queste due ultime strutture evitano la fuoriuscita di pedina del fagiano dal recinto), due inviti in rete a maglia, posti esternamente al perimetro della voliera per incanalare verso gli ingressi i fagiani all'esterno del recinto.
- Come ulteriore protezione per i predatori si possono porre due fili elettrificati, uno a circa 25 ed il secondo a 60 cm di altezza dal suolo, tutto intorno al recinto.
- La copertura vegetale interna del recinto sarà costituita da almeno il 20% di arbusti, il 60% di piante pioniere, mais fitto etc, il 10% di area scoperta.
- Alberi e cespugli intorno alla rete dovrebbero essere rimossi per evitare da una parte che i fagianotti possano utilizzarli come trampolini per fuoriuscire senza avere acquisito sufficiente autonomia di volo, e dall'altra che possano essere utilizzati come punto di accesso per i predatori.
- All'interno del recinto dovranno essere presenti: un abbeveratoio a sifone o simile, autoalimentatori, tettoie di foraggiamento in lamiera appoggiate su quattro pali e lievemente inclinate. Il terreno relativo a queste infrastrutture dovrà essere smosso o miscelato con sabbia, paglia o lolla di riso.

La copertura erbosa interna è molto utile da un punto di vista antipredatorio; recinzioni con copertura arbustiva superiore al 20% e copertura erbosa del 60% sono predati all'incirca la metà rispetto a quelli meno densamente coperti. Nel caso di recinti dotati di scarsi ripari naturali, questi si possono adattare seminando mais o con l'utilizzo di fascine e frasche posti all'interno.

**Gestione delle voliere:**

Durante la fase di ambientamento i fagiani andranno seguiti con attenzione per acquisire dati sull'adattamento degli animali, sulla mortalità e sulle sue cause. Le osservazioni saranno riportate su schede la cui elaborazione permetterà di proporre eventuali interventi correttivi. L'immissione nei recinti dovrà avvenire in giornate di bel tempo. Le cassette andranno poste all'interno dei recinti e i fagiani andranno lasciati uscire spontaneamente. Prima dell'immissione nel recinto si sarà già preventivamente messo l'alimento nelle mangiatoie e si saranno sparsi cereali nelle aree scoperte e nelle vicinanze di quelle coperte. Per facilitare l'insediamento degli animali si dovranno costituire punti di foraggiamento esterni al recinto, in un raggio di 100 metri, in corrispondenza di sentieri e camminamenti. Gli ingressi anti-volpe potranno essere mascherati da rete o pezzi di legno fino a quando i primi fagianotti non saranno fuoriusciti dal recinto per i primi voli. Per facilitare il rientro di pedina oltre agli inviti posti vicino agli ingressi si potrà anche utilizzare del cibo sparso lungo il percorso e all'interno del tunnel di ingresso. Particolare attenzione sarà da porre per tutto il periodo alla presenza di predatori in zona.

**3. Gabbie di preambientamento per fagiani.**

Sono una alternativa economica alle voliere e permettono di immettere gruppi di fagiani di limitate dimensioni. Possono essere costituite da pareti esterne in pannelli smontabili di 2x2 metri, rivestimenti dei pannelli in rete a maglie di 4 cm di diametro, rete antigrandine più fine sul tetto. L'utilizzo dei pannelli permette la costruzione di gabbie di dimensioni via via adattabili secondo le necessità. Per valutare le dimensioni consideriamo una densità di 3 fagianotti /mq. All'interno della gabbia metteremo: una mangiatoia, un abbeveratoio, frasche per permettere agli uccelli di nascondersi, un rifugio per le intemperie. La gabbia verrà posta ai limiti di una zona adatta per il rilascio, vocata per il fagiano.

**Gestione delle gabbie:**

I fagianotti soggiorneranno 5 giorni nella gabbia; dal sesto in avanti, ogni giorno, si lasceranno fuoriuscire alcuni soggetti. Al decimo giorno si dovrebbero avere ancora un paio di animali in gabbia che fungeranno da richiamo per quelli liberati ed eviteranno una eccessiva dispersione. Nelle zone adiacenti alla gabbia andranno messe tettoie di alimentazione e si distribuiranno granaglie sul terreno.

**4. Parchetti di preambientamento per starna/pernice rossa.**

Queste strutture permettono un discreto adattamento alla vita libera.

La voliera (esemplificazione "tipo", valida per una brigata di 20 soggetti di 90 gg) sarà costituita da:

- Recinto in rete metallica di dimensioni 2 x 2 m, altezza 50 cm.
- Le rete che forma il tetto dovrà essere morbida per evitare urti al capo in conseguenza dei tentativi di spiccare il volo
- Il recinto dovrà essere dotato di mangiatoie ed abbeveratoi
- La zona prescelta per la costruzione del parchetto dovrà trovarsi in un'area vocata, secondo i dettami di progetto già riferiti (cfr. prec.).
- In ogni area vocata individuata per il tentativo di ricolonizzazione andranno collocati diversi parchetti di preambientamento, tenendo presente i concetti biologici di "minima popolazione vitale" e di "isolato ecologico" (cfr. testo sui miglioramenti ambientali). Se non si rispettano questi principi una specie non può andare incontro ad uno sviluppo demografico duraturo, ecologicamente sostenibile. In linea generale pertanto l'area prescelta intorno ai luoghi di rilascio dovrà risultare utile per almeno 500 ha

complessivi, su cui andranno posizionati almeno 5 parchetti (100 soggetti ripartiti su cinque punti d'immissione).

**Gestione delle gabbie:**

Dopo alcuni giorni (tre – cinque) un terzo degli uccelli deve essere liberato (i soggetti ancora rinchiusi fungeranno da richiamo); all'esterno dovrà essere collocato contemporaneamente cibo a volontà, sul terreno o in mangiatoie, oltre agli abbeveratoi. Dopo ulteriori 3-4 giorni sarà liberato un altro terzo dei soggetti e dopo altri 2-3 giorni si procederà a liberare il resto degli individui.

Se si utilizzano soggetti provenienti da allevamenti in cui i gruppi erano molto numerosi, i diversi nuclei rilasciati nell'ambito di una zona tenderanno ad assembrarsi. Per evitare questo inconveniente sarà opportuno porre i parchetti ad una certa distanza gli uni dagli altri, in ambienti riparati dove la vegetazione crei una barriera visivo - uditiva tra i vari gruppi.

## **ALLEGATO C:**

# **RELAZIONE FINALE SULLO STUDIO "SOPRAVVIVENZA LEPRI DI IMMISSIONE IN AREE DELLA PROVINCIA DI CUNEO"**

### **Premessa**

1. In Italia la pratica delle immissioni faunistiche a fini venatori, i cosiddetti ripopolamenti, iniziò ad affermarsi nei primi anni del '900 e tuttora viene molto utilizzata nella gestione di diverse specie quali, lepre grigia europea (*Lepus europaeus*), fagiano (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*).
2. È stato stimato che nel ventennio 1980-2000 sono stati complessivamente spesi 1.800.000 € (3.500 miliardi di vecchie lire) per l'acquisto di selvaggina da ripopolamento da immettere sul territorio nazionale.
3. Nello stesso periodo, opportunamente, si è iniziata una valutazione tecnica sull'efficacia di tale prassi: la totalità dei ricercatori concorda sullo scarso, spesso nullo, successo di sopravvivenza dimostrato, pur ravvisando differenze significative tra le specie e i vari protocolli adottati nelle diverse realtà gestionali italiane e estere esaminate.
4. Un "travaso" tra queste esperienze scientifiche e l'applicazione pratica della gestione faunistica appare molto opportuno, pertanto

alla luce delle premesse esaminate, i ripopolamenti tradizionalmente adottati in Provincia di Cuneo possono ancora essere considerati uno strumento gestionale corretto?

Per rispondere a questo inquietante quesito la Provincia di Cuneo – Settore Tutela Fauna – ha commissionato al Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia dell'Università degli Studi di Torino, uno studio di valutazione dei protocolli adottati nell'ambito del proprio territorio per operazioni di ripopolamento con lepri visto anche il costo rilevante che richiedono tali operazioni. Tale studio ha ottenuto la collaborazione del Comprensorio Alpino CN2 e dell'Associazione Cacciatori di Sampeyre. Pertanto, nel periodo dicembre 2001 / agosto 2002, si sono appositamente immessi e monitorati quattro nuclei di lepre grigia europea, ciascuno "trattato" in base a diverso modulo operativo, corrispondente a quanto normalmente adottato dagli ATC e dai CA. Ciò ha consentito di valutare l'influenza di differenti fattori, quali metodica d'immissione, periodo di rilascio ed età dei soggetti, sulla possibilità di sopravvivenza degli animali e sul conseguente successo del ripopolamento.

### **Materiali e metodi**

#### **Origine dei soggetti e composizione dei lotti:**

- Gruppo A: soggetti provenienti da un allevamento ubicato nel comune di Venasca, in bassa Val Varaita;
- Gruppo B: soggetti provenienti da una zona di ripopolamento e cattura (ZRC) in provincia di Alessandria;
- Gruppo C: soggetti di cattura estera provenienti dalla Slovacchia e dall'Ungheria.
- Gruppo D: soggetti provenienti da un allevamento ubicato nel comune di Venasca, in bassa Val Varaita (lo stesso del gruppo A);

Ogni lotto era composto da dodici animali, otto femmine e quattro maschi, ( $\text{sex-ratio}=1:2$ ). I soggetti facenti parte dei lotti erano per la quasi totalità adulti, tranne due giovani appartenenti al gruppo A e tutti i soggetti del gruppo D.

### **Manipolazioni, modalità e cronologia di immissione**

Tutti i soggetti sono stati pesati, sottoposti a prelievo ematico e sessati, subito dopo la cattura. Ad ogni lepre è stato applicato un radiocollare dotato di sensore di mortalità ed una marca auricolare. Il gruppo A prima del rilascio, avvenuto il 19.12.2001, ha stazionato per 21 gg. in un recinto di preambientamento nelle immediate vicinanze dell'allevamento; il gruppo B è stato rilasciato il giorno dopo la cattura avvenuta il 22.12.2001; il gruppo C per necessità di trasporto ha dovuto stazionare in cassette per circa una settimana sino al rilascio avvenuto il 21.12.2001; l'ultimo gruppo è stato invece preambientato per 21 giorni direttamente sul luogo di rilascio in una recinzione appositamente predisposta sul luogo che è stata aperta il 15.8.2001.

### **Area di rilascio**

Il rilascio è avvenuto in tre aree. La prima situata in prossimità della ZRC "Orgiera" del comune di Sampeyre, in cui sono stati liberati tutti i soggetti del gruppo B (8 FF e 4 MM), le otto femmine del gruppo C e le otto femmine del gruppo A. La seconda nel comune di Bellino, in cui sono stati rilasciati i quattro maschi del gruppo A ed i quattro del gruppo C. La terza situata nella ZRC "Rore" del comune di Sampeyre in cui sono stati rilasciati tutti i soggetti del gruppo D (8 FF e 4 MM).

### **Monitoraggio post-rilascio**

Dal momento della liberazione gli animali sono stati seguiti, con sessioni di *radio-tracking* che prevedevano l'esecuzione di almeno due *fix* per animale, sino al 15 settembre 2002, giorno dell'apertura della caccia. La ricerca di ogni soggetto è stata a cadenza giornaliera per i primi settanta giorni, per scendere a tre sedute la settimana nel periodo successivo. Per il monitoraggio sono stati utilizzati 25 radiocollari dotati di sensore di mortalità. Ogni sessione di *radio-tracking* è stata riportata su una scheda appositamente predisposta (Allegato A). Una cartina del luogo del rilascio, stampata sul retro di ogni scheda, consentiva al termine di ogni sessione di riportare la triangolazione radiogoniometrica ottenuta con l'utilizzo della radio ricevente e di una bussola, in modo da determinare un poligono, detto di indeterminatezza, entro il quale era localizzato l'animale.

In caso di morte gli animali venivano recuperati il più celermente possibile annotando luogo, ora del recupero e posizione dei resti; i resti erano quindi sottoposti ad autopsia per accertare la causa del decesso.

## **Risultati**

### **1 -Sforzo di ricerca.**

Lo sforzo necessario per il monitoraggio dei quattro nuclei di rilascio dalla metà di dicembre 2001 al 31/12/2002 si può così sintetizzare: sono state effettuate 213 sedute di radio-tracking con la raccolta di 1622 *fix* utili. Le ore lavorative sono state 1034, così suddivise: 168 ore per la cattura, manipolazione e rilascio degli animali sul territorio, 586 ore di monitoraggio, 200 ore di lavoro d'ufficio, compilazione delle schede e analisi di laboratorio, 80 ore per l'immissione dei dati raccolti su supporto informatico e per la loro elaborazione.

### **2 -Sopravvivenza lotti di rilascio invernale (A – B – C).**

I dati sulla sopravvivenza degli animali relativi al periodo , complessiva e per ogni lotto, dal rilascio invernale alla metà del mese di settembre (inizio della stagione venatoria) sono riportati in tabella n.1 .

	GRUPPO A			GRUPPO B			GRUPPO C			TOTALE		
	Tot	MM	FF	Tot	MM	FF	Tot	MM	FF	Tot	MM	FF
Media	7,8	2,8	10,3	79	47,5	94,8	74,7	31	96,5	53,8	27,1	67,2
mediana	2,5	3	1	64	48,8	77	22,5	33,5	10	7	5,5	7
d.s.	18,7	0,5	23,0	84,4	48,8	96,5	107,7	21,9	26,5	83,7	33,9	97,8

Tabella n° 1 – Immissioni di lepri a scopo di ripopolamento in ambiente alpino. Giorni di sopravvivenza (media, mediana e deviazione standard) dei gruppi rilasciati in inverno.

Suddividendo il periodo di osservazione in due periodi dei quali il 1° dal rilascio al termine della seconda settimana (14 giorni) e il 2° dalla terza settimana a metà settembre (245 giorni), si possono fare le seguenti osservazioni.

- 1° periodo: sopravvivenza complessiva inferiore al 40%. La mortalità ha interessato il 61,1% dei capi liberati, ma si è diversamente distribuita nei tre lotti (91,7% dei soggetti d'allevamento, 50,0% di quelli di cattura estera, 41,7% di quelli di cattura nazionale).
- 2° periodo: sono stati osservati dapprima episodi di mortalità saltuari e successivamente lo stabilizzarsi della situazione.

All'apertura della stagione venatoria sono sopravvissute tre femmine (8,3%) su 36 animali rilasciati, due di provenienza estera e una di cattura nazionale. Due di questi soggetti (uno del gruppo B e uno del gruppo C) sono stati abbattuti durante l'attività venatoria. L'autopsia ha rivelato che uno dei due si era riprodotto con successo. Al 31/12/2002 resta in vita un unico soggetto appartenente al gruppo C.

#### Cause di decesso

Entro la metà del mese di settembre, il recupero dei radiocollari ha reso possibile in 21 casi il ritrovamento di resti della carcassa da cui dedurre la probabile causa del decesso. Di seguito si riporta la suddivisione delle possibili cause di mortalità, dividendole per gruppo di provenienza.

##### Gruppo A.

Alla apertura della stagione venatoria tutte le lepri di questo gruppo erano decedute. In 8 casi (75%) abbiamo potuto riscontrare consumo da parte della volpe, in un caso (8,3%) da rapace e in due (16,7%) da cane. Per un soggetto non è stato possibile effettuare nessuna determinazione sulla causa della morte.

##### Gruppo B.

Alla apertura della stagione venatoria è rimasta in vita una sola lepre (8,3%). Delle restanti 11 lepri in tre casi (25,0%) abbiamo potuto riscontrare consumo da parte della volpe, in uno (8,3%) da rapace, in uno (8,3%) da mustelide ed in uno (8,3%) da cane. Un soggetto presentava lesioni traumatiche da probabile investimento automobilistico. Per 4 soggetti (33,6%) non è stato possibile diagnosticare la causa del decesso.

##### Gruppo C.

Alla apertura della stagione venatoria sono rimaste in vita due lepri (16,7%). Una lepre (8,3%) è deceduta per traumatismo. Due casi (16,7%) sono stati attribuiti a consumo da parte di volpe ed uno da rapace (8,3%). Delle restanti 6 lepri (50%) non è stato possibile avanzare alcuna ipotesi in quanto è stato ritrovato il solo collare.

##### Totale

Per quanto riguarda la totalità del campione abbiamo potuto riscontrare un consumo da parte di volpe nel 33,3% dei casi, da rapace nell'11,1%, da cane nell'8,3% dei casi, da mustelide nel 2,8%; morte da lesioni traumatiche nel 5,6% dei soggetti, senza consumo della carcassa. Nel 30,6% dei casi non è stato possibile attribuire la causa del decesso. A fine sperimentazione è rimasto in vita l'8,3% dei soggetti.

### **3- Sopravvivenza lotto di rilascio estivo (D).**

La sopravvivenza dei soggetti rilasciati in periodo estivo al 31/12/2002 mostra una sopravvivenza media di 64,27 giorni (mediana=25,00; dev. St.= 58,57). Il tasso di sopravvivenza di questo gruppo al 31/12/2002 risulta essere del 45%.

#### **Cause di decesso**

In 4 casi si è potuto attribuire la morte a predazione da cane (33,3%), in 1 caso (8,3%) a predazione da volpe, in 1 caso a problemi dati dal radiocollare (8,3%), una lepre infine non è più stata monitorata per cessato funzionamento del radiocollare, pertanto il calcolo della sopravvivenza viene effettuato su un totale di 11 soggetti.

Confrontando i dati sulla sopravvivenza a 120 giorni post-rilascio (Figura n°1) si possono fare alcune considerazioni:

- I tre lotti di rilascio invernale hanno il maggior picco di mortalità nelle prime 2 settimane post-rilascio, mentre quello di rilascio estivo mostra un andamento della mortalità più graduale e diluito su 4 settimane.
- Il lotto di rilascio estivo dopo la mortalità del primo mese non fa più registrare ulteriori decessi.
- Il lotto di rilascio estivo mostra a 120 giorni una curva di sopravvivenza più favorevole (45%) rispetto agli animali di cattura (25%) ed a quelli di allevamento (0%).

### **Conclusioni**

I dati del nostro studio mostrano da un lato come la sopravvivenza di animali di immissione sia piuttosto bassa e dall'altro come la principale causa attribuibile al decesso dei soggetti sia la predazione.

Lo stress provocato dalla cattura, dal trasporto e dalle molteplici, inevitabili, manipolazioni, unito a quello da adattamento alimentare e da scarsa conoscenza del nuovo ambiente (difficoltà di un corretto utilizzo del territorio), aumentano la possibilità di cattura da parte di predatori. Se a questo si aggiunge la mancanza di organici ed efficaci piani di controllo delle popolazioni di questi ultimi, nonché la diffusa quanto deprecabile presenza di cani e gatti vaganti (fenomeno già stigmatizzato dagli scriventi a proposito della reintroduzione dello stambecco), si capisce come i ripopolamenti con lepri, normalmente, siano destinati a fallire.

Se si sovrappone alla curva della sopravvivenza quella del costo unitario delle lepri ancora in vita al momento dell'apertura della stagione venatoria, si osserva come una lepre, che era stata acquistata a 140 €, alla apertura della caccia viene a costare ben 1.500 €.

E' quindi evidente l'inefficacia e la non economicità di tale intervento che potrebbe aver ragione di continuare solo in presenza di adeguati accorgimenti di ordine gestionale al fine di un miglioramento della condizione ecologica generale (miglioramenti ambientali, controllo dei predatori, controllo di cani e gatti vaganti). Solo in un secondo tempo dovrebbe seguire un piano organizzato di operazioni di rilascio. Appare dunque molto opportuno optare per il potenziamento della gestione delle ZRC. Queste dovrebbero essere istituite all'interno dei vari comprensori e gestite da personale tecnico coadiuvato dagli agricoltori e dai cacciatori stessi, in modo da ottenere due vantaggi: 1) soggetti più rustici ed adattati all'ambiente, che si ritiene possano fornire migliori risultati rispetto agli animali fino ad oggi utilizzati; 2) una ricaduta economica locale.

Una ulteriore via che può dare risultati positivi è quella di abbandonare la prassi normale di immissione di animali adulti, disponibili solo in inverno, per privilegiare invece quella di soggetti giovani, in possesso di maggiore adattabilità, in periodo estivo e precedentemente preambientati sul luogo del rilascio. Come ha dimostrato il nostro studio un gruppo di soggetti immessi con queste modalità fa registrare non solo sopravvivenze a 120 giorni nettamente più elevate rispetto ai soggetti dello stesso allevamento immessi in inverno (45% contro 0%), ma anche rispetto ad

animali di cattura (45% contro 25%) normalmente considerati come più rustici e più adattabili ad un nuovo ambiente. I benefici effetti del preambientamento sono messi in evidenza dal differente picco di mortalità nelle prime due settimane post-rilascio che è molto marcato per i lotti di rilascio invernale e molto meno evidente per il gruppo di rilascio estivo.




Figura 1 - Sopravvivenza dei quattro lotti a 120 giorni dal rilascio.



## ***APPENDICE n. 4***

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER ALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA**

Riferimento ed interconnessione con altri documenti del PFVP:

sintesi del regolamento per la formulazione di proposte da parte degli ATC e dei CA della Provincia (appendice n. 1);

linee guida miglioramento ambientale e incentivazione tutela habitat naturali (appendice n. 2);

linee guida immissioni e catture di fauna selvatica (appendice n.3);

linee guida gestione istituti di protezione (appendice n.6);

linee guida controllo di alcune specie selvatiche (appendice n.7);

## APPENDICE n. 4

### **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER ALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA**

(art.10, comma 8/e, L.157/92 e art.13, commi 5 – 11, art.14, comma 4, L.r.70/96)

#### **Art.1**

La Provincia, ai sensi dell'art.13 della L.r. 04/09/1996, n. 70, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, tenendo presente i disposti della Delibera del Consiglio Provinciale n. 32-8 del 24 giugno 2002, disciplina, attraverso il presente regolamento, l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone di cui al successivo art.2 nonché i periodi in cui all'interno delle zone stesse sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia.

Tali zone vengono istituite su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. della provincia, delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati (art.13, c.5, L.r.70/96).

#### **Art.2**

Le zone per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere "permanenti" o "temporanee".

- Sono "permanenti" le seguenti zone:

ZONE DI TIPO A: all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo.

ZONE DI TIPO B: all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo. All'interno di questa categoria si prevede la possibilità d'istituzione di zone d'addestramento definite di tipo "B – cinghiale", in territori delimitati da apposita recinzione, secondo le prescrizioni di cui al successivo art.4.

ZONE DI TIPO C: all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie Fagiano, Starna, Pernice rossa, Germano reale e Quaglia.

- Sono "temporanee":

ZONE DI TIPO D: all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove di tutti i cani da caccia, con divieto di sparo, anche su fauna selvatica di allevamento purché appartenente alle stesse specie individuate nel comma precedente, a cui va aggiunta, in questo caso, la Lepre comune.

#### **Art.3**

Le zone di tipo A, B, C e D sono istituite con provvedimento Provinciale. Le richieste possono essere inoltrate alla Provincia durante l'intero arco di validità del presente Piano Faunistico – Venatorio, secondo la logica del cd. "sportello aperto".

Le zone di tipo "B – cinghiale", C e D non possono comunque essere ubicate in territori compresi nell'areale di distribuzione delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina. In termini altitudinali ciò presuppone un limite altimetrico massimo di 1200 m (cfr. appendice n. 3).

Ai fini della richiesta d'istituzione i soggetti di cui al precedente art.1 devono presentare alla Provincia apposita istanza in carta legale, corredata da cartografia in scala non inferiore a 1:25000 indicante il perimetro della zona che si intende istituire.

La deliberazione provinciale che determina l'individuazione dell'istituenda zona è trasmessa ai comuni territorialmente interessati per l'affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni, ed è subordinata alla presentazione della seguente documentazione a corredo della domanda:

documentazione attestante il preventivo assenso scritto dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'80% della superficie interessata;

opzione rispetto alla pratica venatoria nella Zona di addestramento e gara proposta; il proponente deve indicare se la caccia sarà consentita o meno nella zona. Tale scelta va corredata di adeguate motivazioni (Nota bene: l'allenamento / addestramento non potrà comunque svolgersi durante il periodo venatorio);

bozza di regolamento per la gestione della zona (cfr. successivo art.9), di cui la Provincia potrà richiedere modifica o integrazione previamente alla concessione autorizzativa.

Le predette zone hanno durata pari a quella del PFVP e potranno essere automaticamente rinnovate per ulteriori cinque anni, fatte salve diverse destinazioni del territorio nell'ambito della pianificazione faunistico – venatoria.

#### Art.4

Le zone di tipo B – cinghiale devono essere delimitate mediante adeguata recinzione di altezza minima pari a cm 180, interrata per non meno di cm 50. In ogni caso va impedita la possibilità di fuoriuscita / accesso alla zona da parte di esemplari della specie in questione.

In tali zone la presenza di cinghiali è contingentata e controllata secondo le seguenti prescrizioni:

- immissione di un numero di cinghiali entro il limite massimo di un individuo ogni sei ettari;
- provenienza degli animali da immettere obbligatoriamente da allevamenti autorizzati;
- divieto assoluto di riproduzione della specie all'interno della zona, da realizzarsi mediante:
  - immissione di maschi obbligatoriamente castrati (farà fede certificato veterinario);
  - immissione obbligatoria di femmine impuberi (sotto i sei mesi di età);
- obbligo di marcatura di tutti i soggetti mediante micro chip (oltre il normale tatuaggio previsto dalle vigenti norme) all'atto dell'immissione nella zona;
- possibilità di "turn over" dei soggetti all'interno del nucleo zonale, mediante abbattimento selettivo dei capi prescelti e immissione di nuovi soggetti nel rispetto dei limiti di densità previsti. Di tali operazioni dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia, che potrà presenziare con proprio personale.
- obbligo della tenuta di un registro reso ufficiale a norma di legge in cui siano scrupolosamente annotate tali operazioni secondo una cronologia inequivocabile.

All'interno delle presenti zone è assolutamente proibito ogni esercizio dell'attività venatoria, fatto salvo il disposto di cui al punto precedente.

La deliberazione provinciale che determina l'individuazione dell'istituenda zona è subordinata alla presentazione della seguente documentazione a corredo della domanda:

- documentazione attestante il preventivo assenso scritto dei proprietari o conduttori di fondi costituenti la totalità (100%) della superficie interessata;
- bozza di regolamento per la gestione della zona (cfr. successivo art.9), di cui la Provincia potrà richiedere modifica o integrazione previamente alla concessione autorizzativa.

La Provincia inoltre si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione all'esecuzione di un sopralluogo.

Le predette zone hanno durata pari a quella del PFVP e potranno essere rinnovate per ulteriori cinque anni, fatte salve diverse destinazioni del territorio nell'ambito della pianificazione faunistico – venatoria. Il mancato rispetto delle disposizioni previste al punto precedente, relative al controllo del nucleo di animali della zona, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione nonché eventuali sanzioni previste dalle norme in vigore.

### **Art.5**

La disposizione spaziale, l'estensione e la durata massima delle zone di tipo A, B (comprese quelle – cinghiale) e C sono quelle previste dal comma 10 dell'art.13 della L.r.70/96.

L'estensione massima delle zone di tipo D è quella prevista dal comma 7 dell'art.13 della L.R. 70/96. La durata di dette zone è quella stabilita per le zone di tipo A, B e C, fermo restando il periodo di effettivo utilizzo stabilito al comma 7 dell'art.13 L.R. 70/96.

Alla scadenza delle zone di tipo A, B, C e D la Provincia può procedere al rinnovo su richiesta in bollo dei soggetti titolari.

### **Art.6**

Nelle zone di tipo A e B, l'addestramento, l'allenamento e le gare sono consentite durante l'intero anno solare, ad esclusione del periodo venatorio. Unicamente nelle zone di tipo B – cinghiale tali attività sono consentite durante l'intero anno solare.

Nelle zone di tipo C l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani, anche con facoltà di sparo, pur con le limitazioni di cui al precedente art. 2, sono consentite tutto l'anno.

Nelle zone di tipo D l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani sono consentite nei periodi stabiliti dal comma 7 dell'art.13 della L.r.70/96.

L'attività d'allenamento, d'addestramento, di gara e di prova dei cani da caccia all'interno delle zone di tipo A, B, C e D deve comunque collocarsi giornalmente nel periodo compreso tra un'ora prima del sorgere del sole ed il suo tramonto.

### **Art.7**

Nelle zone di tipo A, B, C e D la Provincia può autorizzare, su fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili proveniente da allevamento, gare di caccia pratica per cani a carattere regionale, nazionale ed internazionale, salvo il rispetto delle seguenti clausole:

le gare dovranno comunque avvenire al di fuori del periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 luglio di ogni anno (ad eccezione della specie cinghiale, su cui l'attività cinofila può effettuarsi durante l'intero anno solare);

non sono consentite gare cinofile sulla tipica fauna alpina all'interno delle suddette zone;

l'immissione di fauna selvatica ai fini di addestramento / gara dei cani nelle suddette zone dovrà rispettare lo specifico regolamento provinciale (cfr. appendice 2). Si ricorda che le immissioni di esemplari appartenenti alla specie cinghiale sono, comunque, assolutamente vietate su tutto il territorio regionale (L.r.9/2000);

nelle zone vincolate a divieto di caccia (cfr. prec. art.3, punto b) l'immissione potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno nel rispetto della metodologia consigliata dall'apposito regolamento (app.2); nelle zone ad attività venatoria consentita valgono le norme in vigore per le zone di caccia programmata (immissioni esclusivamente dal giorno di chiusura della caccia al 31 di marzo - L.r.70/96, art.30, c. 11);

nei territori a presenza esclusiva di tipica fauna alpina l'immissione va autorizzata dalla Regione Piemonte, previo parere favorevole dell'INFS (L.r.70/96, art.30, c.4);

nella zona faunistica delle Alpi non è comunque consentito immettere esemplari di pernice rossa, mentre per la starna vale un criterio altitudinale, che ne vieta l'immissione al di sopra dei 1200 m s.l.m., salvo progetti di immissione a lunga portata appositamente autorizzati (cfr. reg. immissioni faunistiche, app. 2);

### **Art.8**

Rimarcando le considerazioni già espresse nell'introduzione all'appendice tecnico – regolamentare, che reputano corretto assegnare ad ogni tipologia di istituto gestionale una propria funzione specifica (cfr. introduzione alle sezioni tecnico- regolamentari del PFVP), la Provincia può tuttavia

autorizzare, sulle specie di cui al precedente comma, gare dei cani a carattere regionale, nazionale ed internazionale all'interno delle Zone di ripopolamento e cattura secondo i seguenti criteri:

le gare devono essere approvate dall'Enci ed inserite in apposito calendario regionale e/o nazionale; La Provincia al fine di autorizzare le gare di cui sopra potrà chiedere parere al Centro Ricerche sulla Gestione della Fauna Selvatica (CERIGEFAS), individuato quale organismo tecnico di riferimento provinciale;

al termine del quinquennio si attuerà un'attenta verifica sulla produttività faunistica delle ZRC ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alle gare cinofile;

l'autorizzazione può venire rilasciata anche nelle ZRC per le quali sia stato presentato un progetto di gestione finalizzato alle catture, a patto che l'organismo titolare di tale progetto rilasci preventivo consenso scritto;

nelle ZRC, fatti salvi i disposti di cui al precedente art.6, in rapporto alla specie selvatica interessata, al periodo autorizzato allo svolgimento delle gare, alla localizzazione territoriale della zona e alle modalità di autorizzazione, vale quanto schematizzato nella seguente tabella:

GARE CINOFILE IN ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA			
Specie	Zona faunistica: (Pianura /Alpi)	periodo	Requisiti preliminari
cinghiale	P / A	Possibile tutto l'anno	Iscrizione calendario Enci + parere ente gestore
Lepre	P	Divieto 15 apr.-15 luglio	idem
	A	Divieto 15 mag.-15 luglio	idem
Starna	P	Divieto 15 apr.-15 luglio	idem
	A	Divieto 15 mag.-15 luglio	idem
Pernice rossa	P	Divieto 15 apr.-15 luglio	idem
	A	Non consentito	/
Tipica fauna alpina	A	Non consentito	/

### Art.9

La gestione delle zone di tipo A, B, C e D, anche in forma cumulativa tra esse, può essere affidata ad un'associazione venatoria o cinofila nazionale riconosciuta ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati, parimenti in forma cumulativa tra essi, previa approvazione da parte della Provincia di apposito regolamento di gestione. Tale regolamento dovrà garantire la possibilità di accesso agli aderenti di tutte le associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile riconosciute, nonché contenere le seguenti indicazioni: a. nominativo del gestore responsabile; b. modalità di accesso al servizio (prenotazione, turni d'accesso dei cani, orari, modalità relative all'allenamento e all'addestramento, ulteriori prescrizioni per gli utenti, ecc.); c. eventuali costi di accesso al servizio (tariffa oraria, giornaliera, ecc., secondo quanto previsto al succ. art.12); d. programma annuale di attività (cfr. succ. art.10).

### Art.10

Il titolare della gestione delle zone di tipo A, B, C e D è tenuto a predisporre un programma annuale d'attività della zona cinofila in gestione, dove è obbligatorio indicare:

a. il calendario delle gare e degli allenamenti previsti;

b. gli interventi relativi all'asestamento faunistico-ambientale della zona stessa (compreso il "turn over" nelle zone di tipo B – cinghiale).

Tali interventi sono così individuati:

eventuali azioni di immissione di fauna selvatica, da espletarsi in conformità all'apposito regolamento (cfr. app. 2);

sviluppo di attività volte al potenziamento delle popolazioni di fauna selvatica naturale;

misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività cinotecnica alle produzioni agricole ed alla fauna selvatica;

azioni di costruzione, manutenzione e/o di miglioramento di eventuali infrastrutture utili all'attività istituzionale.

Il programma annuale d'utilizzo della zona cinofila è trasmesso alla Provincia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

La Provincia, in assenza di elementi ostativi tecnico-giuridici, approva l'anzidetto programma entro il 31 gennaio.

Qualora imprevedibili cause di forza maggiore causino variazioni del programma d'attività approvato, occorre darne tempestiva comunicazione alla Provincia.

Il calendario delle gare e delle prove nonché le modalità relative all'allenamento, all'addestramento ed i turni d'accesso dei cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura del soggetto titolare della gestione della zona cinofila affinché tutti gli interessati possano prenderne visione.

L'accesso alle zone di tipo A, B, C e D, pur nel rispetto delle particolari regolamentazioni d'esercizio in esse in vigore, è prioritariamente garantito, a parità di condizione, agli aderenti a tutte le associazioni venatorie e alle associazioni cinofile nazionali riconosciute.

### **Art.11**

Nelle zone per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia, i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole dalla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore in caso opti per il divieto di caccia. In caso contrario sono a carico dell'ATC/CA territorialmente competente. Sono sempre e comunque a carico del gestore i danni derivanti dall'attività cinofila.

### **Art.12**

L'attività d'allenamento, d'addestramento, di gara e di prova dei cani da caccia nelle zone di tipo A, B, C e D può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d'iscrizione (oraria, giornaliera, settimanale, mensile, annuale) al soggetto titolare della gestione della zona cinofila.

L'attività d'allenamento e d'addestramento è in ogni caso subordinata al possesso di un'apposita autorizzazione scritta rilasciata dal soggetto gestore di cui al precedente art.8, indicante il periodo di validità della stessa.

L'autorizzazione deve essere esibita durante i controlli disposti dagli addetti alla vigilanza.

Il soggetto gestore della zona cinofila può ulteriormente disciplinare, pubblicizzando opportunamente le decisioni assunte, le modalità per l'accesso alla zona sia in funzione dell'allenamento, dell'addestramento, delle gare e delle prove per i cani da caccia.

### **Art.13**

Le quota finanziarie previste dal precedente art.10 sono introitate dal soggetto che è titolare della gestione della zona cinofila e devono essere destinate prioritariamente per la realizzazione degli interventi di gestione previsti nel programma d'attività annuale di cui al precedente art.10.

### **Art.14**

I cani devono essere accompagnati "al guinzaglio" fino al perimetro della zona cinofila.

Il soggetto gestore della zona cinofila è tenuto a disciplinare l'accesso in essa dei cani da caccia, comprese le mute, per ogni tipologia d'attività (allenamento, addestramento, gare e prove), dandone opportuna pubblicizzazione.

### **Art.15**

E' fatto obbligo al gestore della zona cinofila, per lo svolgimento delle gare di caccia pratica e delle prove con facoltà di sparo previste dal presente regolamento, di provvedere alla nomina di uno o più "Direttori di campo" responsabili del regolare svolgimento delle gare e delle prove stesse, dandone comunicazione alla Provincia, ed ai Comandi Carabinieri e Corpo Forestale territorialmente competenti.

I "Direttori di campo", in accordo con i Giudici di gara, devono garantire il regolare svolgimento delle gare e delle prove cinofile.

Ogni variazione ai nominativi dei "Direttori di campo" deve essere tempestivamente comunicata agli Enti ed Organi di cui al 1° comma del presente articolo.

### **Art.16**

Lo svolgimento delle gare di caccia pratica e le prove con facoltà di sparo è subordinato alle seguenti norme:

delle manifestazioni deve essere data comunicazione, entro e non oltre il 5° giorno antecedente le stesse, al Comando Carabinieri territorialmente competente;

nelle prove con possibilità di sparo possono essere ammessi solamente cacciatori in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi; i fucili devono essere tenuti scarichi ed imbustati fino al momento di ingresso al turno di gara o di prova. In tali prove è fatto divieto di usare il fucile da caccia a munizione spezzata a più di due colpi; i cacciatori possono sparare solo all'interno del perimetro della zona cinofila; al termine del turno di gara o di prova i fucili devono essere nuovamente scaricati ed imbustati;

nelle gare e nelle prove per cani da ferma può operare contemporaneamente un numero di cani e di concorrenti per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;

nelle gare e nelle prove per cani da seguito può, parimenti, operare un numero di concorrenti per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;

gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminata dal "Direttore di campo" con il cane al guinzaglio;

la fauna selvatica alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta: è pertanto vietato sia l'inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da parte del cacciatore;

la fauna selvatica colpita all'interno della zona, che cada al di fuori della zona stessa, può essere recuperata dal cacciatore con l'ausilio del cane al guinzaglio, sotto il controllo del "Direttore di campo" o suo incaricato;

il cane che durante la gara o la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dal Giudice di gara anche su segnalazioni del Direttore di campo;

la fauna selvatica d'allevamento impiegata per le gare e le prove cinofile deve essere di legittima e verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'Autorità veterinaria competente sul territorio della zona cinofila interessata: tali condizioni devono essere sempre dimostrabili con regolare documentazione;

tutti gli esemplari di fauna selvatica d'allevamento immessi sul territorio devono essere, ai sensi del 7° comma dell'art.30 della L.r.70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati;

la fauna selvatica abbattuta durante le gare o le prove appartiene all'uccisore e non può essere commercializzata.

### **Art.17**

Ciascuna zona di tipo A, B e C deve sempre essere delimitata da apposite tabelle perimetrali, di modello conforme a quello approvato dalla Giunta Regionale, esenti da tasse, recanti rispettivamente la scritta:

“PROVINCIA DI CUNEO - ZONA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE DEI CANI DA FERMA - 5° comma, lettera a), Art.13 L.r.70/96”; qualora viga il “DIVIETO DI CACCIA” tale dicitura va obbligatoriamente applicata sulla tabella.

“PROVINCIA DI CUNEO - ZONA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE DEI CANI DA SEGUITO - 5° comma, lettera b), Art.13 L.r.70/96”; qualora viga il “DIVIETO DI CACCIA” tale dicitura va obbligatoriamente applicata sulla tabella.

“PROVINCIA DI CUNEO - ZONA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA FERMA - 5° comma, lettera c), Art.13 L.r.70/96; qualora viga il “divieto di caccia” va obbligatoriamente applicata sulla tabella la dicitura: DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI”;

Le zone di tipo D sono delimitate con tabelle perimetrali recanti la scritta:

“PROVINCIA DI CUNEO - ZONA TEMPORANEA D’ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA - 7° comma, Art.13, L.r.70/96”, solo nel periodo di effettivo utilizzo cinofilo delle zone stesse, stabilito dal comma 7, art.13, L.r.70/96.

La collocazione e la manutenzione delle tabelle di cui ai due precedenti commi, poste a 50 metri l'una dall'altra e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue, sono a carico del soggetto gerente la/e zona/e cinofila/e interessata.

### **Art.18**

La Provincia, ai fini di una più ampia ed efficace pubblicizzazione delle iniziative inerenti la cinofilia, può inserire l’individuazione cartografica ed l’indicazione superficiale delle zone cinofile di tipo A, B, C e D nel proprio Piano Faunistico-Venatorio ed eventuali successivi aggiornamenti.

### **Art.19**

La Provincia in caso di grave inadempienza ed inosservanza delle norme contenute nelle singole convenzioni per la gestione delle zone cinofile, nel presente regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere, sentito il Comitato Consultivo Provinciale di cui all’art.25, L.r.70/96, alla sospensione od alla revoca definitiva della concessione.

### **Art.20**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.

Le zone di addestramento cani attualmente istituite verranno automaticamente rinnovate, per altri cinque anni, solo se non in contrasto con le norme del presente PFVP e se non pervenga opposizione da almeno il 20% dei proprietari (e/o conduttori dei fondi), su semplice richiesta del gestore.



***APPENDICE n.5***

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL  
RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI DALLA  
FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI  
AGRICOLE ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI DI  
PROTEZIONE**

(art.10, comma 8 / f, L. 157/92)

Riferimento ed interconnessione con altri documenti del PFVP:

linee guida gestione istituti di protezione (appendice n.6);

linee guida controllo di alcune specie selvatiche (appendice n.7);

## **APPENDICE n.5**

# **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE**

(art.10, comma 8 / f, L. 157/92)

### **Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

L'oggetto del presente regolamento è il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole all'interno degli istituti di protezione sottoposti a competenza provinciale. Questo significa che, qualora un organismo avente titolo ottenga in concessione la gestione di tali istituti, ai sensi dell'art.14, c.3, L.r.70/ (cfr. succ.app.6), dovrà obbligatoriamente uniformarsi alle indicazioni contenute nel presente documento.

### **Art.2 - FINALITÀ'**

Lo scopo del regolamento provinciale è quello di rendere omogeneo su tutto il territorio di competenza l'approccio al rilievo ed alla liquidazione dei danni agricoli da fauna selvatica. Un problema di tale portata va infatti affrontato in modo univoco per non creare una sperequazione dei trattamenti a livello locale. Esso costituisce pertanto uno strumento applicativo nel dare corso al progetto di gestione delle zone di protezione, di cui alla successiva appendice n.6.

### **Art.3 - MODALITÀ' DI RILIEVO E RISARCIMENTO DEI DANNI**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Il presente prezzario fornisce sommarie indicazioni al fine di uniformare l'operato dei Periti incaricati dell'accertamento danni. La casistica riscontrabile è peraltro elevata e, pertanto, per quanto non contemplato valgono i metodi generali dell'Estimo (quantificazione dei frutti pendenti con l'aggiunta dell'eventuale costo di ripristino al netto delle spese ancora da sostenere o quantificazione delle anticipazioni colturali).
- Viene determinata una percentuale minima che un danno deve superare per avere diritto a indennizzo, al disotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio di impresa pari al 5% della produzione totale dei fondi per cui si è richiesto l'indennizzo.
- L'indennizzo, così come determinato, è comunque soggetto a una riduzione del 20% nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa pur esistendo le condizioni per richiedere in uso tali strumenti
- I prezzi e i metodi di stima riportati devono intendersi rispettivamente come massimi ed indicativi; il Perito dovrà dettagliatamente motivare, nel verbale di accertamento, le ragioni ed i criteri che lo hanno indotto a seguire metodi o ad adottare prezzi diversi.
- Il verbale di accertamento deve tassativamente riportare: cognome, nome, firma e timbro professionale del Perito; cognome, nome, indirizzo del richiedente; il Comprensorio Alpino o l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC n°... o CA n° ...; in caso di danni verificati a cavallo tra due o più zone, vale la localizzazione del centro aziendale); la destinazione faunistica (Riserva di caccia, Zona di ripopolamento e cattura, Oasi di protezione, ecc) della zona in cui si è verificato il danno; Comune, Località, Frazione; specie selvatica responsabile e descrizione del danno; coltura danneggiata (specie, cultivar, stadio vegetativo, anni d'impianto, ecc.); la superficie e/o il numero di piante danneggiate; la quantità di prodotto perduta espressa in un'unità di misura logica e congruente al contesto della perizia (es.: mq per danno da cinghiali a prati; q.li di

granella per danno da corvi su mais; n° di piante per danni da lepre su fruttiferi; ecc.); il prezzo unitario adottato; la somma totale costituente l'indennizzo; la firma di accettazione della perizia e/o la dichiarazione dell'interessato; i dati anagrafici di chi ha assistito alla perizia solo se diverso dal richiedente.

### **ALPEGGI**

Rientrano in questa tipologia i danni da cinghiale in prati permanenti, situati in zone montane e sottoposti a pascolamento da mandrie transumanti.

Il danno è costituito dalla distruzione e rivoltamento della cotica erbosa.

Il Perito quantifica il danno percentuale (superficie danneggiata/superficie totale), basandosi - a sua discrezione - su aree campione opportunamente distribuite di limitata superficie (un ettaro).

Il risarcimento è limitato alla sola sottrazione di superficie pascolabile per l'anno in corso. Le massime somme risarcibili (100 % di superficie danneggiata) sono le seguenti:

- a) pascoli buoni (buona esposizione e giacitura, buona composizione floristica con predominanza di graminacce e leguminose): € 25,81/ha (= € 9,85/g.ta);
- b) pascoli mediocri (pessima composizione floristica): € 14,43/ha (= € 5,51/g.ta)

In caso di forte infestazione arbustiva: - 20÷40 % delle somme di cui ai precedenti punti a) e b).

### **PRATI SFALCIATI E PRATI-PASCOLI**

Il danno, ad opera di cinghiali, consiste essenzialmente nel rivoltamento e distruzione della cotica erbosa.

Per la determinazione del danno il Perito segue i seguenti metodi:

- per appezzamenti di superficie inferiori ad ettari 2 (= 5 g.te) viene valutata direttamente (a vista o con misurazioni) la superficie danneggiata;
- per appezzamenti di superficie maggiore viene valutata, con il metodo delle aree campione opportunamente distribuite, la percentuale di superficie danneggiata (superficie danneggiata/superficie totale).

Per la quantificazione del danno si ricorre alla seguente tabella, che riporta i valori a m<sup>2</sup> comprensivi di:

- 1) rimborso per la produzione perduta (intesa come equivalente in fieno e pertanto al netto dei costi della fienagione);
- 2) contributo forfettario per il ripristino della cotica prativa
- 3) indennizzo relativo alla perdita di raccolto futuro

I valori della tabella che segue sono riferiti a prati con buona composizione floristica (Arrenatereti, Triseteti ecc.), privi di infestanti erbacee ed arbustive, senza pietre affioranti, regolarmente sfalciati.

Il Perito praticherà le seguenti detrazioni o aumenti percentuali (cumulabili) nei seguenti casi:

prati non irrigui o che comunque presentano cotica rada dovuta all'eccessiva secchezza: - 5%;

prati con infestanti erbacee e/o arbustive: -25÷30% secondo il grado di infestazione; il Perito escluderà dal conteggio le aree in cui l'infestazione risulta eccessiva;

prati seminati avvicendati, con abbondanza di leguminose e di graminacce foraggere: + 15%;

prati che recano i segni evidenti di danni da cinghiale di anni precedenti (cotiche non ripristinate): -

10 ÷20% secondo l'area ancora interessata dal vecchio danno; il Perito escluderà comunque dal conteggio le aree più estese in cui risulta evidente che non è stato fatto alcun intervento di ripristino.

in caso di danno al fieno (prato sfalciato e fieno in andane): + 20% .

prati ottimi in zone montane, in zone a pendenza tale da escludere l'uso di macchine per il ripristino:  
+ 25 %

Si tenga presente che il terzo taglio in alta valle è costituito da pascolamento. Nelle zone a maggior quota, dove viene effettuato un solo sfalcio, il valore da adottare è quello riferito all'alta valle per il secondo taglio.

	1° TAGLIO	2° TAGLIO	3° TAGLIO
Bassa valle	4,87 €/100 m <sup>2</sup> (€/g.ta 185,55)	3,69 €/100 m <sup>2</sup> (€/g.ta 140,59)	3,06 €/100 m <sup>2</sup> (€/g.ta 116,59)
Media valle	5,69 €/100 m <sup>2</sup> (€/g.ta 216,79)	4,75 €/100 m <sup>2</sup> (€/g.ta 180,98)	4,43 €/100 m <sup>2</sup> (€/g.ta 168,78)
Alta valle	6,68 €/100 m <sup>2</sup> (€/g.ta 254,89)	5,81 €/100 m <sup>2</sup> (€/g.ta 221,36)	4,94 €/100 m <sup>2</sup> (€/g.ta 188,21)

## **FRUTTIFERI**

a) Danni da Lepre, Minilepre ecc. con erosione della corteccia:

Valori riferiti al melo:

- piante (astoni) messe a dimora in autunno o fine inverno e danneggiate in modo tale da dover essere sostituite: €/pianta 4,73;
- piante di un anno d'impianto con danni nel periodo invernale (da sostituire): €/pianta 9,68
- piante di un anno d'impianto con danni sulla vegetazione dell'anno (pianta non da sostituire): €/pianta 5,72;
- piante di due anni d'impianto con danno totale (da sostituire): €/pianta 10,78;
- piante di due anni d'impianto con danni parziali sulla vegetazione dell'anno: €/pianta 6,60 –8,80 secondo la produzione perduta valutata in percentuale dal Perito;
- per danni sulla produzione (da valutarsi in %): considerare una produzione intorno a kg 40/pianta.

b) Danni da uccelli (Corvidi) con incisioni sui frutti:

La perizia consiste nel determinare il numero medio di frutti danneggiati a pianta, basandosi su campioni di piante casualmente distribuite nel frutteto.

Per ciliegie e susine potrà essere valutato direttamente la quantità ponderale di danno/pianta.

Il numero medio di frutti danneggiati a pianta in chilogrammi secondo l'equivalenza 3÷6 frutti = 1 kg per melo, pero

I prezzi da adottarsi per le varie specie di fruttiferi sono quelli stabiliti annualmente dalla CCIAA per le assicurazioni grandine; in caso di prodotto grandinato o affetto da malattie tali da deprezzarlo, il Perito dovrà diminuire con criterio il prezzo da adottare.

## **MAIS**

Danni su pannocchie da corvidi.

Stima: determinazione del perimetro dell'appezzamento e conta delle piante danneggiate su campioni di 10 m lineari casualmente distribuiti. Per le file lungo i solchi di irrigazione interni all'appezzamento viene ammesso a risarcimento una lunghezza massima pari al perimetro dell'appezzamento stesso.

Il danno totale viene calcolato in proporzione alla misura della lunghezza come sopra determinata.

Si considera per ogni pannocchia danneggiata un equivalente di 130÷180 g di granella secca in funzione di classe di precocità, zona, stato sanitario e caratteristiche della coltura (da valutare di

volta in volta). Il prezzo da impiegare per la quantificazione è quello stabilito dalla CCIAA per le assicurazioni grandine.

Danni da cinghiali (stroncatura piante).

Si procede alla conta delle piante stroncate (su tutto l'appezzamento o a campione), quantificando poi il danno secondo quanto indicato in precedenza.

Per la stima delle anticipazioni colturali su MAIS e SOIA, si può fare riferimento alla seguente tabella:

		MAIS	SOIA
		€/ha	€/ha
<b>PREPARAZIONE TERRENO</b>			
	<i>Aratura</i>	115,50	155,50
	<i>Erpicatura</i>	64,90	64,90
<b>SEMINA</b>			
	<i>Semente (*)</i>	134,20	112,20
	<i>Esecuzione</i>	49,50	49,50
<b>CONCIMAZIONE</b>			
	<i>Concime 8.24.24</i>	110,00	110,00
	<i>Urea</i>		40,00
	<i>Esecuzione</i>	48,40	48,40
<b>DISERBO</b>			
	<i>Prodotto</i>	71,50	71,50
	<i>Distribuzione</i>	35,20	35,20
<b>TOTALI (€/ha)</b>		673,20	607,20
<b>TOTALI (€/G.ta p.se)</b>		256,95	231,76

\* = compreso inoculo

Si tenga presente che nel caso in cui sia stato possibile eseguire una risemina senza una nuova preparazione del terreno, l'indennizzo dovrà consistere nel solo costo della risemina (semente + esecuzione); se ricorre il caso, il Perito potrà pure computare la probabile perdita di produzione che si ha ricorrendo a varietà con ciclo colturale più breve.

### **GRANO, ORZO, SEGALE.**

Per danni dalla fioritura alla maturazione (da cinghiali, corvidi ecc.) con asportazione della granella o distruzione della pianta.

Occorre calcolare con il metodo a campione (per appezzamenti di grande dimensione) o analiticamente la superficie danneggiata; si terrà conto di una produzione media di 0,4÷0,7 kg/m<sup>2</sup>. Il prezzo da impiegarsi per la quantificazione è quello stabilito dalla CCIAA per le assicurazioni grandine.

### **PATATA**

Danni da cinghiale.

Si procede alla quantificazione della superficie danneggiata.

I prezzi da applicarsi sono i seguenti (con tutte le possibilità intermedie che il Perito riterrà opportune):

- €/m<sup>2</sup> 0,42 per danni in zone che non permettono l'uso di mezzi meccanici e in periodi in cui è ancora possibile la "risemina";
- €/m<sup>2</sup> 0,28 come sopra ma in zone che permettono meccanizzazione;
- €/m<sup>2</sup> 0,95 per danni in prossimità della raccolta in zone di montagna;
- €/m<sup>2</sup> 0,55 per danni in prossimità della raccolta in zone di pianura.

#### **Art.4 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.

## ***APPENDICE 6***

# **LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE IN PROVINCIA DI CUNEO**

(art.14, commi 1, 2 e 3, L.R. 70/96)

Riferimento ed interconnessione con altri documenti del PFVP:

sintesi del regolamento per la formulazione di proposte da parte degli ATC e dei CA della Provincia (appendice n. 1);

linee guida miglioramento ambientale e incentivazione tutela habitat naturali (appendice n. 2);

linee guida immissioni e catture di fauna selvatica (appendice n.3);

regolamento zone di addestramento e gare per cani da caccia (appendice n.4);

regolamento per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole all'interno degli istituti di protezione (appendice n.5)

linee guida controllo di alcune specie selvatiche (appendice n.7);

## **APPENDICE 6**

### **LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE IN PROVINCIA DI CUNEO**

(art.14, commi 1, 2 e 3, L.R. 70/96)

#### **INTRODUZIONE**

L'art.14, c.1, L.r.70/96 stabilisce che gli istituti di protezione a gestione pubblica (Oasi di protezione - OA, Zone di ripopolamento e cattura – ZRC, Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica – CPR) e le Zone di addestramento e gara dei cani – ZA, siano oggetto di gestione da parte della Provincia mediante:

- a. interventi di miglioramento ambientale;
- b. vigilanza e assistenza tecnica;
- c. risarcimento di eventuali danni agricoli causati dalla fauna selvatica; d. interventi diretti di protezione od incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede la possibilità per la Provincia di affidarne la gestione ad ATC, CA o altri enti operanti nel settore, previa approvazione di un regolamento di gestione.

In questo documento si definiranno pertanto i riferimenti tecnici generali di tale regolamentazione, per quanto riguarda gli istituti di protezione a gestione pubblica (OA, ZRC, CPR). Il regolamento vero e proprio viene proposto come allegato in calce alle presenti linee guida (allegato B). Il discorso relativo alle ZA è già stato affrontato in apposito regolamento (cfr. app.4).

Inoltre, tenuto presente che l'art.30, c.1, L.r.70/96 dispone che la Provincia predisponga annualmente un piano d'attività in funzione di:

- a. produzione di specie autoctone nelle ZRC e nei CPR;
- b. cattura di selvatici provenienti da ZRC;
- c. immissioni integrative negli istituti di protezione.

Appare evidente l'esigenza di includere queste tematiche nell'argomento approfondito dal presente testo, affrontando l'aspetto della gestione degli istituti di protezione in modo organico e unitario.

La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) da parte delle Province è prevista dall'art.10, c.1, L.r.70/96. Il loro scopo (art.10, c.2) è quello di favorire la produzione della fauna selvatica stanziale, la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, fornire la fauna selvatica per i ripopolamenti mediante cattura, favorire l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti. Lo sviluppo delle popolazioni selvatiche deve essere favorito tramite interventi di miglioramento ambientale (art.10, c.3). La fauna catturata in queste zone viene utilizzata per il ripopolamento di ATC e CA (art.10, c.4).

La costituzione dei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica (CP) da parte delle Province è prevista dall'art.11, c.1, L.r.70/96. Il loro scopo (art.11, stesso comma) è quello di produrre esemplari di fauna selvatica allo stato naturale a scopo di ripopolamento. Lo sviluppo delle popolazioni selvatiche deve essere favorito tramite gli stessi interventi di miglioramento ambientale previsti per le ZRC, oltre che mediante utilizzo di apposite infrastrutture, quali parchetti e voliere di preambientamento (art.11, c.4).

Appare evidente la similitudine di finalità tra le due tipologie d'istituto sopra descritte.

Il tema gestionale va invece differenziato per quanto riguarda le Oasi di protezione. Le OAP infatti, come indicato all'art.9, c.1, L.r.70/96 sono aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della



prole. Le Oasi sono istituite con delibera provinciale in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione (art.9, c.2). La Provincia può autorizzare, previo parere di INFS e Regione, immissioni e catture di fauna autoctona, ma a scopi più strettamente scientifici, di sperimentazione e studio (art.9, c.5). Va da sé che la gestione delle OAP, per tenere fede a questi disposti, dovrebbe seguire gli stessi principi di quella proposta per le altre tipologie sopra descritte, per quanto all'aspetto "investimenti" sul territorio (miglioramento e protezione degli habitat), mentre dovrebbe essere tarata con maggiore attenzione per quanto all'azione diretta sugli elementi faunistici (immissione, cattura ed eventuale controllo). Infatti nelle OAP la produttività a fini faunistico – venatori non rappresenta una finalità primaria (documento orientativo INFS, 1992).

L'insieme di queste chiare indicazioni legislative, soprattutto se riallacciato a quanto già affrontato nelle appendici presentate precedentemente, convince dell'opportunità di proporre un modello gestionale unitario su base provinciale, rappresentato da un intervento omogeneo negli Istituti di protezione. Si auspica vivamente che gli aventi titolo, in particolare gli enti di gestione competenti per territorio (ATC e CA) possano condividere e far propria questa impostazione. La Provincia, da parte sua, si farà carico di alcune incombenze tecnico – organizzative per agevolare le azioni periferiche (cfr. succ.).

## **INDICAZIONI TECNICHE**

### **QUADRO E OBIETTIVO GENERALE**

E' convinzione degli scriventi che la gestione degli Istituti di protezione, così come prevista dalla legge, si possa realizzare in modo efficace unicamente con l'adozione di una strategia ad ampio respiro, i cui punti essenziali possono essere schematizzati come segue:

1. Individuare un organismo tecnico di riferimento provinciale per la sperimentazione, la pianificazione e il coordinamento della attività conseguenti al presente progetto;
2. Incaricare un tecnico (art. 17 comma 5 L.r. 70/96), fiduciario di ATC e CA, per il coordinamento e l'esecuzione delle azioni previste a livello locale;
3. coinvolgere gli agricoltori conduttori dei fondi all'interno degli Istituti di protezione;
4. coinvolgere i soci di ATC, CA;
5. avvalersi degli organi di vigilanza (guardie dipendenti del CA, guardie della Provincia e guardie volontarie).

Solo in questo modo è possibile mettere in atto un'azione efficace e duratura a livello provinciale, a partire da quanto disposto dalla L.r.70/96 (cfr. prec.):

- miglioramenti ambientali localmente significativi (cfr. app.2);
- immissioni di potenziamento delle popolazioni di fauna autoctona di grande interesse cinegetico presenti in provincia (cfr. app.3);
- monitoraggio capillare e costante, ed efficace controllo dei predatori, nonché del cinghiale (cfr. succ. nel presente documento e in app.7).

Questi interventi sono, in generale, finalizzati alla realizzazione dell'obiettivo generale della normativa sulla gestione venatoria: il riequilibrio faunistico – ambientale, mediante un prelievo commisurato alla produzione naturale del territorio (saggiamente ripartito per finalità gestionali) che consenta la cattura, con conseguente immissione integrativa, di fauna autoctona prodotta localmente. In sostanza si punta a creare un ciclo "sostenibile" sotto tutti i punti di vista: biologico (sanitario e genetico), economico (sviluppo locale e interconnessione con attività primaria agricola), sociale (salvaguardia di un ambiente con adeguato tenore di biodiversità, utilizzabile anche a fini estetici e ludici collettivi). Questo ciclo virtuoso potrebbe gradualmente sostituire l'attuale dilapidazione di risorse in attività d'immissione innaturali e pericolose per l'equilibrio naturale (cfr.

prec.). Questo sarà possibile nella misura in cui i Comitati di gestione decideranno, in piena autonomia, di stornare parte degli attuali stanziamenti di bilancio dal capitolo “ripopolamenti tradizionali” investendo il corrispettivo nel progetto proposto in questo documento.

## **FASI PROGETTUALI**

Le fasi attraverso cui si prevede di applicare il presente progetto di gestione provinciale saranno:

1. Individuazione dell'organismo tecnico provinciale e attribuzione di specifici compiti e competenze;
2. organizzazione logistica del personale di progetto a livello locale;
3. Fase esecutiva.

### **1) Organo tecnico provinciale: individuazione e compiti**

La Provincia ha promosso la costituzione di un organo di referenza tecnica permanente in materia di gestione faunistico – ambientale. Esso è rappresentato dalla Fondazione Universitaria denominata “Centro Ricerche sulla Gestione della Fauna Selvatica”, abbreviato in CERIGEFAS. Tale istituzione è incaricata, tra le diverse funzioni, anche di dare attuazione tecnica al presente progetto, mediante l'attribuzione dei seguenti compiti:

1. Elaborazione di un progetto per la gestione degli Istituti di protezione di ordine generale (cfr. prosieguo del presente documento);
2. Sostegno nella specifica formazione e attività di coordinamento dei tecnici individuati dagli ATC e dai CA della Provincia;
3. Verifica, in corso di attività e a fine quinquennio, della efficacia del progetto (in termini di produttività faunistica, rapporti costo / beneficio, e di crescita generale del settore);
4. Prosecuzione della sperimentazione scientifica (in particolare sui metodi d'immissione faunistica in riferimento alla sopravvivenza degli esemplari dopo il rilascio in natura).

### **2) Fase di organizzazione logistica a livello periferico**

*Nomina di un tecnico da parte dell'ATC / CA che ha preso in gestione gli istituti (la figura tecnica deve rientrare nei disposti dell'art. 17 comma 5 L.r. 70/96).* Le mansioni dell'incaricato saranno:

- Presentazione di un progetto gestionale da sottoporre all'approvazione del comitato di gestione.
- Costituzione e coordinamento delle squadre di soci volontari del CA/ATC.
- Contatti con gli agricoltori e intesa con essi per un progetto di miglioramento ambientale, controllo dei predatori e del cinghiale, controllo dei cani/gatti vaganti.
- Contatti con gli agenti della Vigilanza Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato e con eventuali Guardie Giurate Venatorie Volontarie (GGVV).
- Partecipazione alle sessioni di censimento notturno e controllo della specie volpe, concordate con il CA/ATC.
- Montaggio e monitoraggio delle strutture di preambientamento per lepri, fagiani e/o altri animali.
- Liberazione dei soggetti e loro monitoraggio (tasso di sopravvivenza, andamento della densità).
- Organizzazione battute di cattura di concerto con il CA/ATC.
- Aggiornamento costante del CA/ATC circa lo sviluppo del progetto, e stesura di una relazione annuale, da consegnare entro il mese di febbraio di ogni anno.

### ***Coinvolgimento degli agricoltori***

Gli agricoltori interessati saranno i conduttori dei fondi compresi all'interno delle ZRC, tra i quali si individuerà zona per zona, un referente che mantenga i rapporti con il CA/ATC. A questi si richiede

la disponibilità dei terreni ed un aiuto nelle varie opere di miglioramento ambientale (vedi linee guida miglioramenti ambientali). Agli agricoltori si richiede di svolgere anche una prima azione di vigilanza segnalando repentinamente la presenza di cani o gatti vaganti, volpi, cinghiali o possibili casi di bracconaggio all'interno dei fondi, e la disponibilità ad accettare o, meglio ancora, a gestire sui loro terreni gabbie di cattura per i corvidi. Infine, dovranno impegnarsi a tenere sotto controllo i propri cani e gatti.

I vantaggi per gli agricoltori che si impegneranno nella gestione delle ZRC saranno:

- Eradicazione della specie cinghiale all'interno delle ZRC.
- Contenimento dei corvidi con diminuzione dei relativi danni.
- Pagamento del lavoro prestato per le opere di miglioramento ambientale da concordarsi annualmente.
- Miglioramento, in via generale, della gestione degli ecosistemi agrari non solo a fini faunistici, grazie ad un progetto di formazione culturale e miglioramento ambientale che coinvolga direttamente gli agricoltori (ad esempio in zone di collina e/o montagna, il miglioramento del foraggio offerto da prati e pascoli in via di degradamento, tramite la semina dei miscugli appositi, può fornire pascolo di ottima qualità anche per le specie domestiche).
- Acquisizione di una quota in denaro per ogni soggetto catturato all'interno dei loro fondi. L'ammontare di tale forma di incentivazione dipenderà dal numero di catture e dalla cifra stanziata in favore del progetto, ma indicativamente, per una situazione media assunta come esempio "standard" (cfr. allegato A), si potrebbe ripartire tra i conduttori dei fondi la cifra di 40 €/lepre. Ovviamente nella ripartizione si dovrà adottare un criterio proporzionale al territorio concesso e/o al lavoro impegnato.
- Previsione, nel bilancio di gestione di ogni progetto zonale, di un fondo per il pagamento dei danni causati alle colture dalle specie oggetto di ripopolamento (rosatura, cimatura) e fornitura di reti o di tutto ciò possa servire per prevenire tali danni.

#### ***Coinvolgimento dei soci volontari***

Ai soci volontari viene richiesto aiuto oltre che per le sessioni di cattura e liberazione degli animali, anche per i lavori di montaggio/controllo dei parchetti e delle voliere di preambientamento e, se necessario, per le operazioni di miglioramento ambientale. Per garantire un aiuto organico i volontari devono essere organizzati in squadre, ognuna delle quali destinata ad una zona. Ogni squadra sceglierà un componente quale responsabile per il mantenimento dei contatti con gli organi tecnici dell'ATC / CA. Le squadre dovranno essere formate da un certo numero di persone (dipenderà dalla situazione, ma 10 potrebbe essere un riferimento indicativo), in modo che si possa garantire un numero sufficiente di volontari per ogni operazione. L'azione delle squadre viene coordinata dal personale tecnico dell'ATC / CA. Anche i volontari, come gli agricoltori hanno il dovere di svolgere una prima azione di vigilanza segnalando alla guardia dell'ambito - comprensorio la presenza di volpi, cinghiali, cani e gatti vaganti, nonché atti di bracconaggio all'interno degli Istituti di protezione.

I vantaggi per i componenti delle squadre che si impegneranno nella gestione degli Istituti saranno:

- rimborso spese proporzionale all'impegno sostenuto.
- le sezioni a cui appartengono i volontari saranno privilegiate nell'assegnazione degli animali catturati.

#### ***Coinvolgimento degli organi di vigilanza***

Il tecnico incaricato deve avere un contatto costante con gli organi di vigilanza (Guardia Giurata Particolare dipendente dell'Ambito - Comprensorio, Guardie della Provincia, Corpo Forestale dello Stato, Guardie Giurate Venatorie Volontarie).

- 1) La guardia dipendente dell'ATC / CA, data la maggiore presenza sul territorio, sosterrà l'azione del tecnico incaricato anche controllando il buon funzionamento dell'attrezzatura dei parchetti (reti, pastore elettrico ecc.) e la sua presenza dovrà

essere costante. A lui andranno indirizzate le segnalazioni di comportamenti irregolari all'interno degli Istituti di protezione, la presenza di volpi, cinghiali, animali domestici vaganti, o eventuali casi di bracconaggio.

Alla guardia dell'ATC / CA si richiede anche l'impegno di effettuare, insieme al tecnico incaricato, i censimenti notturni con il faro (cfr. app.3) nel corso dei quali si potrà compiere il controllo della specie volpe (cfr. app.7). Si prevede per questo una cadenza settimanale nel periodo dicembre/marzo in modo da determinare un indice di presenza dei predatori all'interno di ogni zona prima della liberazione dei soggetti per le immissioni di potenziamento (cfr. app.3).

La guardia del comprensorio ed il tecnico dovranno continuare il monitoraggio notturno anche dopo l'immissione degli animali, in modo da stabilire eventuali variazioni del numero di predatori dopo le immissioni ed eventualmente agire con una ulteriore campagna di controllo.

La guardia dipendente avrà anche il compito di controllare la presenza di cani vaganti all'interno degli Istituti di protezione e, dov'è possibile, risalire al padrone dell'animale, per applicare la sanzione prevista. Sempre al tecnico ed alla guardia dipendente spetterà il compito di gestire le gabbie di cattura per i corvidi, coinvolgendo le squadre zonali di agricoltori e soci volontari.

- 2) Un ruolo specifico delle guardie della Provincia, nell'ambito del progetto, fatto salvo il principio di autonomia nell'azione di vigilanza e repressione, potrà essere concordato tra l'ATC / CA e l'apposito ufficio del Settore Tutela Fauna. Si richiederà il loro aiuto nelle mansioni di vigilanza, in particolare durante il periodo venatorio, e si richiederà il loro intervento in tutti i casi ritenuti opportuni, in particolare qualora si renda indispensabile una battuta per il contenimento della specie cinghiale all'interno di una delle zone.
- 3) Alle guardie giurate venatorie volontarie che si rendono disponibili ad un coordinamento da parte del responsabile del progetto e della guardia dell'ATC / CA, si richiede una presenza sul territorio in particolare durante il fine settimana, e durante il periodo di attività venatoria. Il loro compito sarà quello di segnalare alla guardia dell'ATC / CA ogni comportamento irregolare riscontrato (presenza di cani all'interno delle ZRC, di cacciatori armati, ecc...). Anche le guardie volontarie saranno organizzate in squadre (minimo 2 persone), con la scelta di un responsabile per ogni squadra che dovrà mantenere i rapporti con il tecnico incaricato e con la guardia locale. Come per i soci volontari, se le adesioni da parte delle G.G.V.V. saranno sufficienti, ad ogni squadra verrà assegnata un Istituto di protezione.

### **3) Fase esecutiva**

La fase operativa prevede: 1. operazioni di miglioramento ambientale; 2. immissioni di potenziamento; 3. controllo dei predatori e del cinghiale; 4. cattura di esemplari per le immissioni integrative in territorio venabile.

#### 1) Miglioramenti ambientali

Per quanto concerne i miglioramenti ambientali si veda quanto previsto dalle apposite linee guida (cfr. app.2). A seconda della tipologia territoriale, della localizzazione altimetrica, della specie da potenziare, si sceglieranno le tipologie d'intervento più adatte.

#### 2) Immissioni di potenziamento

Le immissioni avvengono secondo il protocollo descritto nelle linee guida per le immissioni di fauna selvatica – app.3. Esse devono essere previste senz'altro nel primo anno d'istituzione dell'istituto di protezione (anno 0), in quanto il loro scopo è

il potenziamento di una popolazione naturale dalla quale catturare, in un secondo tempo, soggetti da immettere sul territorio (salvo le Oasi). Nel caso sia ritenuto opportuno, immissioni di potenziamento si potranno effettuare anche in anni successivi, purché previsto dal protocollo progettuale approvato nella convenzione di gestione.

### 3) Controllo dei predatori e del cinghiale

Per ottenere buone produzioni all'interno degli Istituti è auspicabile il controllo dei predatori selvatici (soprattutto volpi e corvidi). Per i termini generali di tale attività si consulti l'apposita appendice (n.7). In questa sede si precisa che per il controllo della specie volpe, con riferimento al piano di contenimento approvato dalla Provincia di Cuneo, viene effettuato di norma mediante un'uscita notturna alla settimana, da parte della guardia dipendente e del tecnico incaricato, durante la quale verrà effettuato anche il censimento delle altre specie. Ogni uscita verrà rendicontata su apposita scheda predisposta dalla Provincia in duplice copia: una per la Provincia ed una per il CA/ATC, nella quale si segnalerà il risultato dei censimenti, l'eventuale numero di animali abbattuti, il numero di colpi esplosi.

Nelle aree con alte densità di corvidi (cornacchia nera e grigia, gazza) verrà chiesta agli agricoltori la disponibilità ad ospitare sui loro terreni strutture del tipo "gabbie di cattura Larsen" modificate, oppure, dove è possibile trasportarla, una gabbia di cattura multipla "letter box" (cfr. app.7).

Data l'incompatibilità tra la presenza del cinghiale negli istituti di protezione e la possibilità di una corretta gestione degli stessi, in caso di segnalazione di presenza e/o rilievo di danni, si concorderà immediatamente con il personale competente (ufficio Tutela Fauna della Provincia) la modalità per una battuta efficace di controllo.

### 4) Catture

Esse verranno effettuate nelle ZRC e nei CPR assegnati in gestione e, salvo apposita autorizzazione, non nelle Oasi di protezione. Nel caso di ZRC e CPR già istituiti, e rinnovati dal presente PFVP, le catture possono iniziare a titolo sperimentale già dal primo anno di assegnazione in convenzione (definito anno 0), nel periodo dicembre – gennaio (dicembre – febbraio in Zona Alpi), come da normativa provinciale (cfr. linee guida immissioni / catture).

Per gli anni successivi all'anno 0 possono prevedersi catture, anche in zone di nuova istituzione, in base ai risultati dei censimenti.

## **MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CONVENZIONE**

Al fine di poter accedere alla gestione degli istituti di protezione, secondo quanto previsto dall'art.14, comma 3 della L.R. 70/96, gli aventi titolo dovranno inoltrare richiesta in Provincia indicando:

- Generalità dell'Ente richiedente
- Impegno scritto ad assumere in gestione tutti gli Istituti pertinenti alla competenza territoriale del richiedente (se ATC o CA);
- Relazione illustrativa indicante:
  - Obiettivi che ci si pone nella gestione dell'Istituto
  - Nominativo del tecnico incaricato
  - Metodologia d'intervento prevista riguardo ai miglioramenti ambientali ed al coinvolgimento degli agricoltori locali

- Impegno scritto a rispettare il regolamento di gestione proposto in allegato alle presenti linee guida (cfr. All. B) e ad uniformare ogni azione secondo l'indirizzo delle presenti linee guida.

**ALLEGATI:**

A - Esempio di progetto di gestione degli istituti di protezione realizzabile da un ATC / CA

B - Regolamento per la gestione degli istituti di protezione in Provincia di Cuneo

## ALLEGATO A / Appendice n.6 al PFVP

### ESEMPIO DI PROGETTO DI GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE REALIZZABILE DA UN ATC / CA

#### Valutazione di fattibilità

Oltre al significato ecologico generale di una attenta gestione territoriale, la finalità pratica del progetto di cui alle L.G. – app. 6 – e regolamento allegato (allegato B), è quella di ottenere lotti di animali nati in natura, ambientati, per il cd. *restocking*, ossia l'immissione "integrativa" per il potenziamento delle popolazioni selvatiche nelle aree di caccia programmata. Nella valutazione di fattibilità del progetto operata dal singolo ambito territoriale di gestione (ATC O CA) si deve tenere conto di due elementi:

- quanto si spende attualmente per l'acquisto di soggetti da "ripopolamento": si tratta di quote variabili nei vari ATC /CA, ma comunque non inferiori a montanti assestati sui 40.000 € per anno.
- quanti animali si potrebbe pensare di catturare in loco mediante la gestione degli istituti di protezione di pertinenza territoriale: si precisa che negli istituti gestiti in altre provincie italiane (soprattutto ZRC), i valori massimi di cattura, nelle aree maggiormente idonee, sono i seguenti:
  - a. lepre = 1 capo / ha;
  - b. fagiano = 1 capo / 0,5 ha.

In base a quanto sopra si possono sostenere le seguenti considerazioni, riguardo a:

- A. Sostenibilità economica: la spesa da sostenere per un eventuale progetto di gestione degli istituti può essere affrontata da tutti gli ATC / CA della Provincia, semplicemente pensando di ridurre lo stanziamento relativo all'acquisto esterno di soggetti da ripopolamento, la cui rapida mortalità vanifica in sostanza lo sforzo economico (cfr. L.G. immissioni faunistiche – app. n. 3 del PFVP).
- B. Risultato gestionale: si può ragionevolmente presumere che la produttività media dell'ambiente provinciale, in pianura e collina, possa portare, al termine del primo quinquennio gestionale, alla seguente densità di cattura: a. lepre = 1 capo / 2,5 ha; b. fagiano = 1 capo / 2 ha. In ambiente alpino (solo lepre) tale indice potrebbe scendere a 1 capo / 5 – 7 ha.

#### Obiettivo gestionale

Come già detto l'obiettivo "pragmatico" è rappresentato dalla cattura di lepri e fagiani. Si tratta di definire l'ordine di grandezza numerico della catture che ci si aspetta di realizzare in uno stadio "a regime" progettuale. **Il primo quesito** importante da porsi è dunque: quale superficie territoriale devo gestire per ottenere il numero di animali da *restocking* che mi pongo come obiettivo? Per rispondere alla domanda si pensi che, in base agli indici di cattura prima ipotizzati per il territorio cuneese, il risultato teorico della cattura di cento soggetti si può ottenere, a seconda della specie e della tipologia territoriale, con la gestione delle seguenti superfici territoriali:

- 250 ha d'istituto gestito in pianura / collina = 100 lepri;
- 500 ha d'istituto gestito in montagna = 100 lepri;
- 200 ha d'istituto gestito in pianura / collina = 100 fagiani.

Questi valori sono da intendersi come obiettivo a medio termine, in fase avanzata di progetto (oltre il terzo anno). Si tenga presente che, nel caso di ZRC rinnovate le catture possono iniziare a titolo sperimentale già dall'anno 0 nel periodo di 1 dicembre/ 31 gennaio (28 febbraio) (cfr. regolamento, allegato B).

Nel presente esempio si immagina di programmare il progetto in un CA “tipo” della Provincia, con disponibilità di territorio collinare e montano. L’obiettivo minimo “a regime” viene prescelto in 250 lepri / anno e in 250 fagiani / anno. Questo significa sottoporre a progetto circa 500 ha di superficie idonea alla specie in territorio collinare di fondovalle (= 200 lepri e 250 fagiani) e almeno 250 - 400 in montagna (= 50 lepri). In totale si dovrà pertanto pensare di gestire una superficie di 750 – 1000 ha, parte a bassa quota, parte nei piani montano e sub alpino (1.500 – 2.200 m). Si deve comunque realizzare la gestione degli istituti anche a tale quota, malgrado la minore produttività teorica per la lepre, per poter permettere l’irradiazione naturale dei nuclei di popolazione protetti nel territorio circostante.

### Stanziamento annuale di risorse

Quanto può costare annualmente il progetto di cui al punto precedente? A questo **secondo quesito** fondamentale, si tenta di rispondere con un esempio di ripartizione di spese del tutto indicativo, ma non privo di concrete valutazioni, sulla base del protocollo tecnico esposto nelle L.G. – app. 6 del PFVP.

Ipotizziamo di prevedere uno stanziamento minimo annuo costante sul quinquennio, pari a 25.000 €, per lasciare un avanzo alla voce di bilancio destinata all’acquisto di selvaggina “tradizionale”, qualora il comitato intendesse ancora procedere ad immissioni in terreno venabile nel periodo invernale, pur sconsigliabili se effettuate con soggetti di cattura esterna (cfr. app.3). Lo stanziamento in favore del progetto potrebbe venire ripartito come di seguito descritto:

<b>Primo anno (anno 0)</b>	
azione	Stanziamento indicativo (€)
1. convenzione con il tecnico incaricato	9.000,00
2. acquisizione di materiale	2.500,00
3. acquisizione di lepri per <i>restocking</i> , da allevamento locale	5.500,00
4. fondo rimborso spese ai soci volontari	1.000,00
5. fondo rimborso spese a G.G.V.V.	1.000,00
6. fondo miglioramenti ambientali concordati con agricoltori	5.000,00
7. fondo incentivazione agricoltori (su eventuali catture)	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>25.000,00</b>

<b>Anni successivi (anni 1- 4)</b>	
azione	Stanziamento indicativo (€)
1. convenzione con il tecnico incaricato	9.000,00
2. acquisizione di materiale	1.000,00
3. acquisizione di lepri per <i>restocking</i>	2.000,00
4. fondo rimborso spese ai soci volontari	2.000,00
5. fondo rimborso spese a G.G.V.V.	2.000,00
6. fondo miglioramenti ambientali concordati con agricoltori	5.000,00
7. fondo incentivazione agricoltori (su catture)	4.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>25.000,00</b>



### Organizzazione logistica

I passaggi di questa fase sono stati descritti nel testo delle apposite L.G. (cfr. app. 6) e corrispondono a:

- a. consultazione con Cerigefas e individuazione di 4 / 5 zone territoriali da sottoporre a gestione nell'ambito degli Istituti disponibili, per giungere ad un totale superficiale conforme a quanto prestabilito (cfr. prec. Paragrafo 2);
- b. incarico al tecnico fiduciario;
- c. coinvolgimento di organi di vigilanza;
- d. coinvolgimento di agricoltori;
- e. coinvolgimento di soci volontari.

### Fase operativa

Dopo che il progetto sarà accettato dagli agricoltori e dopo aver organizzato le squadre di soci volontari e l'attività di vigilanza, si passerà alla fase operativa, che prevede, in successione anche non cronologica (cfr. app. 6):

**1 - immissioni di potenziamento:** si seguirà il protocollo descritto nelle citate L.G., immettendo in ogni zona, nell'anno 0, un numero di soggetti corrispondente ad una densità d'immissione pari a 6-10 capi / 100 Ha, acquisiti localmente. Tale numero si ridurrà, a scalare progressivamente, fino alla metà nel quarto / quinto anno di gestione, laddove prevista una reiterazione delle immissioni;

**2 - miglioramenti ambientali:** negli istituti scelti nel territorio del nostro CA "tipo" si dovrebbe tendere a favorire un mosaico ambientale caratterizzato da un'alternanza di luoghi di riparo e di pastura. Per i luoghi di pastura è poi importante che siano costituiti da essenze a fioritura scalare in modo da fornire alimento nei periodi critici dell'anno.

A tal fine nel primo anno, si prevede la messa a coltura, in terreni non più coltivati o non utilizzati in agricoltura, ma dove è ancora possibile procedere con mezzi meccanici, di circa 2000 mq per ZRC (relativamente alle dimensioni della ZRC) costituiti da strisce di dimensioni variabili, in modo da creare una alternanza tra zone coltivate, prati e pascoli, zone a copertura arbustiva e zone boschive. Oltre alla messa a coltura di tali strisce viene consigliata la semina su almeno 1000 mq di prati e pascoli già utilizzati dall'agricoltore, senza lavorare il terreno (*trasemina*), di queste sementi specifiche, in modo da migliorarne la qualità.

A ciò si aggiunge l'istituzione di campetti a perdere di cereali autunno-vernini (frumento e segale) ed estivi (grano saraceno), in piccoli appezzamenti per un totale di circa 500 mq per zona.

Per la semina si prevede l'utilizzo di sementi specifiche per la selvaggina, almeno 6 kg di seme ogni 1000 mq, tenendo conto nella scelta del seme sia dell'altitudine in cui si trova la specifica ZRC sia del fatto che nel periodo invernale la disponibilità alimentare si riduce. I miscugli consigliati devono contenere almeno il 10% di trifoglio (varietà bianca o ibrida che meglio si adattano alla quota ed al freddo) e altre leguminose, oltre a erbe a maturazione tardiva (colza e ravizzone per esempio) in modo da offrire alimento anche durante l'autunno e l'inverno. L'epoca di semina è compresa tra settembre e dicembre.

Nel secondo anno, definito anno 1, oltre alla messa a coltura per ulteriori 2000 mq circa utilizzando miscugli di sementi specifiche per la selvaggina, si può realizzare una nuova *trasemina* su pascoli e prati, per altri 1000 mq (almeno 6 kg di seme ogni 1000 mq) in modo da migliorarne ulteriormente la qualità. Inoltre si può continuare il

ripristino dei campetti a perdere di cereali, possibilmente ruotando le colture con dei prati.

Nel terzo anno (anno 2) oltre alla creazione di altri 1500 mq di prato, si prevede la creazione di campetti a perdere, almeno 500 mq per zona, con cereali ed ortaggi (grano saraceno, cavolo invernale, barbabietola da foraggio, carota selvatica), in modo che si sfruttino prima come alimento poi, una volta giunti a maturazione, siano in grado di dare rifugio alle lepri. A questo va aggiunto il mantenimento dei prati costituiti nei primi due anni, che verranno integrati con del nuovo seme per garantirne la qualità.

Per il quarto ed il quinto anno (anni 3 e 4) si prevede di continuare a traseminare i prati e pascoli in modo da garantirne la buona qualità ma diminuendo il quantitativo di seme (4 kg ogni 1000 mq), oltre al ripristino annuale dei campetti a perdere di ortaggi e cereali, ai quali si aggiungeranno altri 500 mq.

Sull'intero periodo si garantiscono in questo modo 6000 mq di colture in grado di offrire alimento verde per tutto l'anno o quasi, ed in alcuni periodi tali essenze offrono un valido rifugio alla fauna. Il tutto va ad aggiungersi ai prati e pascoli già esistenti, che verranno ulteriormente migliorati.

Di seguito vengono riportate le tabelle dei costi della messa a coltura e del mantenimento dei miglioramenti ambientali suggeriti:

#### ANNO 0

VOCI	COSTI €
Pagamento lavoro degli agricoltori	2800 euro
Seme per messa a coltura dei prati (60 kg)	300 euro
Seme per trasemina (40 kg)	200 euro
Sementi campetti a perdere	200 euro
Fondo per il rimborso dei volontari	1500 euro
<b>TOTALE</b>	<b>5000 euro</b>

#### ANNO 1

VOCI	COSTI€
Pagamento lavoro degli agricoltori	2800 euro
Seme per messa a coltura dei prati (70 kg)	350 euro
Seme per trasemina (50 kg)	300 euro
Sementi per il ripristino dei campetti a perdere	200 euro
Fondo per i volontari	1200 euro
<b>TOTALE</b>	<b>4.850 euro</b>

#### ANNO 2

VOCI	COSTI€
Pagamento lavoro agricoltori	3100 euro
Seme per messa a coltura dei prati (70kg)	350 euro
Seme per trasemina (50 kg)	300 euro
Ripristino campetti a perdere	250 euro
Rimborso per i volontari	1000 euro
<b>TOTALE</b>	<b>4.950 euro</b>

**ANNI 3 E 4**

VOCI	COSTIE
Costi dello sfalcio e del mantenimento dei prati creati	2500 euro
Seme per trasemina (45kg)	250 euro
Sementi per il ripristino e creazione nuovi campetti a perdere	500 euro
Rimborso per i volontari	600 euro
<b>TOTALE</b>	<b>3850 euro</b>

**3 - Controllo dei predatori.**

**4 - Catture.**

A proposito di questi ultimi punti si veda quanto riferito nelle apposite L.G. (cfr. app. 6).

**PLANNING CRONOLOGICO DEL PROGETTO "TIPO" NELL'ANNO "0"**

Mesi di gennaio / febbraio:

- Conferimento dell'incarico ad un tecnico.
- Presa di contatto e consultazione del Cerigefas.
- Sopralluogo nelle varie zone per finalizzare la proposta di intervento.
- Elaborazione del progetto di massima.

Mese di marzo:

- Primo incontro con gli agricoltori per spiegare il progetto; ulteriori riunioni per raccogliere assensi e dissensi, proposte, disponibilità dei fondi agricoli e per eseguire le opere di miglioramento ambientale.
- Riunione con i soci cacciatori per spiegare il progetto. Ulteriori riunioni per l'adesione dei volontari.
- Articolazione del progetto con dettaglio zona per zona, dotandosi di un capitolato di spesa definitivo da aggiornare annualmente.
- Presentazione della domanda in Provincia con illustrazione al Settore Tutela Fauna ed al Servizio di Vigilanza.
- Coinvolgimento delle Guardie Giurate Venatorie Volontarie che offrono la loro disponibilità.
- Inizio semina dei campetti a perdere.

Mese di aprile:

- Inizio immediato dei censimenti notturni e delle eventuali operazioni di controllo su volpi e corvidi, che continueranno anche nei mesi seguenti.
- Incontro "esecutivo" con i rappresentanti degli agricoltori per concordare le operazioni di miglioramento ambientale.

Mese di giugno:

- Acquisto e prova dei materiali per i parchetti / voliere di preambientamento.
- Ultimazione della semina dei campetti a perdere.

Mese di luglio:

- Posizionamento di parchetti / voliere e liberazione al loro interno dei giovani di lepre / fagiano.

- Apertura del recinto / voliera (vd. protocollo operativo cfr. app. 6).

Mese di agosto:

- Preparazione dei terreni scelti per la messa a coltura dei prati che verranno poi seminati a fine settembre.

Mese di settembre:

- Semina dei prati che saranno poi utilizzabili da novembre.
- Semina di miglioramento dei prati / pascoli già esistenti (trasemina).

Mesi di dicembre/ gennaio (in dipendenza dal clima e dai dati di censimento):

- Tentativo di cattura all'interno di una o più zone prescelte nell'ambito degli istituti disponibili.

Si sottolinea che le operazioni di monitoraggio e coordinamento da parte del tecnico incaricato e della guardia dipendente sono praticate in modo continuativo per tutto il periodo.

**ALLEGATO B / Appendice n.6 al PFVP**  
**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE**  
**OASI DI PROTEZIONE, DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E**  
**CATTURA E DEI CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI**  
**FAUNA SELVATICA.**

(art.14, c.3, L.r.70/96)

**1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Oggetto del presente regolamento è la gestione, ai sensi dell’art.14, comma 3° della L.r. 04/09/1996 n. 70 (nel seguito indicata con il termine “gestione”), delle “oasi di protezione”, delle “zone di ripopolamento e cattura” e dei “centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica”, di cui agli artt.9-10-11 della L.R. 70/96 (nel seguito indicati come “zone di protezione”) istituite sul territorio della Provincia di Cuneo.

**2. FINALITÀ’**

Gli scopi della gestione delle zone di protezione sono :

1. l’attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
2. promuovere l’investimento di risorse, fino ad oggi diversamente utilizzate, nel coinvolgimento delle comunità locali per la tutela e recupero di habitat ai fini di un incremento delle specie di fauna selvatica di rilevante interesse naturalistico e venatorio;
3. promuovere la vigilanza venatoria;
4. perseguire il decentramento gestionale delle aree tutelate ai fini della produzione di fauna selvatica anche a scopo di ripopolamento, così da avvalersi di soggetti propriamente “autoctoni”;

**3. SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLA GESTIONE**

Possono accedere alla gestione delle zone di protezione, singolarmente o in forma associata tra loro i seguenti Enti ed Organismi in ordine di priorità:

1. i Comitati di gestione degli ATC e dei CA;
2. le organizzazioni a livello provinciale e comunale delle Associazioni Sindacali Agricole e delle Associazioni Venatorie riconosciute, purché in possesso di un accordo con l’ente territorialmente competente per la gestione faunistico – venatoria (ATC o CA). Tale accordo deve prevedere: a. l’indicazione delle reciproche funzioni nella realizzazione del progetto gestionale, conformemente a quanto previsto dal corpo delle appendici tecniche al PFVP; b. i termini previsti per la destinazione della fauna prodotta in loco ed eventualmente catturata (impegno all’acquisizione da parte dell’ente territoriale e prezzo di acquisizione pattuito);
3. le Associazioni di Protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l’Ambiente, presenti in forma organizzata sul territorio provinciale, purché in possesso di analogo accordo (cfr. comma precedente);

**4. FUNZIONI RISERVATE ALLA PROVINCIA**

Non possono essere oggetto di convenzione le seguenti funzioni riservate alla Provincia:

1. la supervisione, il controllo, le autorizzazioni nonché l’indirizzo tecnico ed operativo nelle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art.19, L. 157/92 e art.29, L.r.70/96;

2. la funzione di coordinamento dell'attività delle guardie volontarie venatorie di cui all'art. 51 co. 4 L.r. 70/96;
3. la supervisione, il controllo, le autorizzazioni nonché l'indirizzo tecnico ed operativo nelle operazioni di cattura di fauna selvatica all'interno delle zone di protezione;
4. tutte quelle funzioni attribuite alla Provincia dalla legge e da atti amministrativi non esplicitamente indicate negli articoli seguenti.

## **5. MODALITÀ' PER L'ACCESSO ALLA GESTIONE**

L'accesso alla gestione delle zone di protezione è subordinata alla stipula di specifica convenzione con la Provincia di Cuneo nel rispetto dei principi stabiliti dalle apposite Linee Guida (App.n.6 al PFVP).

Essi pertanto dovranno presentare alla Provincia di Cuneo istanza per la gestione degli istituti di protezione su carta legale o resa tale mediante apposizione del bollo di legge. All'istanza, firmata dal legale rappresentante, dovrà essere allegato il progetto tecnico di cui sopra, contenente:

1. l'indicazione del tecnico incaricato, di cui alle Linee Guida, che svolgerà la funzione di referente locale;
2. il piano di azioni volte alla tutela o al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico e venatorio nonché gli interventi che si intendono effettuare in funzione della protezione e dell'incremento numerico delle specie faunistiche;
3. l'attività di vigilanza che si intende svolgere, con particolare riferimento al coinvolgimento delle guardie dipendenti di ATC e CA e alle collaborazioni che si intendono intraprendere con Guardie Volontarie Venatorie;
4. le azioni di prevenzione, anche con materiale fornito gratuitamente dalla Provincia, dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
5. le modalità previste per l'accertamento e la liquidazione dei danni arrecati dalla selvaggina alle coltivazioni, nel rispetto dell'App.n.5 del PFVP;
6. la disponibilità della Guardia Particolare Giurata, in possesso dei requisiti di cui all'art.29, L.r.70/96, a collaborare con il Servizio di Vigilanza Provinciale per l'attuazione di piani di contenimento approvati ai sensi dello stesso art.29;
7. le modalità previste per le eventuali operazioni di cattura di specie di interesse cinegetico e conseguente immissione integrativa nel restante territorio;
8. (solo se l'istanza viene presentata dai soggetti di cui ai cc.2 e 3 del prec.art.3) l'accordo con l'ATC / CA territorialmente competente di cui al prec.art.3, cc.2 e 3;
9. l'elenco delle zone di protezione che si intendono gestire;
10. impegno formale a incentivare i proprietari / conduttori dei fondi sui quali si svolgeranno le catture mediante una ripartizione proporzionale dell'apposito fondo costituito, sulla base comunque di un minimo di 30 € / capo per lepre catturata e di 4 € / capo per fagiano catturato.

La Provincia, ai fini di istruire tecnicamente le istanze, potrà avvalersi della consulenza del Cerigefas.

In caso di accettazione dell'istanza da parte della Provincia, il progetto di cui sopra acquisirà funzione di "disciplinare tecnico" per tutta la durata della convenzione, che si intende corrispondente a quella di efficacia del PFVP.

## **6. PROGRAMMI ANNUALI DI GESTIONE**

Annualmente il soggetto gestore presenta alla Provincia, entro il 30 novembre (scadenza unificata, cfr. prec.), il programma di gestione delle zone per l'anno successivo, articolato nei seguenti punti:

1. immissioni: zone interessate, specie e numeri previsti (obbligatoriamente secondo il protocollo descritto dalle L.G.- app.n.3 del PFVP, salvo il caso di nuove sperimentazioni metodologiche concordate con il Cerigefas);
2. dettaglio degli interventi di tutela e di ripristino degli habitat naturali, secondo i protocolli operativi presentati nelle L.G. – app.n.2 del PFVP, in cui saranno indicati altresì gli accordi annuali stipulati con i conduttori di fondi ricompresi nelle zone oggetto di tutela e con eventuali volontari (cfr. L.G. – app.n.6 del PFVP);
3. programma dei censimenti che si intendono effettuare secondo le metodiche indicate nelle L.G. del PFVP – app.n.3, allegato B;
4. eventuali progetti di reintroduzione, immissione o di salvaguardia di particolari specie, concordati con il Cerigefas;
5. calendario di massima relativo all'attività di cattura nel rispetto di modalità e termini indicati nelle L.G. – app.n.6 del PFVP.
6. eventuali accordi intrapresi con responsabili di gruppi di Guardie volontarie venatorie;
7. contestuale inoltro dei documenti necessari alla concessione dell'autorizzazione per l'attività di controllo di volpe e cinghiale da parte della Guardia Particolare Giurata dipendente. Nel caso di ATC / CA sprovvisti di Guardia dipendente, si potrà autorizzare a detta attività le Guardie Giurate Venatorie Volontarie, salvo indicazione di un responsabile, coordinatore, designato dall'ATC / CA stesso.

Si ribadisce che detto programma va inoltrato contestualmente al documento di cui ai commi 1, 5 e 6 dell'art. 30 L.r. /0/96 (programma annuale delle immissioni faunistiche).

In tal modo l'ATC /CA interessato alla gestione degli Istituti di protezione di propria competenza, mediante l'istruzione di un'unica pratica, potrà essere autorizzato allo svolgimento delle seguenti attività:

- a. immissioni faunistiche;
- b. catture;
- c. controllo di alcune specie.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni normative e sotto la supervisione ed il coordinamento del Servizio di Vigilanza Provinciale. Ottenuta l'autorizzazione annuale, per lo svolgimento delle attività predette sarà sufficiente una comunicazione al Settore Tutela Fauna della Provincia / Servizio Vigilanza entro le 48 ore precedenti.

Il programma annuale gestionale dovrà essere corredato da un piano economico – finanziario di massima.

La Provincia ha facoltà di richiedere modifiche al soggetto gestore, al fine di rendere detti programmi annuali conformi alla vigente legislazione e alla pianificazione faunistica provinciale.

I programmi annuali di gestione, approvati dalla Giunta Provinciale, vengono attuati dal soggetto gestore.

Le immissioni contenute nei programmi annuali approvati dalla Provincia, si intendono autorizzate ai sensi dell'art. 2 L.r. 17/99.

## **7. CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI**

La Provincia può erogare ai soggetti gestori contributi per l'attuazione dei programmi annuali di gestione.

In sede di predisposizione del bilancio preventivo, la Provincia propone lo stanziamento globale a favore dei soggetti gestori, attingendo da fondi propri o dai fondi trasferiti dalla Regione alla Provincia ai sensi di:

art.58, c.3, lett. a, L.r.70/96 (“Trasferimenti di fondi alle Provincie per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica di cui all’art.55, comma 2, lettera a”);

art.58, c.3, lett. f, L.r.70/96 (“Assegnazione alle Province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio, per i piani di immissione di fauna selvatica di cui all’art. 30. e per gli interventi in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia”);

art.56, L.r.70/96 (“Contributi ai proprietari e conduttori di fondi per il ripristino dell’ambiente e la salvaguardia della fauna selvatica nelle zone di protezione”);

La Provincia, previa verifica tecnica di conformità al presente PFVP, approva i programmi annuali di gestione ripartendo il fondo tra i soggetti gestori, stabilendo contestualmente quali voci di spesa i soggetti gestori potranno rendicontare ai fini della liquidazione del contributo, nonché dando mandato per i conseguenti impegni delle somme a favore dei singoli soggetti gestori.

Il riparto dei fondi viene effettuato sulla base dei costi preventivati, ritenuti congrui ed ammissibili, tenuto conto dei tipi di intervento e della superficie gestita.

I soggetti gestori richiedono la liquidazione delle somme impegnate sulla base della concreta attuazione del programma annuale di gestione, attestata attraverso sopralluoghi del Servizio Tutela fauna della Provincia e da pezze giustificative relative a spese sostenute attinenti al programma annuale di gestione presentato. A tal fine le spese rendicontabili sono:

1. consulenza del tecnico di referenza locale;
2. paline e tabelle per la perimetrazione delle zone;
3. selvaggina per immissioni di potenziamento delle popolazioni naturali presenti nelle zone;
4. materiali necessari per l’allestimento di strutture di preambientamento nelle zone oggetto di gestione;
5. materiali e strumenti per la prevenzione dei danni da selvaggina alle coltivazioni;
6. materiali, strumenti ed operazioni inerenti il miglioramento degli habitat;
7. attività di accertamento e liquidazione dei danni arrecati dalla selvaggina alle coltivazioni;
8. importi effettivamente risarciti per i danni agricoli;
9. materiali, strumenti ed operazioni riguardanti i progetti di cui al successivo articolo 11;
10. impiego di manodopera, solo se accertabile attraverso regolari documenti di spesa.

Nella somma delle spese sostenute potrà essere computata l’IVA versata nel solo caso in cui il legale rappresentante attesti formalmente la non recuperabilità dell’imposta medesima.

Qualora dalla preventiva analisi dei programmi annuali di gestione emergessero esigenze comuni, la Provincia potrà provvedere direttamente acquistando i materiali o incaricando tecnici per la consulenza locale necessari all’attuazione dei programmi di gestione.

## **8. CATTURE ED IMMISSIONI A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO**

La fauna selvatica catturata deve essere immessa, di norma, sul territorio destinato alla “caccia programmata” dell’Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino all’interno del quale la zona di protezione si trova (rif. a quanto previsto all’art.3, cc.2 e 3). Eventuali diverse destinazioni devono essere oggetto di formale approvazione da parte della Provincia.

Di tutte le immissioni e di tutte le catture aventi per oggetto fauna selvatica, dovrà essere redatto apposito verbale indicante data e ora dell’immissione o della cattura, la località, il comune, la specie, il numero di esemplari interessati e le persone presenti alle operazioni.

Se l’Ente gestore intende cedere la fauna catturata a fini di ripopolamento ad un altro ente, quest’ultimo dovrà rimborsare al primo le spese sostenute e documentabili nella misura massima stabilita annualmente dalla Provincia per ogni capo catturato.



Qualora l'Ente gestore non sia rappresentato da un ATC / CA e ceda la eventuale fauna catturata all'ATC / CA territorialmente competente, quest'ultimo dovrà rimborsare al primo le spese nella misura prevista dall'accordo presentato all'atto del deposito di istanza autorizzativa (cfr. prec. art.3, cc. 2 e 3).

Ogni operazione di cattura dovrà essere notificata alla Provincia entro le 48 ore precedenti (cfr. prec. art.6).

## 9. VIGILANZA

La vigilanza delle zone oggetto di gestione è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della L. 157/92 e dall'art. 51 della L.r. 70/96.

Alcune funzioni particolari possono venire assunte dalle guardie dipendenti di ATC / CA, come previsto dal protocollo gestionale presentato precedentemente (cfr. app.n.6).

La Provincia inoltre coordina e promuove l'attività delle guardie venatorie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

## 10. GESTIONE E OBBLIGHI

La Provincia collabora con il soggetto gestore per l'attuazione concreta dei programmi annuali di gestione mediante i seguenti strumenti di coordinamento: a. il Settore Tutela Fauna; b. il Servizio di Vigilanza Caccia e Pesca; c. il Cerigefas.

E' fatto obbligo al titolare della gestione di mantenere visibile la perimetrazione degli istituti mediante efficace tabellatura.

Il referente che verrà incaricato per ciascuna zona dall'Ente gestore, manterrà aggiornata, con la collaborazione, il coordinamento, l'aiuto e l'indirizzo del Servizio di Vigilanza Caccia e Pesca della Provincia, una raccolta di tutti i dati rilevanti da un punto di vista faunistico che avvengono in ogni singola zona gestita. In particolare i dati e le notizie dovranno essere raccolte secondo il seguente schema:

**Censimenti:** specie, metodi utilizzati, data, risultati.

**Catture per ripopolamento:** specie oggetto di cattura, località di cattura, periodo, mezzi impiegati, numero animali catturati, sesso, età, stato sanitario. località di liberazione.

**Immissioni faunistiche:** specie immesse, località di immissione, data, numero di animali immessi, sesso, età, provenienza, modalità di immissione ( recinto di ambientamento, voliera ambientamento, altre.); eventuale preparazione del sito di immissione ( mangiatoie, abbeveratoi, saline, raccolti a perdere.); osservazioni successive all'immissione (mortalità e relative cause, avvistamenti, predazione, bracconaggio, riproduzione accertata, risultati ottenuti...).

**Predazioni** (di cui si ha notizia): località (Comune, zona), specie colpita, tipo di danno, periodo, specie responsabile del danno.

**Azioni di prevenzione dei danni alle coltivazioni:** specie contrastata, tipo di prevenzione, periodo di applicazione, osservazioni sui risultati ottenuti.

**Danni per investimenti automobilistici** (di cui si ha notizia): specie investita, giorno, ora, tratto stradale, modalità di investimento, danni a persone, danni a cose.

**Miglioramenti Ambientali:** tipo di intervento, periodo di attuazione, localizzazione delle superfici interessate, superficie singoli appezzamenti, riuscita tecnica dell'intervento, frequentazioni faunistiche osservate (specie, periodo, quantità animali frequentanti), osservazioni indirette (segni di presenza, essenze consumate).

**lotta al bracconaggio:**

- segnalazioni di atti di bracconaggio : zona interessata, specie colpita, mezzi utilizzati, periodo in cui sono avvenuti.

- servizi effettuati in zona da guardie volontarie: data, agenti impiegati
- infrazioni rilevate

### **11. PROGETTI PARTICOLARI**

In attuazione del Piano Faunistico Provinciale, i soggetti gestori potranno prevedere nei programmi annuali di gestione, particolari progetti di gestione faunistica. Tali progetti hanno lo scopo di sperimentare l' idoneità di ulteriori interventi di miglioramento ambientale o di potenziamento faunistico, al fine di creare modelli da applicare in seguito sull'intero territorio. Le tipologie di intervento devono essere concordate con il Cerigefas e sottoposte all'approvazione della Provincia contestualmente al piano annuale di gestione.

### **12. FACOLTÀ' DI REVOCA**

In caso di gravi inadempienze ed inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle norme di legge, la Giunta Provinciale può procedere, sentito il Comitato di Consultivo di cui all'art. 25 della L.r. 70/96, alla sospensione od alla revoca definitiva della concessione.

### **13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.

***APPENDICE n.7***

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI ALCUNE  
SPECIE SELVATICHE SUL TERRITORIO DELLA  
PROVINCIA DI CUNEO**

(art.29, commi 1- 6, L.r.70/96).

Riferimento ed interconnessione con altri documenti del PFVP:

linee guida miglioramento ambientale e incentivazione tutela habitat naturali  
(appendice n. 2);

linee guida immissioni e catture di fauna selvatica (appendice n.3);

regolamento per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle  
produzioni agricole all'interno degli istituti di protezione (appendice n.5)

linee guida gestione istituti di protezione (appendice n.6);

## APPENDICE n.7

### REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI ALCUNE SPECIE SELVATICHE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

(art.29, commi 1- 6, L.r.70/96).

#### Art.1 - Oggetto del regolamento

Oggetto del presente regolamento è l'attività di controllo delle popolazioni di alcune specie selvatiche prevista dall'art.29, c.1 - 6, L.r.70/96. La norma regionale rimanda al testo della L.157/92, art.19, c.2, dove sono elencate le motivazioni che possono rendere necessario il ricorso a pratiche di contenimento numerico delle popolazioni di specie selvatiche. Tali motivazioni sono presentate nell'ordine seguente: a. migliore gestione del patrimonio zootecnico; b. tutela del suolo; c. motivi sanitari; d. selezione biologica; e. tutela del patrimonio storico-artistico; f. tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

attività negli istituti di protezione e nelle zone soggette a caccia programmata è coordinata e diretta dalla Provincia in base al disposto dell'art.29, c.1, L.r.70/96. Analoga delega è stata conferita al medesimo ente per il territorio sottoposto a gestione venatoria privata (AFV e ATV) dalla L.r.17/99, art.2.

L'attività di controllo si estrinseca mediante metodi ecologici selettivi e, in caso d'inefficacia di questi, anche attraverso interventi di abbattimento diretto. In entrambe i casi il fine è una efficace riduzione numerica locale.

La programmazione del controllo della fauna selvatica deve prevedere una durata temporale medio – lunga (almeno un triennio) per consentire una adeguata efficacia ed una attenta valutazione dei risultati.

#### Art.2 - Protocolli d'azione

#### **Specie a grande plasticità ecologica responsabili di danni alle produzioni agricole e / o di impatto sulla produttività naturale di altri elementi faunistici di interesse cinegetico**

In questa categoria rientrano i corvidi e la volpe. Oltre ai normali piani di prelievo numerico venatorio, approvati dalla Regione annualmente, a livello provinciale si sono proposti piani di controllo pluriennale "aggiuntivi", pianificati previa approvazione da parte dell'INFS.

Ai fini della gestione di queste specie è opportuno specificare che è imprescindibile il rilievo costante di dati di censimento delle popolazioni locali, oltre all'annotazione costante dei danni ad esse attribuibili. Si ricorda che per queste specie i dati ottenuti dalle ricognizioni di campo a fini censuari vanno considerati come indici relativi di abbondanza (il termine censimento è utilizzato quindi impropriamente) e non come stime di densità (censimenti veri e propri).

#### **CORVIDI**

I corvidi indicati come responsabili di danni agricoli e / o ad altri elementi delle zoocenosi naturali sono la cornacchia nera (*Corvus c. corone*), la cornacchia grigia (*Corvus c. cornix*) e la gazza (*Pica pica*).

La metodologia di censimento obbligatoria per le relazioni d'attività e / o le richieste d'intervento in Provincia di Cuneo è rappresentata dal:

- conteggio dei nidi su percorsi campione (transetti), di lunghezza proporzionale all'area d'intervento, in inverno;

Altre metodologie di conteggio indiretto o diretto (es. conta degli individui presso dormitori), potranno fornire dati "di corredo" utili per migliorare la programmazione degli interventi.

Le forme di controllo utilizzabili sono le seguenti:

- gabbie "Larsen", anche modificate, per la cattura di cornacchie nonché di gazze;
- gabbioni "letter box" (alla Francese) per la cattura di cornacchie;
- armi da fuoco (in subordine): abbattimenti ad opera del personale della Provincia e di soggetti nominativamente autorizzati (ex art.29, L.r.70/96), sotto il controllo e il coordinamento degli agenti provinciali.

Le operazioni di controllo possono realizzarsi durante l'intero corso dell'anno.

### **VOLPE**

La metodologia di censimento obbligatoria per le relazioni d'attività e / o le richieste d'intervento in Provincia di Cuneo è rappresentata dal:

- conteggio notturno con faro su percorsi campione;

Altre metodologie di conteggio indiretto, come:

- a. il rilevamento delle tane attive in periodo riproduttivo;
- b. il conteggio delle feci su percorsi campione;
- c. il conteggio delle tracce presso stazioni odorose,

potranno fornire dati "di corredo" utili per migliorare la programmazione degli interventi.

Le forme di controllo previste sono:

- interventi mirati alle tane (preventivamente localizzate) con cani appositamente addestrati (Jagterrier o razze simili);
- braccate con cani da seguito in zone boschive preventivamente individuate;
- abbattimento con impiego notturno di armi da fuoco e faro.

I tempi previsti per le azioni di controllo alla tana vanno concentrati durante il periodo riproduttivo (febbraio – giugno), mentre gli abbattimenti individuali con arma da fuoco possono essere attuati durante l'intero arco dell'anno da parte di soggetti nominativamente autorizzati dalla provincia, di cui al successivo articolo 4.

### **Cinghiale**

Il cinghiale è attualmente la specie maggiormente responsabile di danno alle colture agricole. Oltre il normale prelievo venatorio, localmente può risultare indispensabile l'adozione di d'interventi "aggiuntivi" di controllo.

La richiesta di intervento su detta specie deve essere motivata dalla presenza di effettivo e reiterato impatto agricolo, essendo la presenza del danno l'unico parametro utilizzabile per il rilascio autorizzativo, oltre a quello del verificarsi di incidenti stradali (L.R. 9/2000).

Le forme di controllo previsto (D.P.G. n° 27/2973 del 20/01/2000) sono:

- cattura con trappole autoscattanti e successivo abbattimento;
- braccata;

- abbattimento con carabina dotata di ottica di mira da appostamento o durante l'effettuazione di appositi transetti notturni con autoveicolo e faro.

### **Altre specie**

Alcune specie sottoposte a gestione venatoria (es. cervo e capriolo), così come elementi faunistici non di interesse cinegetico, talvolta introdotti in tempi relativamente recenti, possono localmente arrecare danno alle produzioni agricole, oppure alle fitocenosi naturali e ad altri elementi territoriali (ad esempio gli argini dei fiumi). Ciò assume significato di rilievo soprattutto laddove siano installate colture di grande valore (es. vigna, ortaggi, piccoli frutti, frutteti di pregio) o dove vi siano formazioni forestali di rilevanza economica / ecologica.

Pertanto per alcune specie si può, localmente, rendere opportuna l'attività di controllo di cui al precedente articolo 1. Tra queste ricordiamo la lepre grigia europea, la minilepre, la nutria e, talora, il cervo ed il capriolo. In via generale, per giustificare la necessità di attività di controllo di tali specie, il richiedente deve poter documentare il "binomio": danno agricolo + imponenti indici di presenza, oppure la presenza di un grave rischio di tipo sanitario e/o genetico.

Di seguito si esamina la situazione a maggiore dettaglio:

### **SPECIE DI INTERESSE VENATORIO AUTOCTONE (es. lepre, cervo, capriolo)**

Per queste specie forti densità locali possono provocare danno agro – forestale, soprattutto in presenza di colture e/o fitocenosi naturali particolari (cfr. prec.). Il rilievo di tale tipologia di danno potrebbe far scattare provvedimenti di controllo, se corredata da dati di consistenza stimati mediante tipologie di censimento riconosciute valide dalla Provincia.

I metodi di censimento utilizzati in Provincia di Cuneo per la lepre sono descritti in altra sezione di appendice (cfr. appendice n.3, allegato A), quelli dei cervidi sono descritti molto dettagliatamente nella D.G.R.n.9-27137 del 29/04/1999 e s.m.i.

Metodi di controllo:

- nel caso della lepre è molto semplice adottare provvedimenti ecologici, rappresentati da battute di cattura seguite da traslocazione degli esemplari.
- nel caso dei cervidi risulta importante, viceversa. L'utilizzo pragmatico dello strumento gestionale per eccellenza, rappresentato dal piano di tiro, che va assolutamente programmato in situazione di danno reiterato e va assolutamente completato nei numeri previsti. In presenza di danno agro – forestale, qualora nella normale stagione venatoria non fosse raggiunto il prelievo pianificato, si dovrebbe senza indugio ricorrere a provvedimenti di controllo "aggiuntivo", così come previsto, per situazioni ecologiche non dissimili, dall'art.29, c.1, L.r.70/96.

### **MINILEPRE (*Sylvilagus floridanus*)**

Anche in questo caso la richiesta di attività di controllo deve essere documentata come sopra descritto .

Il metodo di censimento previsto è quello descritto per la lepre (cfr. prec.)

Le forme di controllo indicate sono:

- catture con apposite reti verticali e successivo abbattimento;
- abbattimenti con fucile a canna liscia nelle località dove non risulta possibile la cattura con l'uso delle reti sopraccitate;

Tenuto infine in buona considerazione che, trattandosi di fauna alloctona, ogni forma di possibile controllo della specie andrebbe attuata al fine di rallentare l'espansione sul restante territorio provinciale, laddove la presenza non è ancora rilevata.

### **NUTRIA (*Myocastor coypus*)**

E' prevista la possibilità d'intervento su detta specie, che ovviamente deve essere corredata da richiesta di risarcimenti danni alle colture, argini od altro, avendo l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica espresso parere favorevole ad interventi di controllo in altre realtà territoriali e ove i danni risultano più consistenti.

Le forme di controllo previste sono:

- cattura mediante apposite gabbie-trappole poste sui camminamenti o su zattere galleggianti con successiva soppressione;
- (in subordine) sparo con arma da fuoco, più facilmente in occasione di gelate invernali prolungate (più giorni consecutivi) che, costringendo gli animali fuori dall'acqua, li rendano più facilmente contattabili.

### **Art.3 - Modalità di richiesta**

Le richieste di autorizzazione all'intervento di controllo devono essere corredate da:

- Generalità del richiedente / Ente proponente
- relazione tecnico - scientifica sottoscritta da un responsabile in possesso di titolo di studio come indicato dalla L.r.70/96, art.17, c.5, in modo da rendere possibile un confronto tecnico con i responsabili dell'ufficio provinciale, contenente:
  - dati relativi a ricognizioni specie-specifiche;
  - rilievo e stima dei danni agro - forestali;
  - obiettivi e metodologia di intervento;
  - località e periodo;
  - incaricato/i aventi titolo, in conformità al succ. art.4.

Le autorizzazioni avranno durata massima di un anno e saranno rinnovabili in relazione ai risultati dei piani di controllo; le relazioni conclusive dovranno pervenire alla Provincia, obbligatoriamente, a conclusione delle attività previste ed autorizzate, unitamente alle schede debitamente compilate fornite dal Settore Tutela Fauna della Provincia.

Gli Istituti Faunistici Venatori (Aziende Faunistiche Venatorie, Aziende Agrituristiche Venatorie, Campi Addestramento cani tipo A e B, Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini) che siano in possesso di autorizzazioni rilasciate precedentemente all'approvazione della presente deliberazione, con validità superiore ad un anno, dovranno uniformarsi a tali linee guida con l'obbligo di consegna dei risultati conseguiti al termine del piano di controllo attuato.

Allo scadere dell'Autorizzazione dovrà essere riformulata la richiesta.

Il termine della presentazione delle domande per le specie Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Gazza, Volpe, Minilepre, Nutria è fissato entro il 1° dicembre dell'anno precedente alla richiesta di intervento.

Per quanto riguarda la specie Cinghiale, essendo la gestione prevalentemente correlata ai danni provocati alle produzioni agricole ed agli incidenti stradali provocati (L.r.9/2000), le richieste di controllo potranno avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, purché suffragate da stime di danni che giustificano interventi diretti.

Per tutte le specie indicate dal presente Regolamento, la documentazione da produrre a corredo della domanda, sottoscritta da un responsabile in possesso di titolo di studio come indicato dalla L.r.70/96, art.17, c.5, è la seguente:

- Resoconto dei censimenti diretti e/o indiretti delle popolazioni indagate (escluso il cinghiale);
- Stima delle popolazioni con indicazione della metodica utilizzata;
- Cartografia relativa alle superfici da sottoporre ad intervento con evidenziazione delle superfici censite;

- Valutazione dei danni provocati alle coltivazioni agricole e/o alle fitocenosi naturali dalla fauna oggetto di controllo. Valutazione di eventuali rischi sanitari e/o ecologici;
- Ipotesi di prelievo (e/o cattura) nell'attività di controllo richiesta.

#### **Art.4 - Personale autorizzato**

In base alle norme citate la Provincia può autorizzare all'attività di controllo diretto delle specie sopracitate le seguenti figure:

- Agenti di vigilanza dipendenti dalla Provincia;
- Guardie giurate particolari dipendenti di ATC e CA, purché titolari di decreto di GGVV;
- Agenti di vigilanza dipendenti dalle AFV e ATV, purché titolari di decreto di GGVV;
- Guardie giurate venatorie volontarie, coordinate ed autorizzate nominativamente dalla Provincia (art.27, c.7, L.157/92);
- Proprietari e conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio (art.19, L.157/92);
- Altri soggetti indicati da norme statali e regionali ed in possesso dei prescritti requisiti.

#### **Art.5 - Destinazione delle spoglie degli animali abbattuti durante l'attività di controllo**

Il problema della destinazione delle spoglie viene affrontato in modo differenziato, suddividendo schematicamente le possibilità nel seguente modo:

- specie di interesse cinegetico e di valore gastronomico, abbattute durante forme di controllo collettivo (battute, braccate, appostamenti plurimi, altro) con l'ausilio di cacciatori e proprietari / conduttori dei fondi:
  - in caso di ispezione veterinaria favorevole:
    - 50% alla Provincia o ad altro Ente locale, per utilizzo di pubblica utilità;
    - 50% ai cacciatori e proprietari / conduttori dei fondi partecipanti all'attività, per consumo personale.
  - In caso di ispezione veterinaria sfavorevole:
    - smaltimento presso impianti autorizzati e/o altra modalità prevista dal regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 8/02/1954, n.320 e s.m.i.).
- specie prive di interesse cinegetico e gastronomico:
  - smaltimento presso impianti autorizzati e/o altra modalità prevista dal regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 8/02/1954, n.320 e s.m.i.).

#### **Art.6 - Disposizioni transitorie e finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.



**OPERE CONSULTATE**

- A.A.V.V. (1995). Documento sulle immissioni faunistiche: linee guida per le introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti di uccelli e mammiferi. Ed: INFS: 8 pp.
- Angelici F. M., Riga F., Boitani L. (1993). Preliminary data on the dispersion and mortality of brown hares *Lepus europaeus* Pallas 1778, bred in captivity, released in the province of Rome. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXI: 343-351.
- Angelici F. M., Riga F., Boitani L., Luiselli L. (1999). Use of dens by radiotracked brown hare *Lepus europaeus*. Behavioural Processes, 47: 205-209.
- Anthony L. L., Blumstein D. T. (2000). Integrating behaviour into wildlife conservation: the multiple ways that behaviour can reduce  $N_e$ . Biological Conservation, 95: 303-315.
- Baldi A., Ceccarelli A., Giardini L. (1995). Primi dati sul recupero di fagiani comuni (*Phasianus colchicus*) di allevamento in un'area collinare sottoposta a regime di caccia controllata (Azienda Faunistica Venatoria). Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXII: 353-355.
- Banks P. B., Norrdahl K., Korpimäki E. (2002). Mobility decision and the predation risk of reintroduction. Biological Conservation, 103: 133-138.
- Barnes R. F. W., Tapper S. C. A method for counting hares by spotlight. Notes from the Mammal Society, 50: 273-276.
- Benmenguï M., Reitz F., Fiechter A. (1990). Taux de reprise et dispersion de lievres (*Lepus europaeus*) sauvages d'Europe centrale relâchés dans l'est de la France. Gibier Faune Sauvage, 9: 255-274.
- Boano G., Silvano F. (1991). Sopravvivenza di fagiani di allevamento rilasciati in provincia di Alessandria. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XIX: 627-629.
- Boitani L. (1997). Le immissioni faunistiche: un approccio basato sulla biologia della conservazione. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXVII: 11-19.
- Chauvin E. (1983). Mortalité des levrauts de repeuplement après le lâcher; recherche des facteurs alimentaires. Thèse de l'École Nationale Vétérinaire de Lyon.
- Cocchi R. (1998). Gestione del fagiano: tecniche di riproduzione e d'immissione. Atti seminario nazionale Unavi, Villanova (Bo), 11-12 settembre 1998: 205-220.
- Debernardi M., Mussa P. P., Pistone G. (1991). Nuovi sistemi di preambientamento di leprotti nati in cattività. (Risultati preliminari). Rivista di conigliicoltura, 4: 29-32.
- Edwards P. J., Fletcher M. R. (2000). Review of the factors affecting the decline of the European brown hare, *Lepus europaeus* (Pallas, 1778) and the use of wildlife incident data to evaluate the significance of paraquat. Agriculture, Ecosystem and Environment, 79: 95-103.
- Fiechter A., Havet P., Fournier J. Y., Brouillard A., (1978). Expériences et résultats de lâcher de levrauts d'élevage tirés à Vendennes-sur-Arroux. Bulletin Mensuel de l'Office National de la Chasse, n. sp. Scien. Tech.:83-113.
- Fisher J., Lindenmayer D. B. (2000). An assessment of the published result of animal relocations. Biological Conservation, 96: 1-11.
- Focardi S., Rizzotto M. (1999). Optimal strategies and complexity: a theoretical analysis of the anti-predatory behavior of the hare. Bulletin of Mathematical Biology, 61: 829-848.
- Genghini M. (1994). I miglioramenti ambientali a fini faunistici. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 16.
- Giovannini A., Trocchi V., Savigni G., Spagnesi M. (1990). Immissione in un'area controllata di lepri di allevamento: analisi delle capacità di adattamento all'ambiente mediante radio-

- tracking. Atti I Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina – Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XIV: 271-299.
- Greenwood J. J. D. (1995). Unwelcome immigrants? *Tree*, 10 (10): 395-396.
- Leif A. P. (1994). Survival and reproduction of wild and pen-reared ring-necked pheasant hens. *Journal of Wildlife Management*, 58 (3): 501-506.
- Liukkonen-Anttila T., Kentala A., Hissa R. (2001). Tannins – a dietary problem for hand-reared grey partridge *Perdix perdix* after release? *Comparative Biochemistry and Physiology Part C*: 237-248.
- Lorenzini R. (1994). Aspetti genetici nella gestione della fauna selvatica. Ed: Veterinaria Italiana, anno XXX, monografia19: 117 pp.
- Lovari C., Mazzarone V., Siemoni N., Mattioli L., Pedone P. (1991). Densità e produttività di una popolazione di fagiano in una zona di ripopolamento e cattura in provincia di Pisa. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XIX*: 621-625.
- Lovari S. (1997). Come non organizzare le immissioni faunistiche. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXVII*: 221-227
- Malacarne G., Cucco M., Boano G. (1999). Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Alessandria. Ed: Provincia di Alessandria – Assessorato Tutela e Valorizzazione Ambientale: 179 pp.
- Mamuris Z., Sfougaris A. I., Stamatis C. (2001). Genetic structure of Greek brown hare (*Lepus europaeus*) populations as revealed by mtDNA RFLP-PCR analysis: implications for conserving genetic diversity. *Biological Conservation*, 101: 187-196.
- Marboutin E., Benmergui M., Pradel R., Fiechter A. (1990). Survival patterns in wild and captive-reared leverets (*Lepus europaeus* Pallas) determined by telemetry. *Gibier Faune Sauvage*, 7: 325-342.
- Matteucci C., Foschi U., Gellini S. (1995). Piano Faunistico-Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena: situazione attuale e potenziale dei fasianidi. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXII*: 757-772.
- McLean I. G. (1996). Teaching an endangered mammal to recognise predators. *Biological Conservation*, 75: 51-62.
- McLean I. G., Holzer C., Studholme B. J. S. (1999). Teaching predator-recognition to a naive bird: implications for management. *Biological Conservation*, 87: 123-130.
- Meineri G., Bassano B., Mussa P., (1999). Sistemi di ripopolamento di lepri in pianura. *Habitat*, 3: 5-10.
- Meriggi A. (1982). Censimenti di fagiani e lepri in provincia di Pavia. In: Pandolfi M. e Frugis S., Atti 1° Seminario italiano sui censimenti faunistici: 123-130.
- Meriggi A. (1986). La lepre. *Oasis*, Ed. Musumeci, 2-3: 32-49.
- Meriggi A., Ferloni M., Geremia R. (2001). Studio sul successo dei ripopolamenti di lepre. Ed. Greentime: 253 pp
- Millan J., Gortazar C., Tizzani P., Buenestado F. J. (2002). Do helminths increase the vulnerability of released pheasants to fox predation? *Journal of Helminthology* 76: 225-229.
- Mussa P. P., Debernardi M. (1990). Sistemi ed esperienze di potenziamento della fauna in Provincia di Torino. Ed: Provincia di Torino, Assessorato Caccia e Pesca: 115 pp.
- Negro J. J., Torres M. J., Godoy J. A. (2001). RAPD analysis for detection and eradication of hybrid partridges (*Alectoris rufa x A. graeca*) in Spain. *Biological Conservation*, 98: 19-24.

- Paganin M., Meneguz P. G. (1991). Considerazioni ed implicazioni di carattere gestionale sulla lunghezza dell'intestino della coturnice (*Alectoris graeca*). Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XIX: 303-310.
- Pandini W., Cesaris C. (1995). Dinamica di popolazione del fagiano e prelievo sostenibile. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXII: 747-755.
- Panek M., Kamieniarz R. (1999). Relationships between density of brown hare *Lepus europaeus* and landscape structure in Poland in the years 1981-1995. Acta theriologica, 44 (1): 67-75.
- Pepin D. (1981). Sauvegarder et développer les populations de lievres. La Maison Rustique.
- Péroux R. (1995). Le lievre d'Europe. Bulletin mensuel de l'Office National de la Chasse. Octobre
- Petrini R. (1995). Il metodo Kaplan-Meier per l'analisi quantitativa della sopravvivenza degli animali in natura: applicazione ad uno studio sul fagiano. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXIII: 177-183.
- Petrini R., Papeschi A., Dessì-Fulgheri F. (1995). Fattori che influenzano la predazione sul fagiano maschio. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXII: 739-745.
- Petrini R., Venturato E., Scarselli D., Cavallini P. Predazione di starne (*Perdix perdix*) di allevamento immesse in natura. Poster
- Poli A., Mancianti F., Trocchi V., Verdone M., Terracciano G. (1988). Verhandlungsbericht des Internationalem Symposium uber dei Erkrankungen der Zoo-und Wildtiere. Sofia, 30: 313-319.
- Prigioni C., Galeotti P. (1994) Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Alessandria. Ed.: Provincia di Alessandria, 128 pp.
- Ramey C. A., Bourassa J. B., Brooks J. E. (2000). Potenzial risk to ring-necked pheasants in California agricultural area using zinc phosphide. International Biodeterioration & Biodegradation, 45: 223-230.
- Sarrazin F., Barbault R. (1996). Reintroduction: challenges and lessons for basic ecology. Tree, 11 (11): 474-478.
- Scherini G., Tosi G. (1985). Analisi di alcune metodiche di produzione della lepre europea (*Lepus europaeus* Pallas, 1778): zone di ripopolamento e cattura e allevamento in cattività. Regione Lombardia (relazione non pubblicata).
- Seddon P. J. (1999). Persistence without intervention: assessing success in wildlife reintroductions. Tree, 14 (12): 503.
- Short J., Kinnear J. E., Robley A. (2002). Surplus killing by introduced predators in Australia – evidence for ineffective anti-predator adaptation in native prey species? Biological Conservation, 103: 283-301.
- Sotherton N. W. (1998). Land use changes and the decline of farmland wildlife: an appraisal of the set-aside approach. Biological Conservation, 83 (3): 259-268.
- Spagnesi M. (1998). I ripopolamenti faunistici a fini venatori: proposte per una strategia a medio termine. Atti seminario nazionale Unavi, Villanova (Bo), 11-12 settembre 1998: 73-87.
- Spagnesi M., Toso S. (1997). Analisi critica degli aspetti normativi delle immissioni faunistiche. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXVII: 39-46.
- Spagnesi M., Trocchi V. (1992). La lepre: biologia, allevamento, patologia, gestione. Edagricole Bologna, 275 pp.
- Spagnesi M., Trocchi V. (1993). La lepre comune. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 13.

- Storfer A. (1999). Gene flow and endangered species traslocations: a topic revisited. *Biological Conservation*, 87: 173-180.
- Toso S., Trocchi V. (1998). Esame critico delle esperienze di ripopolamento della lepre e proposte di gestione a medio termine. Atti seminario nazionale Unavi, Villanova (Bo), 11-12 settembre 1998: 89-111.
- Toso S., Turra T., Gellini S., Matteuci C., Benassi M. C., Zanni M. L. (1998). Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia Romagna. Ed. Regione Emilia Romagna, Assessorato Agricoltura, 641 pp.
- Trocchi V, Riga F. (2001). Piano d'azione nazionale per la lepre italiana (*Lepus corsicaus*). *Quad. Cons. Natura*, 9, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica.
- Zanni M. L., Benassi M. C., Pasotti L., Scaravelli D., Pepa M. (1991). Il ripopolamento mediante starni (*Perdix perdix*): verifica di una metodologia di immisione nella collina bolognese. *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XIX*: 281-302.

**LEGENDA**

AA	Area attrezzata
AFV	Azienda Faunistico Venatoria
All. (ALL.)	allegato
app.(APP.)	appendice
art. (ART.)	articolo
ATC	Ambito Territoriale di Caccia
ATV	Azienda agri turistico venatoria
BM	Bene monumentale
c.	comma
CA	Comprensorio Alpino
CERIGEFAS	Centro Ricerche sulla Gestione della Fauna Selvatica
CFO	Comprensorio Faunistico Omogeneo
cfr.	cifrato a ...
com. pers.	comunicazione personale
CP	Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica
CPR	Centro privato di riproduzione della fauna selvatica
CTRN	Carta tecnica Regionale Numerica
DGR	Decreto della Giunta Regionale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FR	Fascia di rispetto (sup. vietata alla caccia per limiti di distanza)
gg	giorni
GGVV	Guardia Giurata Venatoria Volontaria
GPG	Guardia Particolare Giurata (dipendente di ATC / CA)
Imp.	Territorio improduttivo
INFS	Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica
IPLA	Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente
L.	legge
L. r.	legge regionale
l.g. (L.G.)	linee guida
n.	numero
OAP	Oasi di protezione
op. cit.	opera citata
PFVP	Piano Faunistico Venatorio Provinciale
PFVR	Piano Faunistico Venatorio Regionale
PN	Parco naturale
PPGU	Piano Programmatico per la Gestione degli Ungulati
Rif. (RIF.)	Riferimento
RNS	Riserva Naturale Speciale
SA	Superficie acque (corsi di fiumi, laghi, specchi d'acqua)
SE	Superficie edificata (fabbricati)
SF	Superficie ferrovie
SR	Superficie rocce nude, morene, ghiacciai
SS	Superficie stradale

ST	Superficie territoriale (topografica)
ST	Superficie territoriale (topografica)
TASP	Territorio Agro Silvo Pastorale
vd	consultare
ZM	Zona militare
ZRC	Zona di Ripopolamento e Cattura
ZS	Zona di salvaguardia
ZPS	Zone di protezione speciale

## SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE GENERALE</b>	<b>3</b>
A. FONDAMENTI GIURIDICI	3
B. CRITERI GENERALI SEGUITI NELLA STESURA DEL PRESENTE PIANO	3
C. ARTICOLATO DEL DOCUMENTO	4
1. Relazione tecnica	4
2. Appendice	5
3. Sommario e Legenda	5
<b>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>7</b>
1. Quadro internazionale	7
A. Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN):	7
B. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO):	7
C. Unione Europea (UE):	7
2. Quadro nazionale	8
A. Legge quadro sulle Aree protette	8
B. Legge quadro sulla gestione faunistico-venatoria	8
C. Altre norme di interesse ambientale	9
<b>DESTINAZIONE DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO</b>	<b>10</b>
1. PRINCIPI DELLA SUDDIVISIONE TERRITORIALE PER INDIRIZZI GESTIONALI	10
1.1 Primo livello di scelta (Governi nazionale e regionale) - Conservazione o gestione?	10
1.2 Secondo livello di scelta (Governi nazionale e regionale) - Aree protette o territorio sottoposto a gestione programmata della caccia?	10
1.3 Terzo livello di scelta (Governo regionale) - Il territorio sottoposto a gestione programmata della caccia: ripartizione per zone ambientali omogenee	11
1.4 Quarto livello di scelta (Governo regionale e Provincia) – Il territorio sottoposto a gestione programmata della caccia: la destinazione differenziata in base all’indirizzo gestionale	12
1.5 Considerazione riepilogativa	14
2. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE NEL PRESENTE PIANO FAUNISTICO	15
3. CALCOLO DELLE SUPERFICI TERRITORIALI	15
3.1 Introduzione	15
3.2 Obiettivi	16
3.3 Definizione del T.A.S.P.	16
3.4 Calcolo delle superfici di interesse faunistico – venatorio in Provincia di Cuneo	16
4. ELENCO DEGLI ISTITUTI TERRITORIALI PREVISTI NEL PRESENTE PIANO	19
5. QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLA RIPARTIZIONE TERRITORIALE	19
6. CARTOGRAFIA	20
Introduzione generale	21
Appendici tecniche	21
<b>INTRODUZIONE GENERALE ALLE APPENDICI TECNICO REGOLAMENTARI</b>	<b>22</b>
SINTESI DELLA PROPOSTA GESTIONALE	24
emergente dall’attuazione degli indirizzi tecnici del PFVP	24
<b>APPENDICE n.1</b>	<b>27</b>

<b>SINTESI DELLE LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DEGLI ATC / CA E RELATIVO ITER SEGUITO</b>	<b>27</b>
Presupposto normativo e iter seguito	27
Sintesi del contenuto	27
Priorità di valutazione	28
Analisi dei criteri di vocazionalità	28
Note pratiche per l'allestimento delle proposte	29
<b>APPENDICE n. 2</b>	<b>31</b>
<b>LINEE GUIDA PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CRITERI PER INCENTIVAZIONE ALLA TUTELA E RIPRISTINO DEGLI HABITAT NATURALI E ALL'INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA</b>	<b>31</b>
PREMESSA	31
PARTE PRIMA	31
INQUADRAMENTO LEGISLATIVO	31
A) MISURE PREVISTE DALLA LEGGE 157/1992	32
B) MISURE AMBIENTALI RELATIVE ALLE AREE PROTETTE ED AGLI HABITAT	34
CONCLUSIONI PRIMA PARTE	35
PARTE SECONDA	35
INDIRIZZI TECNICI GESTIONALI DEI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI	35
Introduzione al contesto ecologico: concetto di interconnessione degli habitat o "connettività ecologica"	35
A) INTERVENTI APPLICABILI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI	37
B) LA RETE VIARIA COME ELEMENTO TERRITORIALE	45
PARTE TERZA	47
PROGETTO "TIPO" PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE	47
<b>APPENDICE n. 3</b>	<b>50</b>
<b>LINEE GUIDA PER L'IMMISSIONE/CATTURA DELLA FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO</b>	<b>50</b>
PARTE PRIMA: ANALISI STORICA.	50
PARTE SECONDA: DEFINIZIONI.	51
PARTE TERZA: ANALISI DEI PUNTI CRITICI.	52
Aspetti critici	52
PARTE QUARTA: GRUPPI DI GESTIONE.	56
GRUPPO A	56
I) LEPRE	57
II) FAGIANO	58
GRUPPO B	60
GRUPPO C	62
A: bovidi alpini autoctoni	62
B: cervidi autoctoni	63
C: cinghiale	63
D: ungulati introdotti sul continente europeo in epoche storiche	63
GRUPPO D	64
PARTE QUINTA: CATTURE	67



1. catture nell'ambito della attività gestionale (immissioni "integrative")	67
2. catture (o abbattimenti) nell'ambito delle attività di controllo come da art.29, L.r. 70/96.	67
3. catture per motivi scientifici come da art.31, L.r. 70/96.	68
4. catture (abbattimenti) per motivi sanitari (rischio di trasmissione malattie diffusibili)	68
<b>CENSIMENTI E CATTURE A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO</b>	<b>69</b>
1. CENSIMENTI	69
A. Lepri	69
B. Fagiani	69
2. CATTURE	70
A. Lepri	70
B. Fagiani	71
<b>ALLEGATO B:</b>	<b>72</b>
STRUTTURE DI PREAMBIENTAMENTO	72
da utilizzare per le specie rientranti nei gruppi A e B	72
1. Parchetti di preambientamento per leprotti.	72
2. Voliere a cielo aperto per fagiani.	73
3. Gabbie di preambientamento per fagiani.	74
4. Parchetti di preambientamento per starna/pernice rossa.	74
<b>ALLEGATO C:</b>	<b>76</b>
<b>RELAZIONE FINALE SULLO STUDIO</b>	<b>76</b>
<b>“SOPRAVVIVENZA LEPRI DI IMMISSIONE</b>	<b>76</b>
<b>IN AREE DELLA PROVINCIA DI CUNEO”</b>	<b>76</b>
Premessa	76
Materiali e metodi	76
Risultati	77
1 -Sforzo di ricerca.	77
2 -Sopravvivenza lotti di rilascio invernale (A – B – C).	77
3- Sopravvivenza lotto di rilascio estivo (D).	79
Conclusioni	79
<b>APPENDICE n. 4</b>	<b>82</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER ALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA</b>	<b>82</b>
Art.1	82
Art.2	82
Art.3	82
Art.4	83
Art.5	84
Art.6	84
Art.7	84

Art.8	84
Art.9	85
Art.10	85
Art.11	86
Art.12	86
Art.13	86
Art.14	86
Art.15	87
Art.16	87
Art.17	88
Art.18	88
Art.19	88
Art.20	88
<b>APPENDICE n.5</b>	<b>90</b>
<b>REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE</b>	<b>90</b>
Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	90
Art.2 - FINALITÀ'	90
Art.3 - MODALITÀ' DI RILIEVO E RISARCIMENTO DEI DANNI	90
DISPOSIZIONI GENERALI	90
ALPEGGI	91
PRATI SFALCIATI E PRATI-PASCOLI	91
FRUTTIFERI	92
MAIS	92
GRANO, ORZO, SEGALE.	93
PATATA	93
Art.4 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	94
<b>APPENDICE 6</b>	<b>96</b>
<b>LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE IN PROVINCIA DI CUNEO</b>	<b>96</b>
INTRODUZIONE	96
INDICAZIONI TECNICHE	97
QUADRO E OBIETTIVO GENERALE	97
FASI PROGETTUALI	98
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CONVENZIONE	101
ALLEGATI:	102
<b>ALLEGATO A / Appendice n.6 al PFVP</b>	<b>103</b>
<b>ESEMPIO DI PROGETTO DI GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE REALIZZABILE DA UN ATC / CA</b>	<b>103</b>
Valutazione di fattibilità'	103

Obiettivo gestionale	103
Stanziamiento annuale di risorse	104
Primo anno (anno 0)	104
Anni successivi (anni 1- 4)	104
Organizzazione logistica	105
Fase operativa	105
PLANNING CRONOLOGICO DEL PROGETTO “TIPO” NELL’ANNO “0”	107
<b>ALLEGATO B / Appendice n.6 al PFVP</b>	<b>109</b>
<b>REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE, DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA E DEI CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA.</b>	<b>109</b>
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	109
2. FINALITÀ’	109
3. SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLA GESTIONE	109
4. FUNZIONI RISERVATE ALLA PROVINCIA	109
5. MODALITÀ’ PER L’ACCESSO ALLA GESTIONE	110
6. PROGRAMMI ANNUALI DI GESTIONE	110
7. CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI	111
8. CATTURE ED IMMISSIONI A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO	112
9. VIGILANZA	113
10. GESTIONE E OBBLIGHI	113
11. PROGETTI PARTICOLARI	114
12. FACOLTÀ’ DI REVOCA	114
13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	114
<b>APPENDICE n.7</b>	<b>116</b>
<b>REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI ALCUNE SPECIE SELVATICHE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO</b>	<b>116</b>
Art.1 - Oggetto del regolamento	116
Art.2 - Protocolli d’azione	116
Specie a grande plasticità ecologica responsabili di danni alle produzioni agricole e / o di impatto sulla produttività naturale di altri elementi faunistici di interesse cinegetico	116
Cinghiale	117
Altre specie	118
Art.3 - Modalità di richiesta	119
Art.4 - Personale autorizzato	120
Art.5 - Destinazione delle spoglie degli animali abbattuti durante l’attività di controllo	120
Art.6 - Disposizioni transitorie e finali	120
<b>OPERE CONSULTATE</b>	<b>121</b>

**LEGENDA**

**125**

**SOMMARIO**

**127**